

Ordinanza sull'ammissione di persone alla circolazione stradale

(Ordinanza sull'ammissione di persone, OAPC)

I

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoversi 4–6, 15a capoverso 2^{bis}, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25 capoverso 1 lettere a, c e d, capoverso 2 lettere b, c e d e capoverso 3 lettere a–c, e e f, 103 capoverso 1, 104 nonché 106 capoversi 1–4 e 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Parte prima: Categorie di licenze di condurre

Titolo primo: Introduzione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli alla circolazione stradale, la loro formazione e il loro perfezionamento, gli esami da sostenere, la formazione e il perfezionamento degli esperti della circolazione nonché gli esami di verifica dell'idoneità alla guida.

Art. 2 Abbreviazioni e definizioni

¹ Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzati i seguenti termini e abbreviazioni:

- a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- b. autorità cantonale: uffici della circolazione stradale e autorità responsabili delle misure amministrative dei Cantoni;
- c. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
- d. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
- e. SPT: Società svizzera di psicologia del traffico.

² Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;
- b. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962² sulle norme della circolazione stradale;

RS

¹ RS 741.01

² RS 741.11

- c. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- d. OAut: ordinanza del 15 giugno 2007⁴ sull'ammissione degli autisti;
- e. OFoG: ordinanza del 28 settembre 2007⁵ sui formatori alla guida.

³ Sono considerate «professionali» ai sensi della presente ordinanza le corse che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} o 1^{ter} dell'ordinanza del 6 maggio 1981⁶ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

Titolo secondo: Disposizioni generali

Sezione 1: Requisiti per il rilascio

Art. 3 Competenza

¹ È competente per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre l'autorità del Cantone:

- a. in cui la persona soggiorna a fini abitativi per più di 185 giorni per anno civile;
- b. in cui la persona soggiorna più spesso a fini abitativi, se essa risiede in più di un Cantone o Stato, ma in nessuno di essi soggiorna a fini abitativi per più di 185 giorni per anno civile;
- c. in cui la persona soggiorna a fini abitativi meno di 185 giorni per anno civile, a condizione che vi ritorni regolarmente in media due volte al mese; altrimenti è competente il Cantone o Stato in cui soggiorna a fini lavorativi.

² La frequenza di un'università o di una scuola, la sistemazione in un istituto educativo o assistenziale, in un ospedale, in un penitenziario o in un istituto per l'esecuzione delle sentenze non comporta alcuna modifica della competenza.

Art. 4 Iscrizione

¹ Chi vuole ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve presentare all'autorità cantonale competente il modulo d'iscrizione di cui all'allegato 1 compilato in maniera esaustiva e veritiera e corredato dei documenti richiesti.

² Se i requisiti per il rilascio sono soddisfatti, l'autorità cantonale rimette al candidato l'attestato di cui all'allegato 2. Vi riporta le limitazioni necessarie e altre indicazioni supplementari. Ai candidati che non soddisfano i requisiti, nemmeno a determinate condizioni, va rifiutata l'iscrizione.

³ L'autorità cantonale può trasmettere l'attestato d'iscrizione agli organizzatori di corsi di formazione obbligatori per via elettronica.

³ RS 741.41

⁴ RS 741.521

⁵ RS 741.522

⁶ RS 822.222

⁴ L'attestato d'iscrizione per una categoria di licenza autorizza il candidato a seguirne le formazioni previste e a sostenere i relativi esami nell'ordine di successione prescritto. Esso è valido fino all'ottenimento della categoria in questione.

Art. 5 Identità, età minima, capacità di agire

¹ L'identità deve essere certa.

² L'età minima per la categoria desiderata deve essere raggiunta al più tardi un mese dopo l'iscrizione.

³ Il candidato deve essere capace di agire. Per i minorenni e le persone sotto curatela generale occorre il consenso del rappresentante legale. Se il rappresentante legale non concede il consenso all'iscrizione, l'autorità cantonale sente il candidato e il suo rappresentante legale. Essa decide in merito al rilascio dell'attestato d'iscrizione dopo aver consultato l'autorità di protezione dei minori e degli adulti competente.

Art. 6 Misure salvavita immediate

¹ La conoscenza delle misure salvavita immediate deve essere dimostrata dall'attestato di partecipazione a un corso di pronto soccorso secondo l'articolo 117.

² Ne è dispensato:

- a. chi vuole ottenere una licenza di condurre di categoria AM, F, G o M;
- b. è titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria A1, A2, A, B1 o B;
- c. chi dimostra di aver ricevuto una formazione equivalente sulle misure salvavita immediate;
- d. chi ha acquisito le conoscenze richieste nel quadro della formazione professionale.

Art. 7 Buona reputazione come conducente

¹ Durante il periodo di revoca a tempo determinato della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre, di divieto a tempo determinato di farne uso e di sospensione connesso all'annullamento della licenza di condurre in prova non va rilasciato l'attestato d'iscrizione.

² Durante il periodo di revoca a tempo indeterminato non preventiva della licenza o di divieto a tempo indeterminato di farne uso, al candidato può essere rilasciato l'attestato d'iscrizione, a condizione che i motivi della revoca o del divieto non si oppongono al rilascio di una nuova categoria di licenza.

³ Il periodo di sospensione disposto per una determinata categoria di licenza non preclude, fatto salvo l'articolo 15e capoverso 1 LCStr, il rilascio dell'attestato d'iscrizione per un'altra categoria di licenza.

Art. 8 Requisiti medici minimi

¹ Chi vuole condurre o conduce un veicolo a motore deve soddisfare i requisiti medici minimi del gruppo corrispondente secondo l'allegato 3. Chi non raggiunge i valori di acuità visiva di cui al numero 1.1 senza correzione è tenuto a indossare, durante la guida, un ausilio visivo ben tollerato.

² Chi guida un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre deve soddisfare i requisiti visivi minimi secondo l'allegato 3.

³ Per i candidati del primo gruppo medico secondo l'allegato 3 (cat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE, F, G) che si iscrivono per la prima volta per il rilascio di una categoria di licenza, l'autorità cantonale verifica che il controllo della vista (art. 47) dimostri l'adempimento dei requisiti minimi e che gli eventuali rapporti medici richiesti giungano a un risultato univoco e attestino l'idoneità alla guida.

⁴ L'autorità cantonale invita a sottoporsi a un esame medico di idoneità alla guida i candidati:

- a. del secondo gruppo medico secondo l'allegato 3 (cat. C1, C2, C, D1, D, P, P1) non ancora in possesso di una categoria di licenza di tale gruppo;
- b. che hanno superato i 70 anni di età e si iscrivono per la prima volta per il rilascio di una licenza di condurre;
[75 anni in caso di approvazione dell'Iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l'età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]
- c. affetti da disabilità fisiche;
- d. per i quali non si dispone di un rapporto medico secondo l'allegato 1 numero 5.4 o se esso non è univoco; oppure
- e. sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore nutre dubbi per altri motivi.

⁵ I candidati per i quali l'autorità cantonale nutre dubbi circa l'idoneità caratteriale o psichica devono essere invitati a sottoporsi a un esame psicologico di idoneità alla guida.

Art. 9 Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità

¹ I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità cantonali e di ricorso sono tenuti al segreto d'ufficio in ordine ai referti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica nonché all'acuità visiva dei candidati che hanno presentato all'autorità cantonale il modulo d'iscrizione di cui all'allegato 1 e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio di informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

² I referti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

³ Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici secondo l'articolo 51 e degli psicologi secondo l'articolo 53.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 10 Licenze per allievo conducente di durata limitata ed esame pratico di conducente

¹ Le licenze per allievo conducente che autorizzano a effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore hanno validità limitata. L'esame pratico di conducente deve essere sostenuto durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente. Può essere ripetuto due volte. La seconda volta occorre presentare un attestato di conclusione della formazione di guida rilasciato dal maestro conducente.

² Dopo il terzo esame non superato, la licenza per allievo conducente scade ed è ritirata dall'esperto della circolazione.

³ È rilasciata una seconda licenza per allievo conducente se durante il periodo di validità della prima:

- a. non si sono superati al massimo due esami; o
- b. non si sono superati tre esami, ma l'idoneità alla guida è certificata dalla perizia di uno psicologo del traffico secondo l'articolo 53.

⁴ La seconda licenza per allievo conducente scade dopo il terzo fallimento dell'esame pratico di conducente ed è ritirata dall'esperto della circolazione.

⁵ Sul rilascio di una terza licenza per allievo conducente decide l'autorità in base al caso concreto.

Art. 11 Licenze per allievo conducente di durata illimitata ed esame pratico di conducente

¹ Le licenze per allievo conducente che autorizzano a effettuare corse di scuola guida con accompagnatore hanno validità illimitata. L'esame pratico di conducente può essere ripetuto due volte. La seconda volta occorre presentare un attestato di conclusione della formazione di guida rilasciato dal maestro conducente.

² Dopo il terzo esame non superato, la licenza per allievo conducente scade ed è ritirata dall'esperto della circolazione.

³ È rilasciata una seconda licenza per allievo conducente se l'idoneità alla guida è certificata dalla perizia di uno psicologo del traffico secondo l'articolo 53.

⁴ La seconda licenza per allievo conducente scade dopo il terzo fallimento dell'esame pratico di conducente ed è ritirata dall'esperto della circolazione.

⁵ Sul rilascio di una terza licenza per allievo conducente decide l'autorità in base al caso concreto.

Titolo terzo: Singole categorie

Sezione 1: Motoveicoli e ciclomotori

Art. 12 Categorie per motocicli e ciclomotori

La licenza di condurre è rilasciata per le seguenti categorie:

M: ciclomotori;

AM: motoleggere;

A1: motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm³, con una potenza del motore non superiore a 11 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,1 kW/kg;

A2: motoveicoli di cilindrata non superiore a 35 kW, con un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,2 kW/kg;

A: motoveicoli.

Art. 13 Categoria M

¹ L'età minima richiesta è di 14 anni.

² La licenza di condurre è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Essa autorizza inoltre a trainare rimorchi con un veicolo trattore di categoria M.

Art. 14 Categoria AM

¹ L'età minima richiesta è di 15 anni. [*Variante: 16 anni*]

² La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base ed è valida 12 mesi.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria AM e M. La categoria AM autorizza inoltre a condurre quadricicli leggeri a motore a partire dal compimento del 18° anno di età.

[Capoverso 3 in caso di approvazione della variante con i «16 anni»: «Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria AM, F e M. La categoria AM autorizza inoltre a condurre quadricicli leggeri a motore a partire dal compimento del 18° anno di età ».]

Art. 15 Categoria A1

¹ L'età minima richiesta è di 16 anni. [*Variante: 18 anni*]

² La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Prima dell'esame occorre frequentare il corso di teoria della circolazione. La licenza per allievo conducente è valida 12 mesi.

³ La formazione pratica di base deve essere conclusa durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria A1, AM, F e M. La categoria A1 autorizza inoltre a condurre tricicli a motore con una potenza del motore non superiore a 15 kW.

Art. 16 Categoria A2

¹ L'età minima richiesta è di 18 anni.

Variante:

¹ L'età minima richiesta è di:

- a. 20 anni;
- b. 18 anni per chi possiede la licenza di condurre di categoria A1 da almeno due anni.

² La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Prima dell'esame occorre frequentare il corso di teoria della circolazione. La licenza per allievo conducente è valida 12 mesi.

³ La formazione pratica di base deve essere conclusa durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria A2, A1, AM, B1, F e M.

Art. 17 Categoria A

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata a chi al momento dell'iscrizione è in possesso della categoria A2 da almeno quattro anni e in tale periodo non ha compiuto infrazioni che implicano o hanno implicato la revoca della licenza di condurre. Per chi è in possesso della categoria A1 si possono computare al massimo due anni. La licenza per allievo conducente è valida 12 mesi.

² Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria A, A2, A1, AM, B1, F e M. La categoria A autorizza inoltre a condurre tricicli a motore.

Sezione 2: Automobili e quadricicli a motore**Art. 18** Categorie per automobili e quadricicli a motore

La licenza di condurre è rilasciata per i seguenti veicoli a motore:

- B1: quadricicli a motore;
- B: autoveicoli con peso totale non superiore a 3500 kg e non più di otto posti escluso quello del conducente;
- BE: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 3500 kg.

Art. 19 Categoria B1

¹ L'età minima richiesta è di 18 anni.

² La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Prima dell'esame occorre frequentare il corso di teoria della circolazione. La licenza per allievo conducente è valida 12 mesi.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria B1, F, G e M. La categoria B1 autorizza inoltre a trainare rimorchi.

Art. 20 Categoria B

¹ L'età minima richiesta per frequentare il corso di teoria della circolazione è di 16 anni, per ottenere la licenza per allievo conducente di 17 anni e per sostenere l'esame pratico di conducente di 18 anni.

² La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Essa ha validità illimitata. Prima dell'esame occorre frequentare il corso di teoria della circolazione. Dopo l'esame occorre seguire la formazione tecnica di base per la guida di automobili.

³ Chi non ha ancora compiuto 25 anni può essere ammesso all'esame pratico di conducente se in possesso di una licenza per allievo conducente valida di categoria B per un periodo complessivo di almeno un anno.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria B, B1, F, G e M. Essa autorizza inoltre a condurre:

- a. combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- b. combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 3500 kg;
- c. autoveicoli leggeri di categoria D1 nel traffico interno per la riparazione di guasti, il rimorchio, il trasferimento e la prova connessi al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per il test di veicoli nuovi da parte di produttori e importatori, l'ispezione dei veicoli da parte di periti nonché per controlli ufficiali dei veicoli e per raggiungere il luogo in cui essi si svolgono;
- d. riscio elettrici nel traffico interno; nonché
- e. combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e rimorchi agricoli o rimorchi della polizia, dei pompieri e della protezione civile nonché dell'assistenza medica e dei servizi tecnici della protezione della popolazione nel traffico interno.

Art. 21 Categoria BE

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata ai titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria B. Ai primi viene rilasciata una licenza di validità illimitata, che all'ottenimento della licenza di condurre di categoria B viene limitata a 12 mesi. Ai secondi viene rilasciata una licenza di validità limitata a 12 mesi.

² È ammesso all'esame pratico di conducente chi è in possesso della licenza di condurre di categoria B.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria BE. Le categorie C1E, D1E e DE sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore. Nel traffico interno la categoria BE autorizza inoltre a condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg.

Sezione 3: Veicoli di trasporto e di lavoro pesanti

Art. 22 Categorie per veicoli di trasporto e di lavoro pesanti

La licenza di condurre è rilasciata per i seguenti veicoli a motore pesanti:

- C1: autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg ma non a 7500 kg e non più di otto posti escluso quello del conducente;
- C1E: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 12 000 kg;
- C2: veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia, autoveicoli dei pompieri e altri veicoli d'intervento della protezione della popolazione indipendentemente dal peso totale e dal numero di posti; autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg;
- C: autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg e non più di otto posti escluso quello del conducente;
- CE: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg.

Art. 23 Categoria C1

¹ L'età minima richiesta è di 18 anni.

² La licenza per allievo conducente rilasciata ha validità illimitata.

³ L'esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell'esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria C1 e C2. La categoria C1 autorizza a:

- a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all'articolo 3 OAut;
- b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- c. trainare rimorchi agricoli o rimorchi della polizia, dei pompieri e della protezione civile nonché dell'assistenza medica e dei servizi tecnici della protezione della popolazione;
- d. condurre veicoli vuoti di categoria D1;

- e. riportare nella licenza le categorie D1, P e P1, a condizione che il candidato abbia l'età minima richiesta e dimostri di aver acquisito la pratica di guida prescritta senza dare adito a lamentele.

Art. 24 Categoria C1E

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata ai titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria C1. Ai primi viene rilasciata una licenza di validità illimitata, che al conseguimento della licenza di condurre di categoria C1 viene limitata a 12 mesi. Ai secondi viene rilasciata una licenza di validità limitata a 12 mesi.

² È ammesso all'esame pratico di conducente chi è in possesso della licenza di condurre di categoria C1.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria C1E. Le categorie BE, D1E e DE sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore. La categoria C1E autorizza inoltre a condurre:

- a. combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 12 000 kg;
- b. veicoli vuoti di categoria D1.

Art. 25 Categoria C2

¹ L'età minima richiesta è di 18 anni.

² La licenza per allievo conducente rilasciata ha validità illimitata.

³ L'esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell'esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria C1 e C2. La categoria C2 autorizza a:

- a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all'articolo 3 OAut;
- b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C2 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- c. trainare rimorchi agricoli o rimorchi della polizia, dei pompieri, e della protezione civile nonché dell'assistenza medica e dei servizi tecnici della protezione della popolazione;
- d. condurre veicoli vuoti di categoria D1;
- e. riportare nella licenza le categorie D1, P e P1, a condizione che il candidato abbia l'età minima richiesta e dimostri di aver acquisito la pratica di guida prescritta senza dare adito a lamentele.

Art. 26 Categoria C

¹ L'età minima richiesta è di 18 anni.

² La licenza per allievo conducente rilasciata ha validità illimitata.

³ L'esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell'esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria C, C1 e C2. La categoria C autorizza a:

- a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all'articolo 3 OAut;
- b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- c. trainare rimorchi agricoli o rimorchi della polizia, dei pompieri e della protezione civile nonché dell'assistenza medica e dei servizi tecnici della protezione della popolazione nel traffico interno;
- d. condurre veicoli vuoti di categoria D1 e D nonché filobus vuoti nel traffico interno;
- e. riportare nella licenza le categorie D1, P e P1, a condizione che il candidato abbia l'età minima richiesta e dimostri di aver acquisito la pratica di guida prescritta senza dare adito a lamentele

Art. 27 Categoria CE

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata ai titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria C. Ai primi viene rilasciata una licenza di validità illimitata, che al conseguimento della licenza di condurre di categoria C viene limitata a 12 mesi. Ai secondi viene rilasciata una licenza di validità limitata a 12 mesi.

² È ammesso all'esame pratico di conducente chi è in possesso della licenza di condurre di categoria C.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria CE. Le categorie C1E, D1E e DE sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore. La categoria CE autorizza inoltre a condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 12 000 kg.

Sezione 4: Trasporto di persone

Art. 28 Categorie per il trasporto di persone

La licenza di condurre è rilasciata per i trasporti di persone con i seguenti veicoli a motore:

- D1: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto ma non più di 16 posti escluso quello del conducente e una lunghezza non superiore a otto metri;
- D1E: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria D1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

- D: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti escluso quello del conducente;
- DE: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria D e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg;
- P: veicoli per il trasporto professionale di persone di categoria B1, B, C1, C o F;
- P1: veicoli per il trasporto professionale di persone di categoria B1, B, C1, C o F, limitatamente ai veicoli attrezzati per il trasporto di malati o feriti e dotati degli appositi dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV), ai veicoli con velocità massima per costruzione non superiore a 30 km/h e al trasporto di disabili, scolari oppure operai.

Art. 29 Categoria D1

¹ L'età minima richiesta è di 21 anni.

² La licenza per allievo conducente è rilasciata se il candidato:

- a. al momento dell'iscrizione è in possesso della licenza di condurre di categoria B da almeno un anno e in tale periodo non gli è mai stata revocata; o
- b. è in possesso dell'autorizzazione a condurre filobus.

³ La licenza per allievo conducente rilasciata ha validità illimitata.

⁴ L'esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell'esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

⁵ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria D1, C1, C2, P e P1. La categoria D1 autorizza a:

- a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all'articolo 3 OAut;
- b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria D1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg.

Art. 30 Categoria D1E

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata ai titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria D1. Ai primi viene rilasciata una licenza di validità illimitata, che al conseguimento della licenza di condurre di categoria D1 viene limitata a 12 mesi. Ai secondi viene rilasciata una licenza di validità limitata a 12 mesi.

² È ammesso all'esame pratico di conducente chi è in possesso della licenza di condurre di categoria D1.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria D1E. Le categorie C1E e DE sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore.

Art. 31 Categoria D

¹ L'età minima richiesta è di 21 anni.

² La licenza per allievo conducente è rilasciata se il candidato può dimostrare di aver condotto regolarmente autoveicoli di categoria C o filobus per almeno un anno e che in tale periodo non gli è mai stata revocata la licenza di condurre. Sono dispensati dal dimostrare di aver acquisito la pratica di guida i candidati che dimostrano di aver concluso con successo la formazione minima per la guida di autobus (art. 130) e hanno condotto:

- a. per almeno tre mesi un autoveicolo di categoria C o un filobus; oppure
- b. regolarmente per almeno due anni autoveicoli di categoria B.

³ La licenza per allievo conducente rilasciata ha validità illimitata.

⁴ L'esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell'esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

⁵ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria D, D1, C1, C2, P e P1. La categoria D autorizza a:

- a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all'articolo 3 OAut;
- b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- c. condurre filobus vuoti nel traffico interno.

Art. 32 Categoria DE

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata ai titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria D. Ai primi viene rilasciata una licenza di validità illimitata, che al conseguimento della licenza di condurre di categoria DE viene limitata a 12 mesi. Ai secondi viene rilasciata una licenza di validità limitata a 12 mesi.

² È ammesso all'esame pratico di conducente chi è in possesso della licenza di condurre di categoria D.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria DE. Le categorie C1E e D1E sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore. La categoria DE autorizza inoltre a condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 12 000 kg.

Art. 33 Categoria P

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata se al momento dell'iscrizione il candidato è in possesso della licenza di condurre di categoria B da almeno un anno e in tale periodo non gli è mai stata revocata.

² La licenza per allievo conducente è valida 12 mesi.

³ L'esame teorico complementare deve essere sostenuto durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente. Non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata.

⁴ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria P.

Art. 34 Categoria P1

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata se al momento dell'iscrizione il candidato è in possesso della licenza di condurre di categoria B da almeno un anno e in tale periodo non gli è mai stata revocata.

² La licenza per allievo conducente è valida 12 mesi.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria P1.

Sezione 5: Altri veicoli a motore

Art. 35 Altre categorie

La licenza di condurre è rilasciata per i seguenti veicoli a motore:

F: veicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h, esclusi i motoveicoli e i quadricicli leggeri a motore;

G: veicoli agricoli, inclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 40 km/h.

Art. 36 Categoria F

¹ L'età minima richiesta è di 16 anni.

² Dopo il superamento dell'esame teorico di base è rilasciata una licenza per allievo conducente valida 12 mesi.

³ Dopo il superamento dell'esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria F. La categoria M è riportata nelle licenza senza condizioni. La categoria F autorizza a condurre anche veicoli di lavoro a motore e trattori la cui velocità massima non supera 45 km/h nonché carri a motore e veicoli agricoli, inclusi i veicoli speciali. A partire dal compimento del 18° anno di età, essa autorizza inoltre a condurre tutti i veicoli della categoria F e i quadricicli leggeri a motore della categoria AM nonché motoslitte con una velocità massima non superiore a 45 km/h, risciò elettrici e combinazioni di veicoli della categoria F.

Art. 37 Categoria G

¹ L'età minima richiesta è di 14 anni.

² Dopo il superamento dell'esame teorico di base è rilasciata una licenza per allievo conducente valida sei mesi.

³ In caso di iscrizione al corso di guida di trattori è rilasciata una seconda licenza per allievo conducente. Quest'ultima è valida sei mesi.

⁴ Dopo la partecipazione al corso di guida di trattori viene rilasciata la licenza di condurre di categoria G. La categoria M è riportata nella licenza senza condizioni. La categoria G autorizza inoltre a condurre carri industriali immatricolati, carri a motore e trattori utilizzati a scopo agricolo la cui velocità massima non supera

40 km/h nonché a trainare rimorchi con un veicolo trattore che può essere condotto con la categoria G.

Sezione 6: Deroghe all'obbligo di possedere una licenza di condurre

Art. 38 Deroghe

¹ Non è richiesta una licenza di condurre per condurre:

- a. monoassi senza rimorchio se condotti da persona a piedi;
- b. carri a mano provvisti di motore;
- c. autoveicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;
- d. motoleggere;
- e. monopattini elettrici;
- f. sedie a rotelle con una velocità massima di 20 km/h.

² L'età minima richiesta è di 16 anni. I titolari delle categorie G o M possono condurre tali veicoli prima di aver compiuto 16 anni.

³ Non è richiesta una licenza di condurre di categoria P o P1 ed è sufficiente:

- a. la licenza della categoria del veicolo utilizzato per effettuare trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è compreso in quello di altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km;
- b. la licenza di categoria B o F per effettuare trasporti professionali di persone con riscio elettrici nel traffico interno.

Sezione 7: Disposizioni speciali per la formazione professionale di base

Art. 39 Autista di veicoli leggeri con certificato di formazione professionale

Gli apprendisti possono essere ammessi all'esame pratico di conducente delle categorie B e BE al più presto sei mesi dopo il compimento del 17° anno di età, anche se non ancora in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno. La licenza di condurre può essere rilasciata a partire dal compimento del 18° anno di età.

Art. 40 Autista di veicoli pesanti, meccanico di manutenzione per automobili con indirizzo professionale «veicoli utilitari», meccatronico di automobili con indirizzo professionale «veicoli utilitari», con attestato federale di capacità

¹ La licenza per allievo conducente di categoria C e CE può essere rilasciata a partire dal compimento del 17° anno di età.

² Gli apprendisti possono essere ammessi all'esame pratico di conducente delle categorie B, BE, C e CE al più presto sei mesi dopo il compimento del 17° anno di

età, anche se non ancora in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno. La licenza di condurre può essere rilasciata a partire dal compimento del 18° anno di età.

Art. 41 Meccanico di motoleggere e biciclette, meccanico di motoveicoli con attestato federale di capacità

¹ La licenza per allievo conducente di categoria A1 può essere rilasciata a partire dal compimento del 16° anno di età.

[Necessario solo se l'età minima ordinaria è fissata a 18 anni.]

² La licenza per allievo conducente di categoria A può essere rilasciata agli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli» a partire dal compimento del 18° anno di età. Non è necessario essere già titolari di una categoria per motoveicoli.

³ Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli» cui è stata rilasciata la licenza per allievo conducente di categoria A senza che fossero già titolari di una categoria per motoveicoli devono frequentare il corso di teoria della circolazione e la formazione pratica di base per la guida di motoveicoli.

Art. 42 Corse di scuola guida con veicoli di categoria B, BE, C e CE

¹ Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti», «autista di veicoli leggeri», «meccanico di manutenzione per automobili» o «meccatronico di automobili» devono essere accompagnati da un maestro conducente o da un formatore ufficialmente riconosciuto.

² Durante le corse di scuola guida con un veicolo di categoria B l'allievo conducente deve essere accompagnato da un maestro conducente o da un formatore ufficialmente riconosciuto solo fino al compimento del 18° anno di età.

³ Gli apprendisti di età superiore ai 18 anni che sono titolari di una licenza per allievo conducente di categoria BE o CE possono effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore con le combinazioni di veicoli corrispondenti se sono in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

⁴ Per le corse di scuola guida con un veicolo di categoria C si può utilizzare, in deroga all'articolo 63 capoverso 2, anche un veicolo che non consente all'accompagnatore di frenare indipendentemente dal conducente, a condizione che quest'ultimo sia pronto per l'esame.

Art. 43 Corse di scuola guida con veicoli di categoria A1, A2 e A

¹ Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoleggere e biciclette» o di «meccanico di motoveicoli» devono essere formati da un maestro conducente di categoria A.

² Se non hanno raggiunto l'età minima di norma prescritta, devono portare con sé l'originale del contratto di tirocinio valido ed esibirlo qualora richiesto dagli organi di controllo.

Art. 44 Formatori professionali

Gli organizzatori della formazione professionale di base devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale che ha rilasciato la licenza per allievo conducente:

- a. lo scioglimento del rapporto di tirocinio con un apprendista che segue la formazione professionale di base di cui agli articoli 39 o 40 e non ha ancora compiuto 18 anni;
- b. lo scioglimento del rapporto di tirocinio con un apprendista di età inferiore ai 18 anni che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoleggere e biciclette» o di «meccanico di motoveicoli» durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente di categoria A1;

[Necessario solo se l'età minima ordinaria è fissata a 18 anni.]

- c. lo scioglimento del rapporto di tirocinio con un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli» durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente di categoria A.

Art. 45 Restituzione della licenza per allievo conducente in caso di scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio

¹ L'autorità cantonale cui è comunicato lo scioglimento anticipato di un rapporto di tirocinio invita l'apprendista a restituire la licenza per allievo conducente, che altrimenti viene revocata.

² L'apprendista di cui all'articolo 44 lettera c che restituisce la licenza riceve, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria cui ha diritto a prescindere dal rapporto di tirocinio.

Sezione 8: Altre disposizioni speciali**Art. 46** Età minima, guida di veicoli vuoti

¹ Ai disabili ai sensi dell'articolo 2 della legge del 13 dicembre 2002⁷ sui disabili che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza, l'autorità cantonale può:

- a. rilasciare una licenza di condurre di categoria M, F, B1 o B prima del raggiungimento dell'età minima richiesta in virtù di una notifica giusta l'allegato 7 effettuata da un medico titolare almeno del riconoscimento di livello 3;
- b. autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta.

² La licenza di condurre di categoria M può essere rilasciata prima del raggiungimento dell'età minima richiesta se l'utilizzo di un altro mezzo di trasporto è inaccettabile.

⁷ RS 151.3

³ Qualora una categoria di licenza autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o filobus vuoti, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare difetti, controllare riparazioni ed eseguire controlli ufficiali dei veicoli.

Parte seconda: Esami di verifica dell'idoneità alla guida

Titolo primo: Svolgimento

Art. 47 Controllo della vista per l'iscrizione per il rilascio di una categoria di licenza

¹ Il risultato di un esame della vista eseguito per una categoria di licenza vale anche per un'altra categoria, a condizione che l'esame non risalga a più di 24 mesi prima della presentazione dell'iscrizione.

² La vista deve essere controllata da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto esercitante in Svizzera oppure da un ottico diplomato esercitante in Svizzera.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle persone che vogliono ottenere una categoria di licenza del secondo gruppo medico secondo l'allegato 3.

Art. 48 Deroghe ai requisiti medici minimi

¹ L'autorità cantonale può:

- a. derogare ai requisiti medici minimi previsti se un medico in possesso del riconoscimento di livello 4:
 1. accerta l'idoneità alla guida del candidato secondo l'articolo 14 capoverso 2 LCStr; e
 2. lo richiede.
- b. concedere di mantenere la licenza di condurre con limitazioni a chi, pur servendosi di mezzi ausiliari, non soddisfa più integralmente i requisiti medici minimi di cui all'allegato 3, a condizione che siano rispettate le condizioni del capoverso 2.

² Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è ancora possibile guidare con sicurezza nel traffico. La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.

Art. 49 Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati

¹ L'autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l'idoneità alla guida della persona da esaminare.

² I medici devono eseguire gli esami di cui agli articoli 8 capoverso 4, 79 capoverso 1 nonché all'allegato 13 numero 3.14 conformemente agli allegati 5 e 6.

³ I medici e gli psicologi devono comunicare i risultati degli esami alle autorità cantonali.

⁴ L'autorità cantonale deve convocare il titolare della licenza di condurre alla visita di cui all'articolo 79 capoverso 1 lettera a o b di modo che il risultato possa essere comunicato al più tardi entro due mesi dal compimento dell'età applicabile. In casi eccezionali motivati per iscritto l'autorità cantonale può prorogare questo termine di al massimo quattro mesi.

⁵ Per comunicare i risultati alle autorità cantonali i medici utilizzano i moduli secondo:

- a. l'allegato 7 per gli esami di cui agli articoli 46 capoverso 1 lettera a, 8 capoverso 4, 79 capoverso 1, 88 capoverso 1 lettera a e allegato 13 numero 3.14;
- b. l'allegato 8 per chi deve essere sottoposto a un esame della vista in caso di successiva comparsa di visione monoculare (art. 88 cpv. 1 lett. c);
- c. l'allegato 1 per l'esame della vista ai fini del rilascio di una categoria di licenza.

Art. 50 Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

¹ Se l'esame di verifica dell'idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può chiedere all'autorità cantonale che un medico in possesso di un riconoscimento di livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco di un esame di cui all'articolo 79 capoverso 1 lettera b è necessario almeno il riconoscimento di livello 3.

² Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa di controllo accompagnata da un medico e da un esperto della circolazione.

³ Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l'esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la trasmette all'autorità cantonale.

Titolo secondo: Riconoscimento di medici e psicologi del traffico

Art. 51 Medici: livelli di riconoscimento

¹ Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere eseguiti soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti. L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

- a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre che abbiano superato i 70 anni;
- b. livello 2:
 1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre del secondo gruppo medico secondo l'allegato 3

nonché esami medici di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di queste categorie,

2. esami di esperti della circolazione secondo l'allegato 13 numero 3.14;

c. livello 3:

1. secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull'idoneità alla guida,
2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,
3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre che abbiano superato i 70 anni o presentino disabilità fisiche,
[75 anni in caso di approvazione dell'iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l'età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]
4. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
5. esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti dall'articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;

d. livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.

² I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell'idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.

³ I titolari di un riconoscimento di livello superiore possono eseguire tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.

⁴ Alle persone affette da epilessia può essere rilasciata o concesso di mantenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto in base a un rapporto favorevole di un medico specialista in neurologia.

Art. 52 Medici: requisiti per il riconoscimento

¹ I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti se:

- a. possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e
- b. dispongono delle conoscenze e competenze di cui all'allegato 4 e sono in grado di attestarli all'autorità cantonale.

² I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti se:

- a. possiedono il riconoscimento di livello 1; e
- b. hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

³ I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti se:

- a. possiedono il riconoscimento di livello 2; e
- b. hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

⁴ I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.

⁵ Come requisito per il rilascio del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall'USTRA.

Art. 53 Psicologi del traffico: requisiti per il riconoscimento

Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti. Gli psicologi che intendono effettuare esami di verifica dell'idoneità alla guida sono riconosciuti dall'autorità cantonale se:

- a. possiedono il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» con specifiche competenze in diagnostica;
- b. possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla SPC.

Art. 54 Procedura di riconoscimento

¹ Il riconoscimento è concesso dall'autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.

² L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.

Art. 55 Portata, validità e proroga del riconoscimento

¹ Il riconoscimento è limitato a cinque anni ed è valido in tutta la Svizzera.

² Il riconoscimento è prorogato di cinque anni per i medici:

- a. di livello 1, se il titolare attesta all'autorità cantonale di continuare a soddisfare i requisiti secondo l'allegato 4 o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- b. di livello 2 e 3, se il titolare ha partecipato a un corso di aggiornamento in medicina del traffico di almeno mezza giornata, ovvero quattro ore, o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- c. di livello 4, se il titolare dimostra di aver partecipato a un corso di aggiornamento secondo il regolamento sui titoli della sezione Medicina del traffico della SSML.

³ L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui al capoverso 2 lettera a sia effettuata per via elettronica.

⁴ Il riconoscimento di uno psicologo del traffico è prorogato di cinque anni se questi dimostra di aver frequentato i corsi previsti dal programma di formazione postuniversitaria per il conseguimento del titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» o un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla SPC.

Art. 56 Estinzione del riconoscimento

Il riconoscimento si estingue alla fine dell'anno in cui il titolare compie 70 anni.

Art. 57 Garanzia della qualità

¹ Le attività di aggiornamento finalizzate alla proroga del riconoscimento dei livelli 2 e 3 sono computate solo se sono state approvate dai Cantoni. L'approvazione avviene d'intesa con la SSML.

² I Cantoni possono delegare a terzi la verifica dell'adempimento dei requisiti per il riconoscimento e della qualità dei corsi di aggiornamento offerti.

Parte terza: Licenza per allievo conducente e corse di scuola guida

Titolo primo: Licenza per allievo conducente

Art. 58 Rilascio

La licenza per allievo conducente è rilasciata con le eventuali condizioni, limitazioni o autorizzazioni indicate nell'attestato d'iscrizione (art. 81).

Art. 59 Portata dell'autorizzazione

La licenza per allievo conducente autorizza il titolare a effettuare corse di scuola guida con veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie riportate nella licenza per allievo conducente. È ammesso effettuare corse di scuola guida con veicoli a motore di altre categorie soltanto se nella licenza figura l'autorizzazione corrispondente (art. 81 cpv. 1).

Titolo secondo: Corse di scuola guida

Art. 60 Definizione

Si considera corsa di scuola guida qualsiasi tragitto percorso con un veicolo a motore condotto dal titolare di una licenza per allievo conducente.

Art. 61 Accompagnatore

È possibile effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore con:

- a. licenze per allievo conducente di categoria AM, A1, A2, A, B1, F, G, P o P1;
- b. licenze per allievo conducente di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE su autotreni, se il titolare è in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

Art. 62 Passeggeri

¹ Durante le corse di scuola guida non si possono effettuare trasporti professionali di persone.

² Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri su motoveicoli, veicoli o combinazioni di veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore, a meno che non siano essi stessi in possesso della licenza di condurre corrispondente.

³ Durante le corse di scuola di guida con veicoli di categoria D1 o D è vietato trasportare persone. Sono eccettuati l'accompagnatore secondo l'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti. Il conducente deve portare con sé l'attestato d'iscrizione prescritto.

Art. 63 Svolgimento

¹ I veicoli a motore guidati da allievi conducenti devono essere muniti di una targa recante una «L» bianca su fondo blu applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa va rimossa quando il veicolo non è guidato da un allievo conducente.

² Durante le corse di scuola guida e d'esame effettuate con autoveicoli, l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui piazzali di esercitazione, durante la retromarcia e il parcheggio.

³ Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a traffico intenso soltanto se hanno una formazione sufficiente, sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all'esame di guida. Sulle strade a traffico intenso è vietato praticare la partenza in salita, l'inversione di marcia, la retromarcia e manovre simili, nei quartieri abitati deve essere per quanto possibile evitato.

⁴ Durante le corse di scuola guida con veicoli di categoria G è vietato condurre veicoli speciali e trainare rimorchi. Il traino di rimorchi è consentito esclusivamente lungo il tragitto verso il luogo in cui si tiene il corso di guida di trattori (art. 127) e durante il corso stesso.

Parte quarta: Esami

Titolo primo . Disposizioni comuni

Art. 64 Principi

¹ L'esame teorico di base, l'esame teorico complementare e l'esame pratico di conducente devono essere svolti da esperti della circolazione autorizzati secondo l'allegato 13.

² Le domande d'esame devono essere approvate dall'USTRA.

³ Il Cantone di domicilio può autorizzare il sostenimento degli esami in un altro Cantone.

⁴ L'autorizzazione non è necessaria se la formazione e l'esame rientrano in corsi dell'esercito.

Titolo secondo: Esami teorici

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 65 Ripetizione di un esame teorico non superato

Ai candidati che non hanno superato l'esame teorico per tre volte l'autorità cantonale può concedere di ripeterlo solo dopo un periodo di attesa di tre mesi.

Art. 65v Variante: Ripetizione di un esame teorico non superato

Un esame teorico non superato può essere ripetuto per un numero illimitato di volte.

Art. 66 Validità di un esame teorico

Chi può dimostrare di aver superato un esame equivalente all'esame teorico di base o all'esame teorico complementare è dispensato dal sostenere questi esami. Sono eccettuate le persone che si candidano a una categoria di licenza dopo l'annullamento di una licenza di condurre in prova. Queste devono nuovamente superare gli esami prescritti per il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata.

Sezione 2: Teoria di base

Art. 67 Scopo e portata dell'esame

¹ L'esame teorico di base permette all'autorità cantonale di stabilire se il candidato dispone delle competenze operative richieste per effettuare corse di scuola guida o per il rilascio di una licenza di condurre di categoria M.

² I candidati alla licenza di condurre di categoria AM, F, G o M devono sostenere un esame teorico di base adattato al tipo di veicolo.

Art. 68 Metodi d'esame

Le competenze operative sono verificate in base agli obiettivi di apprendimento degli ambiti di competenza di cui all'allegato 10 cifre I e II secondo metodi didattici appropriati.

Art. 69 Risultato dell'esame

L'esame teorico di base è superato se il candidato ha raggiunto il 90 per cento del punteggio totale possibile.

Sezione 3: Teoria complementare

Art. 70 Esame teorico complementare

¹ L'esame teorico complementare permette all'autorità cantonale di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre di categoria D, D1, P, C, C2 o C1 dispone delle competenze operative necessarie per condurre tali veicoli a motore.

² Le competenze operative sono verificate in base agli obiettivi di apprendimento degli ambiti di competenza di cui all'allegato 10 cifra III secondo metodi didattici appropriati.

Art. 71 Risultato dell'esame

L'esame teorico complementare è superato se il candidato ha raggiunto il 90 per cento del punteggio totale possibile.

Titolo terzo: Esame pratico di conducente

Art. 72 Scopo

¹ L'esame pratico di conducente permette all'esperto della circolazione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre dispone delle competenze operative di cui all'allegato 11 cifre I, II e III.

² Il possesso delle competenze operative richieste è verificato, a seconda della categoria di licenza desiderata, in base al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di cui all'allegato 11 cifre I, II o III.

Art. 73 Veicoli per gli esami

¹ Per gli esami di conducente devono essere utilizzati i veicoli per gli esami menzionati nell'allegato 11 cifra IV.

² Se l'esame pratico di conducente della categoria AM è sostenuto con una motoleggera a tre o quattro ruote oppure con un quadriciclo leggero a motore o se l'esame di conducente della categoria A1 è sostenuto con un triciclo a motore, la licenza di condurre è limitata alla guida di tali veicoli.

Art. 74 Metodi d'esame

Il raggiungimento del livello di competenze operative richiesto è verificato mediante una prova di guida nella circolazione stradale secondo i metodi di cui all'allegato 11 cifra VI.

Art. 75 Verbale d'esame

Gli esperti della circolazione devono tenere un verbale d'esame per ogni candidato. In esso va documentato, per la categoria desiderata, il comportamento adottato in

ciascun ambito di competenza di cui all'allegato 11. Il percorso con gli esercizi di guida effettuati (all. 11 cifra VI.2) durante un esame pratico di conducente per il rilascio di una licenza di condurre per motoveicoli deve essere registrato separatamente.

Art. 76 Risultato dell'esame

¹ Per quanto concerne la valutazione dell'esame pratico di conducente fa fede l'allegato 11 cifra VI. Il superamento o il fallimento dell'esame pratico di conducente va motivato in base al verbale d'esame.

² L'esame pratico di conducente non è superato se il candidato non raggiunge la sufficienza in un ambito di competenza di cui all'allegato 11 cifre I, II o III. Buoni risultati negli ambiti di competenza di priorità 1 secondo il programma quadro di insegnamento messo a disposizione dall'USTRA possono compensare quelli insufficienti negli ambiti di competenza di priorità 2 e 3.

³ Se il candidato non conclude con successo il percorso con gli esercizi di guida di cui all'allegato 11 cifra VI.2, l'esame pratico di conducente deve essere interrotto. In tal caso è considerato non superato. Chi conclude con successo il percorso ma non la prova di guida nella circolazione stradale deve ripetere entrambi in un nuovo esame.

⁴ Se dall'esame pratico di conducente risulta una conoscenza insufficiente delle norme della circolazione, l'autorità cantonale dispone un nuovo esame teorico di base.

Parte quinta: Licenza di condurre

Titolo primo: Principi

Art. 77 Licenza di condurre in prova

¹ Le persone che hanno superato l'esame pratico di conducente della categoria A2 o B e gli apprendisti che seguono la formazione professionale di «meccanico di motoveicoli» che hanno ottenuto la licenza di condurre di categoria A senza essere già in possesso della categoria A2 ricevono la licenza di condurre in prova.

² Chi è in possesso di una licenza di condurre di durata illimitata di categoria A2 o B riceve, in caso di ottenimento di altre categorie, una licenza di condurre di durata illimitata.

³ Ai titolari di una licenza di condurre in prova che ottengono un'altra categoria di licenza è riportata nella nuova licenza la data di scadenza del documento precedente.

Art. 78 Licenza di condurre definitiva

¹ L'autorità cantonale rilascia la licenza di condurre definitiva alla scadenza del periodo di prova se l'organizzatore del corso attesta la partecipazione alla giornata di formazione complementare.

² Se il titolare della licenza di condurre in prova non partecipa alla giornata di formazione complementare durante il periodo di prova, l'autorità cantonale può rilasciargli:

- a. sulla base dell'attestato d'iscrizione di un organizzatore di corsi riconosciuto: un permesso di guida limitato alla giornata di formazione; o
- b. sulla base del modulo d'iscrizione secondo l'allegato 1: la licenza di condurre di categoria AM, A1, F, G o M.

Art. 79 Visite di controllo di idoneità alla guida

¹ L'autorità cantonale informa per iscritto i diretti interessati dell'obbligo di sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida come segue:

- a. titolari di una licenza di condurre di categoria C, C1, D, D1, P o P1:
 1. ogni cinque anni, fatta salva la prima visita dopo il compimento del 50° anno di età da effettuarsi entro i 53 anni,
 2. dalla prima visita effettuata dopo il compimento del 50° anno di età: ogni tre anni, fatta salva la prima visita dopo il compimento del 70° anno di età da effettuarsi entro i 72 anni;
[75 anni in caso di approvazione dell'Iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l'età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]
- b. titolari di una categoria di licenza di condurre: ogni due anni dal compimento del 70° anno di età;
[75 anni in caso di approvazione dell'Iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l'età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]
- c. titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.

² L'autorità cantonale deve fare il necessario affinché il titolare della licenza riceva la comunicazione di cui al capoverso 1 lettera a o b almeno due mesi prima del compimento dell'età in questione. Nella comunicazione deve avvertire che la licenza sarà revocata a titolo preventivo (art. 90 cpv. 2) qualora il risultato della visita non le venga trasmesso prima della scadenza del termine menzionato nell'articolo 49 capoverso 3.

³ L'autorità cantonale può:

- a. su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di controllo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla lettera a.

⁴ L'autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 5 e 6.

Art. 80 Obblighi di comunicazione, titolari della licenza

¹ I titolari devono, dietro presentazione della licenza di condurre per allievo conducente, della licenza di condurre o di un permesso speciale, comunicare entro 14 giorni all'autorità cantonale i cambiamenti concernenti i dati personali.

² Il titolare di una licenza che cambia domicilio deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio. In caso di trasferimento di domicilio all'estero deve comunicare la partenza all'autorità competente fino a quel momento.

Titolo secondo: Autorizzazioni, limitazioni e altre indicazioni supplementari

Art. 81 Licenza per allievo conducente

L'autorità cantonale deve riportare le seguenti autorizzazioni:

- a. la licenza per allievo conducente di categoria C o C1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un autoveicolo di categoria B;
- b. la licenza per allievo conducente di categoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con veicoli di categoria C1, quella della categoria D1E a effettuare corse di scuola guida con combinazioni di veicoli di categoria C1E;
- c. la licenza per allievo conducente di categoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un veicolo a motore di categoria D1;
- d. la licenza per allievo conducente di categoria C2 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un autocarro per la scuola guida di categoria C.

Art. 82 Licenza di condurre

¹ L'autorità cantonale deve riportare le seguenti autorizzazioni:

- a. il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci con indicazione della categoria con cui possono essere effettuati i trasporti e della validità, a condizione che non sia stata rilasciata una carta separata (art. 9 cpv. 3 ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione degli autisti);
- b. l'autorizzazione a condurre filobus secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 1951 sulle filovie;
- c. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d'urgenza su richiesta della società cantonale dei medici;
- d. l'autorizzazione a condurre autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg nella licenza di condurre di categoria C2.

² L'autorità cantonale deve riportare la limitazione a una determinata categoria di veicoli (art. 73 cpv. 2).

Art. 83 Codificazione

Le indicazioni supplementari devono essere riportate nella licenza per allievo conducente o nella licenza di condurre utilizzando i codici secondo l'allegato 12 o diciture abbreviate.

Art. 84 Annotazione

L'autorità cantonale riporta le indicazioni supplementari accanto alla categoria interessata oppure, se sono valide per tutte le categorie, nella rubrica 12 della licenza di condurre.

Art. 85 Eliminazione

¹ L'autorità cantonale elimina, su richiesta, le condizioni e le limitazioni riportate nella licenza se il titolare soddisfa i requisiti per la guida senza limitazioni di veicoli della categoria corrispondente. La data dell'esame rimane invariata.

² Altre indicazioni supplementari sono eliminate se non sussistono più i relativi presupposti.

Art. 86 Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre

¹ Se l'autorizzazione a condurre viene ampliata o limitata, oppure se cambiano il cognome, il nome, la data di nascita o la nazionalità che figurano sulla licenza, se ne deve rilasciare una nuova. La vecchia licenza decade alla consegna di quella nuova e deve essere ritirata.

² In sostituzione di una licenza smarrita può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per iscritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata all'autorità. Alle persone domiciliate all'estero si applica l'articolo 108 capoversi 2 e 3.

Titolo terzo: Misure amministrative**Sezione 1: Nuovo esame di conducente, accertamento dell'idoneità e della capacità di condurre e revoca preventiva****Art. 87** Nuovo esame di conducente

¹ Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l'autorità cantonale dispone un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.

² L'autorità può disporre che il candidato a una licenza di condurre di categoria G o M oppure il conducente di un veicolo a motore per cui non è richiesta una licenza di condurre sostenga un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.

³ Se il nuovo esame è disposto in relazione a una revoca della licenza di condurre, di norma può essere sostenuto al più presto un mese dopo la scadenza del periodo di revoca; l'autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.

⁴ Se la persona interessata non supera il nuovo esame, può ripeterlo in conformità agli articoli 10 e 11.

⁵ La data del nuovo esame di conducente non è riportata nella licenza di condurre.

Art. 88 Esame di verifica dell'idoneità alla guida

¹ Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona (art. 15*d* cpv. 1 LCStr), l'autorità cantonale dispone:

- a. per questioni mediche: un esame di verifica dell'idoneità alla guida eseguito da un medico di cui all'articolo 51;
- b. per questioni psicologiche, in particolare secondo l'articolo 15*d* capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell'idoneità alla guida eseguito da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 53;
- c. in caso di successiva comparsa di visione monoculare: l'astensione dalla guida commisurata al bisogno individuale, la presentazione di un certificato oftalmologico e una corsa di controllo accompagnata da un esperto della circolazione.

² Il medico che effettua l'esame di verifica dell'idoneità alla guida deve disporre:

- a. nei casi di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere a e b LCStr, del riconoscimento di livello 4;
- b. nei casi di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere d ed e LCStr, del riconoscimento almeno di livello 3.

³ In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di verifica dell'idoneità alla guida eseguito da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo riconosciuto ai sensi dell'articolo 53.

Art. 89 Corsa di controllo

¹ Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l'autorità cantonale può disporre una corsa di controllo tramite un esperto della circolazione al fine di stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l'idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all'articolo 50 capoverso 2.

² Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

- a. la licenza di condurre è revocata a titolo preventivo per un periodo indeterminato oppure è vietato l'uso della licenza di condurre estera. L'autorità cantonale può vincolare il rilascio della nuova licenza al superamento di un nuovo esame di conducente. In tal caso la persona interessata deve iscriversi usando il modulo dell'allegato 1;
- b. è disposto un divieto di condurre, se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

³ La corsa di controllo non può essere ripetuta.

⁴ Se la persona interessata non si presenta senza giustificarsi alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. Al momento di disporre la corsa di controllo, l'autorità deve informare sulle conseguenze della mancata partecipazione.

Art. 90 Revoca preventiva

¹ Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida o sulla capacità di condurre di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.

² La licenza di condurre è revocata a titolo preventivo se il risultato di un esame di cui all'articolo 79 capoverso 1 lettera a o b non è stato presentato prima della scadenza del termine menzionato nell'articolo 49 capoverso 3.

Art. 91 Segnalazioni di privati su una possibile mancanza di idoneità alla guida

¹ Se riceve la segnalazione di un privato che dubiti dell'idoneità alla guida di un'altra persona, l'autorità cantonale può chiedere al medico curante di redigere un rapporto. Se l'autore della segnalazione lo desidera, l'autorità cantonale gli garantisce la riservatezza. La sua identità non può essere rivelata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.

² Se la persona oggetto della segnalazione non ha un medico curante o non ne comunica il nome, l'autorità cantonale può disporre, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame ai sensi dell'articolo 88.

Sezione 2: Revoca della licenza e notifica di infrazioni e altri fatti

Art. 92 Obbligo d'informare

Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è disposta per un periodo indeterminato o definitivamente, l'autorità cantonale notifica la sua decisione all'interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.

Art. 93 Restituzione volontaria della licenza di condurre

Se la licenza di condurre è restituita all'autorità volontariamente, ne risultano gli stessi effetti che in caso di revoca. L'autorità deve attestare la restituzione per iscritto.

Art. 94 Portata della revoca

¹ La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria (eccettuate F, G e M) comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie, escluse G e M.

² La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di categoria F, G o M comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre anche delle altre due categorie.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è disposta per ragioni mediche.

⁴ L'autorità competente può revocare:

- a. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria, anche la licenza di condurre di categoria G e M;
- b. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di categoria F, G o M, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre di tutte le altre categorie.

⁵ In casi di rigore la revoca della licenza può, fatto salvo il rispetto della durata minima stabilita per legge, essere disposta per durate differenti a seconda della categoria, segnatamente se il titolare della licenza:

- a. ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l'esercizio della sua professione; e
- b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria per la quale si intende ridurre la durata della revoca.

Art. 95 Notifica all'autorità cantonale

¹ Le autorità penali notificano all'autorità competente del Cantone di domicilio del contravventore:

- a. le denunce per infrazioni alle prescrizioni della circolazione stradale;
- b. su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle prescrizioni della circolazione stradale.

² L'autorità cantonale distrugge le notifiche concernenti le denunce e le condanne di cui al capoverso 1 se è accertato che esse non comportano alcuna misura.

³ Se un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare il rifiuto o la revoca della licenza, come ad esempio una grave malattia o una forma di dipendenza, ne informa l'autorità cantonale.

Sezione 3: Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova

Art. 96 Proroga del periodo di prova

¹ Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un'infrazione che ne comporta la revoca (categorie F, G e M escluse) e quest'ultima si conclude durante il periodo di prova, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza revocata.

² Se la revoca della licenza si conclude dopo il periodo di prova, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data del rilascio.

Art. 97 Annullamento

¹ Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che ne comporta la revoca (categorie F, G e M escluse), la licenza è annullata e l'eventuale attestato d'iscrizione rilasciato perde di validità. Ciò vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di durata illimitata.

² L'autorità cantonale rilascia una licenza di condurre definitiva di categoria F, G e M se il titolare garantisce di non commettere infrazioni con veicoli delle rispettive categorie. In caso contrario, sono annullate anche queste categorie.

³ L'autorità competente per la revoca delle licenze informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può riottenere una licenza per allievo conducente.

Art. 98 Nuova licenza per allievo conducente

Chi, dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, vuole guidare veicoli a motore per cui è prescritta una licenza di condurre deve presentare all'autorità cantonale l'iscrizione secondo l'articolo 4, allegando una perizia attestante l'idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico ai sensi dell'articolo 53. La perizia può essere presentata al più presto un mese dopo la scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo 15a capoverso 5 LCStr e non deve risalire a più di tre mesi prima. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 primo periodo.

Sezione 4: Divieto di condurre e ammonimento**Art. 99** Divieto di condurre e ammonimento

¹ L'autorità cantonale deve vietare la guida di veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre a chi, a seguito di malattie o infermità fisiche o mentali, alcolismo o altre forme di dipendenza oppure per altre ragioni, non ne è idoneo.

² Può essere disposto un divieto di condurre per almeno un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetuto la circolazione o disturbato ripetutamente gli altri utenti della strada. Se si rinuncia a disporre un divieto di condurre, la persona in difetto può essere ammonita.

³ Si deve disporre un divieto di condurre per almeno un mese nei confronti di chi ha guidato un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:

- a. con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. in condizioni di inabilità alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali;
- c. se la persona si oppone o sottrae intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile, o a una visita medica complementare, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;

- d. se lo ha sottratto per farne uso;
- e. se lo ha utilizzato per fuggire dopo aver ferito o ucciso una persona.

⁴ Può essere disposto un ammonimento se il conducente presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.

Art. 100 Portata del divieto di condurre

Il divieto di condurre vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

Sezione 5: Corso di educazione stradale come formazione complementare

Art. 101 Disposizioni generali

¹ I Cantoni organizzano corsi di educazione stradale secondo l'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr. L'adempimento di questo compito può essere delegato ad altri servizi.

² I partecipanti devono essere indotti, mediante una formazione complementare mirata, a comportarsi correttamente nella circolazione stradale.

³ Possono essere convocati a partecipare al corso di educazione stradale i conducenti di veicoli a motore e di ciclomotori nonché ciclisti che hanno ripetutamente violato le norme della circolazione mettendo a rischio la sicurezza stradale. La convocazione è disposta dalle autorità competenti per la revoca delle licenze.

⁴ Oltre all'obbligo di partecipazione al corso di educazione stradale, possono essere disposti altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di condurre).

⁵ I costi del corso sono a carico dei partecipanti.

Art. 102 Organizzazione, procedura

¹ Chi intende tenere corsi di educazione stradale necessita del riconoscimento dell'autorità cantonale.

² Il riconoscimento è concesso se:

- a. la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell'insegnamento;
- b. si impiegano docenti idonei all'insegnamento;
- c. si dispone di un locale di insegnamento e di materiale didattico idonei;
- d. il programma e i contenuti di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta.

³ Il riconoscimento per lo svolgimento di corsi di educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.

⁴ La durata del corso dipende dalla sua natura e dall'impostazione, ma è di norma di otto ore.

⁵ Se durante il corso sorgono dubbi circa l'idoneità di un partecipante a condurre un veicolo, occorre informarne l'autorità cantonale. Questa prende i provvedimenti necessari, tra cui disporre la ripetizione del corso, delle lezioni di guida oppure dell'esame di conducente (art. 87).

⁶ La convocazione al corso di educazione stradale deve indicare come motivo le infrazioni commesse.

⁷ Se non si dà seguito alla convocazione senza giustificazione, l'autorità cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. È escluso il ricorso contro convocazioni successive risultanti dall'aver fissato un altro termine.

Titolo quarto: Licenze per allievo conducente e licenze di condurre estere, licenze di condurre svizzere per persone domiciliate all'estero e licenze di condurre internazionali

Sezione 1: Licenze di condurre estere

Art. 103 Riconoscimento

¹ I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari di:

- a. una licenza di condurre nazionale valida; o
- b. una licenza di condurre internazionale valida prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926 per la circolazione degli autoveicoli⁸, dalla Convenzione del 19 settembre 1949 sulla circolazione stradale⁹ o dalla Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale¹⁰, e sono in grado di esibirla unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.

² La licenza di condurre estera autorizza il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli in essa documentate in maniera esplicita e comprensibile e in caratteri latini.

³ La licenza per allievo conducente estera autorizza a effettuare corse di scuola guida in Svizzera se le relative condizioni risultano chiaramente dalla stessa e sono verificabili. Si applicano inoltre le stesse prescrizioni che per i titolari di licenze per allievo conducente svizzere e i loro accompagnatori.

⁴ I conducenti di ciclomotori, di veicoli a motore agricoli e di veicoli di lavoro a motore provenienti dall'estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa

⁸ RS 0.741.11

⁹ Non ratificata dalla Svizzera

¹⁰ RS 0.741.10

non è richiesta nel loro Paese d'origine. Essi devono sempre portare con sé un documento d'identità munito di fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.

⁵ I beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite non necessitano di una licenza di condurre svizzera se:

- a. sono titolari di una licenza di condurre nazionale valida;
- b. non possiedono la cittadinanza svizzera; e
- c. sono membri di missioni diplomatiche e permanenti e di uffici di osservatori, membri di rappresentanze consolari o funzionari di organizzazioni internazionali e sono titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri attestante che godono dello statuto diplomatico o dell'immunità di giurisdizione per attività di servizio.

⁶ Le licenze di condurre estere ottenute eludendo le disposizioni della presente ordinanza relative al rilascio della licenza svizzera o quelle di competenza dello Stato di domicilio non possono essere utilizzate in Svizzera.

Art. 104 Età minima per l'utilizzo di licenze estere in Svizzera

¹ Le licenze di condurre estere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto da chi ha raggiunto l'età minima prescritta dalla presente ordinanza.

² In casi fondati l'USTRA può concedere deroghe all'età minima ai conducenti provenienti dall'estero.

Art. 105 Obbligo di ottenere la licenza di condurre svizzera

¹ Necessitano di una licenza di condurre svizzera:

- a. i conducenti provenienti dall'estero e residenti in Svizzera da sei mesi che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero;
- b. i titolari di una licenza di condurre non rilasciata da uno Stato dell'UE o dell'AELS che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera di categoria P, P1, C1, C, D1 o D.

² Al titolare di una licenza nazionale estera valida è rilasciata la licenza di condurre svizzera della categoria corrispondente se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione e di saper condurre in modo sicuro i veicoli delle categorie per le quali è valida la licenza. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie riportate nella licenza. Se il titolare della licenza è autorizzato a condurre anche motoveicoli, non è effettuata un'ulteriore corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 8, 47 e 79.

³ La licenza di condurre svizzera che autorizza a condurre veicoli a motore a titolo professionale è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre che nella corsa di controllo, dimostrano in un esame di conoscere le pertinenti prescrizioni vigenti in Svizzera.

⁴ Alla conversione in un documento svizzero, le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell'UE o dell'AELS e le restituiscono all'autorità di rilascio. Nelle licenze rilasciate da altri Stati annotano la non validità per la Svizzera. Il contenuto delle licenze estere viene registrato.

⁵ Chi vuole ottenere una licenza di condurre svizzera deve presentare all'autorità cantonale competente il modulo d'iscrizione di cui all'allegato 1 compilato in maniera esaustiva e veritiera e corredato dei documenti richiesti.

Art. 106 Licenza di condurre in prova o licenza di condurre definitiva

¹ Ai titolari di una licenza di condurre estera valida che autorizza a condurre veicoli a motore di categoria A, A2 o B è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera. Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l'ultimo termine per convertirla regolarmente ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenza già ottenute e quelle ottenute durante il periodo di prova.

² La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova ai richiedenti la cui licenza di condurre era valida da almeno un anno al momento in cui hanno eletto domicilio in Svizzera.

³ Per quanto concerne il rilascio della licenza di condurre definitiva ai titolari della licenza di condurre in prova si applica l'articolo 78.

Art. 107 Divieto di far uso della licenza, revoca

¹ L'uso di una licenza di condurre estera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Si dispone inoltre un divieto a tempo indeterminato qualora il titolare abbia ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o estere di competenza. Il divieto di far uso della licenza deve essere comunicato all'autorità estera competente, direttamente o per il tramite dell'USTRA.

² Con la revoca della licenza di condurre svizzera va sempre disposto anche il divieto dell'uso di un'eventuale licenza estera.

³ Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere indicato nello spazio appositamente previsto nel documento. L'indicazione deve essere munita del bollo ufficiale.

⁴ La licenza di condurre estera il cui uso è stato vietato è depositata presso l'autorità. Essa deve essere restituita al titolare:

- a. alla scadenza del periodo di divieto o dopo la sua revoca;
- b. su richiesta, quando lascia la Svizzera se non vi è domiciliato. In caso di divieto di durata illimitata, si può indicare la non validità del documento in Svizzera qualora sussista il rischio di abusi.

⁵ Se il divieto di far uso della licenza non può essere notificato all'interessato in Svizzera, l'USTRA provvede a farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

⁶ Il divieto di far uso della licenza di condurre disposto perché sono state eluse le disposizioni svizzere o estere di competenza decade se l'interessato dimostra che da allora:

- a. ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che ha rilasciato la licenza di cui gli è stato vietato l'uso; o
- b. ha ottenuto una licenza valida nel nuovo Stato di domicilio.

⁷ Le revoche di licenze di condurre estere disposte da autorità estere devono essere eseguite se ordinato dall'USTRA.

Sezione 2: Licenze di condurre svizzere di persone domiciliate all'estero

Art. 108 Licenze di condurre di persone domiciliate all'estero

¹ A chi, in virtù dell'articolo 105 capoverso 1 lettera b, ottiene una licenza di condurre senza essere domiciliato in Svizzera è rilasciata una licenza di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 79 cpv. 1 lett. a).

² A chi ha smarrito la licenza di condurre svizzera dopo aver trasferito il proprio domicilio all'estero è rilasciato un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.

³ Su richiesta, l'autorità cantonale rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:

- a. in sostituzione di una licenza di condurre svizzera smarrita, se questa era stata rilasciata in virtù dell'articolo 105 capoverso 1 lettera b;
- b. in sostituzione di una licenza di condurre svizzera smarrita, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l'attestato di cui al capoverso 2 come prova delle autorizzazioni a condurre ottenute in Svizzera; oppure
- c. in sostituzione di una licenza di condurre svizzera smarrita o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio l'aveva riconosciuta come attestato di legittimazione delle autorizzazioni a condurre da esso concesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.

Sezione 3: Licenze di condurre internazionali

Art. 109 Licenze di condurre internazionali

¹ Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o estera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valide in Svizzera.

² La validità è di tre anni e non può essere superiore a quella della licenza di condurre nazionale.

³I Cantoni possono affidare ad associazioni degli utenti della strada o altre organizzazioni il rilascio di licenze di condurre internazionali a titolari di licenze svizzere.

Parte sesta: Formazioni obbligatorie

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 110 Prescrizioni di dettaglio

Le competenze operative da trasmettere in tutte le formazioni obbligatorie, i contenuti di apprendimento e lo svolgimento sono disciplinati nell'allegato 9.

Art. 111 Libretto di formazione

¹La formazione, salvo per il corso di guida di trattori, si svolge secondo la sistematica del libretto di formazione. Questo va consegnato al candidato all'inizio del corso di teoria della circolazione o, se ne è esonerato, alla prima lezione di guida, spiegandone l'utilizzo.

²Nel libretto di formazione, dopo una panoramica sullo svolgimento della formazione di guida, vanno elencate le competenze da acquisire nelle singole fasi della formazione.

Art. 112 Attestato di partecipazione al corso

¹L'organizzatore deve attestare al partecipante la conclusione di una formazione obbligatoria e trasmettere all'autorità cantonale competente l'attestato di partecipazione al corso. A tale scopo deve attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 9.3, controllare le presenze e conservare il relativo documento fino al rilascio dell'attestato.

²Una formazione obbligatoria è conclusa il giorno in cui è stata frequentata per intero.

Art. 113 Effetti giuridici della conclusione di una formazione obbligatoria

¹Chi ha già concluso una prima volta la formazione obbligatoria per ottenere una categoria di licenza non deve ripeterla per ottenere la stessa o un'altra categoria.

²Il capoverso 1 non si applica a chi si candida a una categoria di licenza dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova. In tal caso occorre nuovamente concludere le formazioni obbligatorie prescritte per l'ottenimento di una licenza di condurre di durata illimitata e superare l'esame pratico di conducente.

Art. 114 Delega di compiti

¹L'autorità cantonale può delegare ad altri servizi oppure a una commissione tecnica (lett. d ed e) i seguenti compiti:

- a. verifica dei requisiti per il riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori (all. 9 n. 8.1);
- b. espletamento della procedura concernente il riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori o la revoca dello stesso (all. 9 n. 8.3 e 8.5);
- c. decisione sull'equivalenza di formazioni in materia di misure salvavita immediate (art. 6 cpv. 2 lett. c);
- d. approvazione del materiale didattico per il corso di teoria della circolazione (all. 9 n. 2.43);
- e. riconoscimento di corsi di teoria della circolazione con modulo di e-learning integrato (all. 9 n. 8.32);
- f. svolgimento del test d'idoneità sociopedagogica per l'ammissione alla formazione di moderatore (art. 23i lett. a OFoG);
- g. convalida di conoscenze già acquisite nella formazione di moderatore (art. 23i lett. b OFoG);
- h. sorveglianza degli esami per il conseguimento dell'attestato di competenza di moderatore della giornata di formazione complementare (art. 23i lett. c OFoG);
- i. garanzia della qualità.

²Le autorità cantonali oppure i servizi incaricati di espletare la procedura di riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori sono autorizzati a concretizzare le prescrizioni legali nella forma appropriata d'intesa con l'USTRA.

Titolo secondo: Corso di pronto soccorso

Art. 115 Obiettivi di apprendimento

Al termine del corso i conducenti devono essere in grado di procedere, in caso di incidente, a una valutazione della situazione, adottare i provvedimenti necessari per evitare incidenti successivi, informare la polizia e i servizi di soccorso e applicare le misure fondamentali di primo soccorso.

Art. 116 Durata e struttura

Il corso di pronto soccorso dura, comprese le pause di breve durata, dieci ore da ripartire su almeno due giornate. Al massimo tre ore di lezione possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Art. 117 Organizzatori

Il corso di pronto soccorso deve essere seguito presso un'organizzazione riconosciuta dall'autorità cantonale.

Titolo terzo: Corso di teoria della circolazione

Art. 118 Obiettivi di apprendimento

Il corso di teoria della circolazione è volto a promuovere una guida difensiva e responsabile, in particolare attraverso la sensibilizzazione stradale e l'educazione al riconoscimento dei pericoli. Esso deve indurre i partecipanti a riflettere sui propri atteggiamenti e motivi di guida e mostrare le competenze operative da acquisire durante la formazione di guida. I partecipanti vanno inoltre incoraggiati ad approfondire la conoscenza delle norme della circolazione.

Art. 119 Durata e struttura

¹ Il corso di teoria della circolazione dura otto ore, comprese le pause di breve durata. È composto da quattro moduli di due ore conformemente all'allegato 9 numero 2.2. Al massimo due ore di lezione possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

² L'insegnamento in aula va ripartito su quattro giornate, se disponibile un modulo di e-learning su tre.

³ L'organizzatore può adeguare la struttura in funzione dell'utilizzo di un modulo di e-learning.

Art. 120 Organizzatori

Il corso di teoria della circolazione deve essere seguito presso il titolare di un'abilitazione a maestro conducente.

Titolo quarto: Formazione tecnica di base per la guida di automobili

Art. 121 Obiettivi di apprendimento

Al termine della formazione pratica di base gli allievi conducenti devono essere in grado di frenare con prontezza di riflessi e in modo sicuro nonché di applicare i principi fondamentali di una guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

Art. 122 Durata e struttura

¹ La formazione tecnica di base è composta dai moduli di cui all'allegato 9 numero 3.2.

² I moduli 1 e 2 durano un'ora ciascuno.

Art. 123 Organizzatori

La formazione tecnica di base deve essere seguita presso il titolare di un'abilitazione a maestro conducente.

Titolo quinto: Formazione pratica di base per la guida di motoveicoli

Art. 124 Obiettivi di apprendimento

Nella formazione pratica di base gli allievi conducenti devono acquisire le nozioni fondamentali della dinamica di guida e la tecnica visiva necessarie per guidare nel traffico e imparare a manovrare il proprio veicolo in maniera corretta. La formazione di base deve inoltre promuovere una guida difensiva, responsabile, ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

Art. 125 Durata e struttura

¹ La formazione pratica di base è composta da tre moduli. Essa deve svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 4.2.

² Ogni modulo dura quattro ore, comprese le pause di breve durata.

Art. 126 Organizzatori

La formazione pratica di base deve essere seguita presso il titolare di un'abilitazione a maestro conducente di categoria A.

Titolo sesto: Corso di guida di trattori

Art. 127 Obiettivi di apprendimento

Nel corso di guida di trattori i partecipanti devono acquisire le basi necessarie per valutare la sicurezza funzionale, utilizzare l'equipaggiamento prescritto e manovrare in modo corretto il proprio veicolo (con o senza rimorchio), la tecnica visiva adeguata, conoscenze sulla dinamica di guida e la tecnica di frenata. Devono inoltre imparare a valutare correttamente il comportamento degli altri utenti della strada tenendo conto della particolare capacità di manovra, accelerazione e frenata del proprio veicolo o della propria combinazione di veicoli.

Art. 128 Durata e struttura

I contenuti di apprendimento secondo l'allegato 9 numero 5.2 devono essere ripartiti su due giornate di sei ore ciascuna, comprese le pause di breve durata. Le giornate di corso non possono cadere nella stessa settimana. Nella prima giornata il trattore è guidato da solo, nella seconda con il rimorchio.

Art. 129 Organizzatori

Il corso deve essere seguito presso un'organizzazione riconosciuta dall'autorità cantonale.

Titolo settimo: Formazione minima per la guida di autobus

Art. 130 Obiettivi di apprendimento

Nell'ambito della formazione minima gli allievi conducenti devono imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire i necessari automatismi. Devono inoltre imparare a guidare in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile.

Art. 131 Durata e struttura

La formazione minima comprende:

- a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati in possesso della licenza di condurre di categoria B, C1 o D1;
- b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati in possesso della licenza di condurre di categoria C.

Art. 132 Organizzatori

¹La formazione minima può essere impartita soltanto da titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria C in possesso della licenza di condurre di categoria D.

²In deroga al capoverso 1, nei corsi interni di imprese di trasporto concessionarie del traffico di linea regionale possono essere impiegati, sotto la responsabilità di un maestro conducente titolare dell'abilitazione di categoria C e della licenza di condurre di categoria D, anche formatori alla guida che possiedono un'abilitazione alla formazione «C/D».

Titolo ottavo: Formazione complementare durante il periodo di prova

Art. 133 Obiettivi di apprendimento

La formazione complementare è volta a:

- a. migliorare la capacità dei partecipanti di prevedere le situazioni pericolose che possono insorgere nella circolazione ed evitarle; e
- b. affinare nei partecipanti la consapevolezza delle proprie capacità, ottimizzare la loro sensibilità alla circolazione stradale nonché sviluppare una guida cooperativa, ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

Art. 134 Durata e struttura

¹La formazione complementare si svolge nell'arco di una giornata di sette ore, comprese le pause di breve durata.

²La formazione complementare deve essere seguita entro sei mesi dall'ottenimento della licenza di condurre in prova. L'autorità cantonale esonera dal termine di sei mesi in particolare chi fornisce la prova scritta che durante questo periodo:

- a. non ha potuto condurre veicoli a motore a causa della revoca della licenza di condurre;
- b. ha seguito un corso di formazione o di perfezionamento all'estero;
- c. non soddisfaceva i requisiti di idoneità alla guida di cui all'articolo 14 capoverso 2 LCStr; o
- d. ha prestato servizio militare in ferma continuata ai sensi dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.

³Chi è esonerato dal termine di sei mesi in virtù del capoverso 2 deve ripetere la formazione complementare entro sei mesi da quando viene meno il motivo della deroga.

Art. 135 Organizzatori

La formazione complementare deve essere seguita presso un organizzatore riconosciuto dall'autorità cantonale.

Parte settima: Garanzia della qualità

Titolo primo: Corsi di formazione e di perfezionamento

Art. 136 Compiti dei Cantoni

¹I Cantoni devono garantire mediante audit la qualità dei corsi di formazione e di perfezionamento di cui al capoverso 2 che si svolgono sul proprio territorio.

²L'obbligo dei Cantoni di garantire la qualità si applica a:

- a. le formazioni obbligatorie (parte sesta);
- b. la formazione e il perfezionamento dei moderatori della seconda fase formativa (art. 23c - 23i OFoG);
- c. il perfezionamento dei maestri conducenti (art. 24 cpv. 2 OFoG);
- d. la formazione periodica dei titolari di un certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci (art. 16 OAut);
- e. la formazione e il perfezionamento degli esperti della circolazione (all. 13 n. 6-9); nonché
- f. i corsi di istruzione e di perfezionamento dei formatori alla guida di imprese di trasporto su strada (art. 23p - 23r OFoG).

³L'autorità cantonale competente per la garanzia della qualità, se del caso, fa rapporto al Cantone di domicilio dei maestri conducenti, dei moderatori e dei formatori alla guida di imprese di trasporto su strada.

⁴I Cantoni possono affidare a terzi l'adempimento del compito di cui al capoverso 1. In particolare, sono autorizzati a delegare l'audit delle formazioni obbligatorie (parte sesta) impartite da maestri conducenti e lo svolgimento dell'esame di verifica di cui

all'articolo 139 capoverso 3 all'organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».

Art. 137 Audit

¹ Gli organizzatori e i docenti dei corsi di formazione e di perfezionamento di cui all'articolo 136 capoverso 2 devono sottoporsi all'audit di un esperto di garanzia della qualità indipendente.

² Nell'ambito di un audit standard occorre verificare se:

- a. sono ancora soddisfatti i criteri per il riconoscimento (all. 9 n. 8.1);
- b. sono tenuti in considerazione i principi fondamentali dell'insegnamento orientato all'azione (all. 9 n. 9.1); e
- c. sono rispettate le prescrizioni specifiche per ogni corso di formazione o di perfezionamento relative ai contenuti, agli obiettivi di apprendimento e allo svolgimento (all. 9, art. 17 e all. OAut nonché art. 22, 23c, 23f, 23p e all. 1a OFoG).

³ Nell'ambito di un audit breve occorre verificare se sono tenuti in considerazione i principi fondamentali dell'insegnamento orientato all'azione (all. 9 n. 9.1) ed è rispettato il programma di insegnamento specifico di ogni corso di formazione o di perfezionamento.

⁴ L'autorità cantonale decide se deve essere effettuato un audit standard o breve.

Art. 138 Svolgimento

¹ Gli audit vanno effettuati almeno una volta ogni cinque anni, separatamente per ogni corso di formazione o di perfezionamento offerto e per ogni corso di formazione o di perfezionamento impartito. Gli organizzatori di corsi di pronto soccorso tenuti in più sedi vanno sottoposti ad audit in ogni sede almeno una volta ogni cinque anni. In casi particolari possono essere effettuati audit supplementari.

² Gli audit devono essere effettuati senza preavviso. A tal fine, le autorità cantionali o i servizi incaricati della garanzia della qualità devono gestire uno strumento di amministrazione elettronica in cui gli organizzatori di formazioni obbligatorie devono registrare i propri corsi, i formatori e i partecipanti.

³ Gli esperti di garanzia della qualità possono effettuare gli audit soltanto se possiedono essi stessi nozioni pedagogico-didattiche di base e sufficienti conoscenze della formazione sottoposta ad audit. Dopo l'audit sono tenuti a fornire all'organizzatore o al docente un riscontro scritto, specificando i punti valutati positivamente o negativamente.

Art. 139 Carenze

¹ Se in un audit si constatano delle carenze, va fissato un termine entro cui l'organizzatore o il docente sono tenuti a rimediare con le opportune misure. Se non

vi riescono, l'autorità cantonale vieta loro di tenere i corsi di formazione e di perfezionamento contestati.

² Se in un audit si constatano gravi carenze, occorre verificarne l'eliminazione effettuando un audit di controllo limitato principalmente ai punti valutati negativamente.

³ Se in un audit si constata che le lezioni di guida sono impartite in maniera inadeguata, l'autorità cantonale dispone un esame di verifica del maestro conducente.

Titolo secondo: Esame pratico di conducente

Art. 140 Misure minime

¹ I Cantoni devono garantire il controllo della qualità degli esami pratici di conducente. A tale scopo:

- a. verificano ogni anno i risultati degli esami pratici di conducente svolti dagli esperti della circolazione attivi sul loro territorio;
- b. provvedono affinché ogni esperto della circolazione attivo sul loro territorio sia sottoposto da un esperto di garanzia della qualità almeno una volta l'anno ad audit durante lo svolgimento di un esame pratico di conducente. Gli esperti della circolazione che svolgono esami pratici di conducenti per diverse categorie di licenze devono essere sottoposti ad audit almeno per una categoria di licenza;
- c. adottano in caso di carenze le misure atte ad eliminarle. Se ciò non avviene, l'esperto della circolazione non può più svolgere alcun esame pratico di conducente;
- d. provvedono affinché un esperto della circolazione che da oltre due anni non ha più svolto esami pratici di conducente in una categoria di licenza, dimostri in un esame di ripetizione o in un corso di perfezionamento di disporre delle competenze necessarie.

² Nell'ambito di un audit secondo il capoverso 1 lettera b occorre valutare l'attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 72 – 76. Dopo l'audit va fornito all'esperto della circolazione un riscontro scritto sui punti valutati positivamente e negativamente.

³ I Cantoni possono delegare a terzi il controllo della qualità degli esami pratici di conducente.

Parte ottava: Disposizioni penali, finali e transitorie

Titolo primo: Disposizioni penali

Art. 141 Conducenti di veicoli a motore

¹ È punito con la multa chi:

- a. conduce un veicolo a motore per il quale non è necessaria la licenza di condurre prima di aver raggiunto l'età minima richiesta;
- b. conduce un veicolo a motore per il quale non è necessaria la licenza di condurre nonostante il divieto di farne uso;
- c. essendo autorizzato a condurre veicoli vuoti di altre categorie o filobus vuoti, trasporta persone che non sono incaricate di constatare difetti, verificare riparazioni o svolgere controlli ufficiali dei veicoli.

² È punito con la multa fino a 100 franchi chi:

- a. essendo titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o di un permesso, non notifica entro il termine prescritto i fatti che richiedono la modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non comunica entro il termine prescritto il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero;
- b. dopo aver ritrovato una licenza, non restituisce il duplicato all'autorità entro il termine prescritto;
- c. essendo titolare della licenza di condurre di categoria A limitata a 25 kW, conduce un motoveicolo con potenza del motore superiore a 25 ma non a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 ma non a 0,20 kW/kg senza che l'autorità cantonale abbia riportato nella licenza di condurre l'autorizzazione corrispondente.

³ I titolari di una licenza di condurre in prova che non possono dimostrare di aver seguito la giornata di formazione complementare secondo l'articolo 134 entro sei mesi dall'inizio del periodo di prova sono puniti, fatto salvo il capoverso 4, con una multa di:

- a. 20 franchi se la giornata di formazione complementare è stata seguita dopo più di sei mesi dal rilascio della licenza di condurre in prova;
- b. 100 franchi se la giornata di formazione complementare non è stata seguita e la data di rilascio della licenza di condurre in prova non risale a più di un anno prima;
- c. 200 franchi se la giornata di formazione complementare non è stata seguita e la data di rilascio della licenza di condurre in prova risale a più di un anno ma non più di due anni prima;
- d. 300 franchi se la giornata di formazione complementare non è stata seguita e la data di rilascio della licenza di condurre in prova risale a più di due anni prima.

⁴ Il capoverso 3 non è applicabile se il titolare della licenza ha diritto all'esonero secondo l'articolo 134 capoverso 2 e adempie all'obbligo di ripetere la formazione complementare secondo l'articolo 134 capoverso 3.

Art.142 Mancata comunicazione dello scioglimento del rapporto di tirocinio

Chi non osserva l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 44 è punito con la multa.

Art. 143 Corso di educazione stradale

Chi, senza giustificazione, non dà seguito alla convocazione al corso di educazione stradale secondo l'articolo 101 è punito con la multa.

Art. 144 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

Chi guida un veicolo con una licenza di condurre estera sebbene avesse dovuto ottenere la licenza svizzera è punito con la multa.

Titolo secondo: Disposizioni finali

Art. 145 Esecuzione

¹ Le autorità cantonali sono libere di definire la forma dei moduli contenuti negli allegati 1 e 2 nonché 5-8.

² L'USTRA emana istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. Esso prende decisioni d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia. L'USTRA emana istruzioni:

- a. sui requisiti relativi a forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa per le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre;
- b. concernenti la forma del libretto di formazione, il servizio cui ne compete l'elaborazione e il rilascio nonché le modalità del rilascio in formato cartaceo o elettronico.

³ Le annotazioni nella licenza per allievo conducente e nella licenza di condurre possono essere effettuate solo da autorità o da persone da queste autorizzate per iscritto.

⁴ L'USTRA può:

- a. esonerare dalla corsa di controllo secondo l'articolo 105 capoverso 2 e dall'esame teorico secondo l'articolo 105 capoverso 3 i conducenti provenienti da Stati che prevedono requisiti per la formazione e l'esame corrispondenti a quelli svizzeri;
- b. mettere a disposizione il catalogo delle competenze operative e il programma quadro di insegnamento per le formazioni obbligatorie e gli esami di conducente.

⁵ Le autorità cantonali possono, per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe a singole disposizioni.

Titolo terzo: Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

**Sezione 1: Titolari di una licenza di condurre secondo il diritto
previgente**

Art. 146 Obbligo di sostituzione

¹ Il titolare di una licenza di condurre cartacea (di colore blu) deve farla sostituire con una licenza secondo il nuovo diritto al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore

integrale della presente ordinanza. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l'autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione.

² Le autorità cantonali devono invitare a sostituire la licenza di condurre chi non vi ha provveduto entro il termine di cui al capoverso 1.

³ Le nuove autorizzazioni a condurre secondo l'articolo 147 sono valide a decorrere dalla data di rilascio del nuovo documento.

Art. 147 Nuove autorizzazioni a condurre dopo la sostituzione

¹ Una licenza di condurre cartacea (di colore blu) deve essere sostituita da un documento in cui figurano le nuove categorie equivalenti.

² A chi, con l'introduzione delle nuove categorie equivalenti, perde un'autorizzazione a condurre, l'autorità cantonale rilascia su richiesta una conferma scritta della validità dell'autorizzazione in questione a condizioni invariate nel traffico interno.

³ Se una licenza di condurre è sostituita dal formato carta di credito, dopo il rilascio del nuovo documento:

- a. la precedente categoria speciale M autorizza a condurre ciclomotori (nuova cat. M);
- b. la precedente categoria speciale G autorizza a condurre ciclomotori (nuova cat. M) e veicoli a motore della nuova categoria G, a condizione che il titolare abbia seguito il corso di guida di trattori secondo l'articolo 127;
- c. la precedente categoria speciale G40 autorizza a condurre ciclomotori (nuova cat. M) e veicoli della nuova categoria G;
- d. la precedente categoria speciale F autorizza a condurre veicoli a motore, eccettuati i motoveicoli, con velocità massima di 45 km/h (nuove cat. F, G e M) e motoslitte con velocità massima di 45 km/h;
- e. la precedente sottocategoria A1 con il codice «45 km/h» autorizza a condurre veicoli a motore con velocità massima di 45 km/h (nuove cat. F, M e AM);
- f. la precedente sottocategoria A1 senza il codice «45 km/h» autorizza a condurre:
 1. veicoli a motore secondo la lettera e; e
 2. veicoli a motore della nuova categoria A1. Nel caso di motoveicoli della nuova categoria A1 il rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto (art. 12) non deve essere rispettato;
- g. la precedente categoria A, limitata a motoveicoli con potenza del motore non superiore a 25 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg, autorizza a condurre motoveicoli di potenza limitata (nuova cat. A2);
- h. la precedente categoria A, limitata a motoveicoli con potenza del motore non superiore a 35 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non

superiore a 0,20 kW/kg, autorizza a condurre motoveicoli di potenza limitata (nuova cat. A2);

- i. la nuova categoria A2 ottenuta a seguito della sostituzione autorizza, dopo almeno quattro anni di possesso, al rilascio della licenza per allievo conducente della nuova categoria A, a condizione di non aver commesso in questo periodo alcuna infrazione che implica o ha implicato la revoca della licenza di condurre. Il periodo di possesso della precedente categoria A secondo le lettere g e h può essere interamente computato;
- j. la precedente categoria A autorizza a condurre veicoli a motore della nuova categoria A;
- k. la precedente sottocategoria B1 autorizza a condurre veicoli a motore della nuova categoria B1 e tricicli a motore della nuova categoria A;
- l. la precedente categoria B autorizza a condurre a titolo non professionale veicoli a motore della nuova categoria B;
- m. la precedente categoria B con il codice «121» autorizza a riportare la nuova categoria P;
- n. la precedente categoria B con il codice «122» autorizza a riportare la nuova categoria P1;
- o. la precedente sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli a motore della nuova categoria C1;
- p. la precedente sottocategoria C1 autorizza:
 - 1. con il codice «118», a condurre veicoli della nuova categoria C2 nel traffico interno,
 - 2. con il codice «109», a condurre veicoli della nuova categoria C2 nel traffico interno;
- q. la precedente categoria C autorizza a condurre veicoli a motore della nuova categoria C;
- r. la precedente sottocategoria D1 autorizza a condurre:
 - 1. a titolo professionale nel traffico interno autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto ma non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente e i posti in piedi. Questa autorizzazione è valida per un anno a decorrere dall'entrata in vigore integrale della presente ordinanza. Chi intende condurre tali veicoli anche in seguito deve ottenere la nuova categoria D,
 - 2. a titolo professionale veicoli a motore della nuova categoria D1;
- s. la precedente categoria D autorizza a condurre a titolo professionale veicoli a motore della nuova categoria D;
- t. la precedente categoria BE autorizza a condurre:
 - 1. nel traffico interno combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della nuova categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg,
 - 2. combinazioni di veicoli della nuova categoria BE;
- u. le precedenti sottocategorie C1E e D1E e categorie CE e DE autorizzano a condurre le nuove categorie corrispondenti, a condizione che il conducente

sia in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore secondo il nuovo diritto.

⁴ I titolari della precedente categoria D1 con i codici «3,5 t» e «106» o con il codice «106» mantengono le loro autorizzazioni a condizioni invariate.

⁵ La precedente categoria D limitata a una determinata tratta autorizza, dopo la sostituzione, a condurre autobus a condizioni invariate. La limitazione è soppressa se, in un esame pratico di conducente effettuato con un veicolo per gli esami della nuova categoria D (all. 11 cifra IV), si accerta la capacità del candidato di condurre autobus senza limitazioni. È ammesso a questo esame chi ha condotto tali veicoli nel traffico di linea regionale per un anno e ha concluso la formazione pratica di guida per conducenti di autobus. Sono esonerate dall'esame le persone che hanno ottenuto il certificato di capacità per il trasporto di persone conformemente all'ordinanza del 15 giugno 2007¹¹ sull'ammissione degli autisti.

⁶ Il titolare di una licenza di condurre di categoria C1 rilasciata anteriormente al 1° aprile 2003 o della precedente sottocategoria C1 è esonerato dall'esame pratico di conducente per l'ottenimento della categoria P o P1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare secondo il diritto previgente.

Art. 148 Titolari di una licenza di condurre in prova; rilascio della licenza di condurre definitiva

¹ Ai titolari di una licenza di condurre in prova che fino al giorno precedente l'entrata in vigore degli articoli 121-123 e 133-135 non hanno seguito nessuna delle giornate di formazione complementare prescritte dal diritto previgente, l'autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre definitiva, a condizione che, conformemente all'articolo 112, ne sia attestata la partecipazione alla formazione tecnica di base per la guida di automobili di cui agli articoli 121-123 e all'allegato 9 numero 3 nonché alla giornata di formazione complementare di cui agli articoli 133-135 e all'allegato 9 numero 7.

² Ai titolari di una licenza di condurre in prova che fino al giorno precedente l'entrata in vigore degli articoli 121-123 e 133-135 non hanno seguito la prima giornata di formazione complementare prescritta dal diritto previgente, l'autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre definitiva, a condizione che, conformemente all'articolo 112, ne sia attestata la partecipazione alla formazione tecnica di base per la guida di automobili di cui agli articoli 121-123 e all'allegato 9 numero 3.

Art. 149 Conducenti di ciclomotori; esame medico di idoneità alla guida

L'obbligo di sottoporsi alla visita di controllo secondo l'articolo 79 capoverso 1 lettera b non sussiste per i titolari di una licenza di condurre per ciclomotori rilasciata anteriormente al 1 aprile 2003.

¹¹ RS 741.521

Art. 150 Esami di verifica dell' idoneità alla guida

¹ L' autorità cantonale può rinunciare a revocare la licenza di condurre secondo l' articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr se i titolari che non soddisfano i requisiti medici minimi di cui all' allegato 1 dell' ordinanza del 27 ottobre 1976 sull' ammissione alla circolazione nella versione modificata del 1° luglio 2015 soddisfano quelli prescritti all' allegato 1 della stessa ordinanza nella versione del 1° aprile 2016 e non hanno commesso infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale riconducibili al fatto di non soddisfare i nuovi requisiti medici minimi.

² L' autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre per altre categorie dello stesso o di un gruppo medico inferiore secondo l' allegato 1 dell' ordinanza del 27 ottobre 1976 sull' ammissione alla circolazione nella versione del 1° aprile 2016 ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici di cui all' allegato 1 dell' ordinanza sull' ammissione alla circolazione nella versione del 1° aprile 2016 che soddisfano i requisiti medici minimi ivi prescritti ma non quelli secondo l' allegato 1 della stessa ordinanza nella versione modificata del 1° luglio 2015.

Art. 151 Rilascio di una licenza di condurre secondo il nuovo diritto

L' autorità cantonale rilascia un nuovo documento:

- a. se vengono accertati cambiamenti ai sensi dell' articolo 80; o
- b. dopo la scadenza del periodo di revoca, se la licenza di condurre revocata non era stata rilasciata in formato carta di credito.

Sezione 2: Persone che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre secondo il diritto previgente

Art. 152 Trattamento della domanda da parte dell' autorità cantonale

Se una domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre è presentata entro il giorno precedente l' entrata in vigore dell' articolo 4, ma la licenza per allievo conducente è rilasciata più tardi o, in caso non sia prescritta, è la persona ad essere ammessa più tardi all' esame pratico di conducente, dall' entrata in vigore dell' articolo 4 la domanda è considerata come un' iscrizione per il rilascio della categoria corrispondente conformemente al nuovo diritto. L' autorità cantonale verifica se sono soddisfatti i requisiti per il rilascio secondo gli articoli 5-8 e attesta, se del caso, l' avvenuta iscrizione (all. 2).

Art. 153 Corso di teoria della circolazione

¹ Chi vuole ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre di categoria A1, A2, A, B1 o B e fino al giorno precedente l' entrata in vigore dell' articolo 4 non ha superato l' esame teorico di base, per iscriversi al predetto esame deve dimostrare di aver seguito il corso di teoria della circolazione secondo gli articoli 118-120, sempre che non ne sia esonerato.

² Chi vuole ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre di categoria A1, A2, A, B1 o B ed entro il giorno precedente l'entrata in vigore dell'articolo 4 ha superato l'esame teorico di base, ma non ha seguito il corso di teoria della circolazione, per iscriversi all'esame pratico di conducente deve dimostrare di aver seguito il corso di teoria della circolazione asecondo gli articoli 118-120, sempre che non ne sia esonerato.

Art. 154 Licenza di condurre in prova o licenza di condurre definitiva

A chi, entro il giorno precedente l'entrata in vigore degli articoli 121-123 e 133-135, ha presentato la domanda per una licenza per allievo conducente di categoria A o B, ma non ha ancora superato l'esame pratico di conducente, l'autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre definitiva, a condizione che, conformemente all'articolo 112, ne sia attestata la partecipazione alla formazione tecnica di base per la guida di automobili secondo gli articoli 121-123 e l'allegato 9 numero 3 e la giornata di formazione complementare secondo gli articoli 133-135 e l'allegato 9 numero 7.

Sezione 3: Titolari di una licenza per allievo conducente secondo il diritto previgente

Art. 155 Licenza per allievo conducente della precedente categoria A per motoveicoli con potenza del motore limitata

La licenza per allievo conducente della precedente categoria A per motoveicoli con potenza del motore non superiore a 35 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg autorizza a effettuare corse di scuola guida con motoveicoli della nuova categoria A2.

Art. 156 Rilascio di altre licenze per allievo conducente dopo la scadenza della prima

¹ Se una prima licenza per allievo conducente delle precedenti sottocategorie C1, C1E, D1 o D1E o categorie B, BE, C, CE, D o DE rilasciata entro il giorno precedente l'entrata in vigore degli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 1, 23 capoverso 2, 24 capoverso 1, 25 capoverso 2, 26 capoverso 2, 27 capoverso 1, 29 capoverso 3, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2 e 32 capoverso 1 è scaduta e, a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, il titolare si iscrive per il rilascio di una seconda licenza della nuova categoria corrispondente, l'autorità cantonale verifica se sono soddisfatti i requisiti necessari secondo il diritto previgente e rilascia, se del caso, una licenza per allievo conducente di validità illimitata.

² La seconda licenza per allievo conducente è ritirata a titolo preventivo se sussistono i presupposti di cui all'articolo 10 capoverso 2 o 11 capoverso 2.

Sezione 4: Corso di pronto soccorso

Art. 157 Organizzatori

Le organizzazioni che dispongono di un'autorizzazione dell'USTRA per impartire corsi di pronto soccorso secondo il diritto previgente possono, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 117, svolgere tali corsi ancora per un anno senza il riconoscimento di cui all'allegato 9 numero 1.3.

Art. 158 Docenti

¹ Gli organizzatori di corsi di pronto soccorso possono impiegare come docenti persone autorizzate dal diritto previgente a impartire lezioni sulle misure salvavita immediate, anche se esse non possono dimostrare di aver conseguito una formazione secondo l'allegato 9 numero 1.42.

² I docenti giusta il capoverso 1 devono seguire corsi di perfezionamento secondo il nuovo diritto entro cinque anni dall'inizio del periodo di validità del loro attestato di competenza.

Sezione 5

Art. 159

-

Sezione 6: Maestri conducenti

Art. 160 Categoria B

¹ I titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria B che hanno già impartito lezioni di guida teoriche o pratiche prima dell'entrata in vigore degli articoli 110-132 e intendono proseguire questa attività sotto il nuovo diritto devono dimostrare di aver conseguito la post-qualificazione conformemente all'allegato 14 cifra I.1. La prova è fornita se il maestro conducente ha seguito un corso riconosciuto dall'organizzazione del mondo del lavoro competente e ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento della post-qualificazione.

² Se il maestro conducente adempie all'obbligo di post-qualificazione, il relativo corso è computato nel periodo di perfezionamento corrente o successivo secondo l'articolo 22a OFoG. In caso di mancato o parziale adempimento del suddetto obbligo, l'abilitazione a maestro conducente è revocata fino al conseguimento della post-qualificazione.

Art. 161 Categoria A

¹ I titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria A che hanno già impartito la formazione pratica di base per allievi motociclisti secondo il diritto previgente prima dell'entrata in vigore degli articoli 124-126 e intendono proseguire questa attività sotto il nuovo diritto devono dimostrare di aver seguito il perfezionamento conformemente all'allegato 14 cifra II. La prova è fornita se il

maestro conducente ha seguito un corso riconosciuto dall'organizzazione del mondo del lavoro competente e ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento del perfezionamento.

² Se il maestro conducente adempie all'obbligo di perfezionamento, il relativo corso è computato nel periodo di perfezionamento corrente o successivo secondo l'articolo 22a OFoG. In caso di mancato o parziale adempimento del suddetto obbligo, si procede secondo l'articolo 26 capoverso 1 OFoG.

Art. 162 Maestri conducenti dell'esercito

Le autorizzazioni rilasciate ai maestri conducenti dell'esercito secondo il diritto previgente per esercitare la propria attività senza abilitazione a maestro conducente restano valide.

Art. 163 Riconoscimento dei corsi di post-qualificazione e di perfezionamento

¹ L'organizzazione del mondo del lavoro competente:

- a. riconosce un corso di post-qualificazione secondo l'articolo 160 o un corso di perfezionamento secondo l'articolo 161, a condizione che questi siano stati seguiti presso una scuola professionale per maestri conducenti o un centro di perfezionamento per maestri conducenti da essa designati;
- b. può designare soltanto scuole professionali o centri di perfezionamento che si attengono ai contenuti e ai piani di svolgimento dei corsi da essa sviluppati;
- c. deve, nell'elaborazione dell'impianto dei corsi, osservare le prescrizioni di cui all'allegato 14 cifre I.1 e II.

² L'impianto dei corsi deve essere approvato dall'USTRA.

Art. 164 Esonero dai corsi di post-qualificazione e di perfezionamento

L'obbligo di seguire corsi di post-qualificazione secondo l'articolo 160 o di perfezionamento secondo l'articolo 161 non sussiste per i titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria A o B che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, hanno già acquisito le competenze operative di cui all'allegato 14 cifre I.1 e II in un'altra formazione e sono in grado di dimostrarlo.

Sezione 7: Esperti della circolazione

Art. 165 Post-qualificazione

¹ Gli esperti della circolazione che hanno già svolto esami pratici di conducente prima dell'entrata in vigore degli articoli 72-76 e intendono proseguire questa attività sotto il nuovo diritto devono dimostrare di aver conseguito la post-qualificazione conformemente all'allegato 14 cifra I.2. La prova è fornita se

l'esperto della circolazione ha seguito un corso organizzato dai Cantoni e dimostra il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento della post-qualificazione.

² I Cantoni possono designare terzi cui delegare l'organizzazione dei corsi di post-qualificazione. Essi devono garantire che i corsi offerti da terzi siano impostati in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e l'acquisizione delle competenze operative di cui all'allegato 14 cifra I.2.

³ La post-qualificazione può essere interamente computata nel perfezionamento obbligatorio (all. 13 n. 9).

Sezione 8: Moderatori

Art. 166 Post-qualificazione

¹ I moderatori che prima dell'entrata in vigore degli articoli 133-135 hanno già impartito corsi di formazione complementare secondo gli articoli 27a-27g previgenti e intendono condurre la giornata di formazione complementare secondo l'allegato 9 numero 7 devono dimostrare di aver conseguito la post-qualificazione conformemente all'allegato 14 cifra I.3. La prova è fornita se il moderatore ha seguito un corso presso un organizzatore designato dall'autorità cantonale e dimostra il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento della post-qualificazione.

² I centri di perfezionamento per moderatori che vogliono essere designati dall'autorità cantonale quali organizzatori di corsi di post-qualificazione per queste figure devono presentare una domanda scritta allegando documenti da cui risultino contenuti e piani di svolgimento dei corsi. La domanda può essere accolta soltanto se i contenuti e i piani di svolgimento consentono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e l'acquisizione delle competenze operative di cui all'allegato 14 cifra I.3.

³ La post-qualificazione può essere interamente computata nel perfezionamento obbligatorio (all. 1a n. 2.1712 OFoG) del periodo corrente o successivo.

II

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 15.

III

Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il

² Gli articoli ... entrano in vigore il

Lo scaglionamento effettivo dipende da diversi fattori.

Allegato I
(art. 4 cpv. 1)

Iscrizione

1 Dati personali

Cognome (anche cognome da nubile): _____

Nome: _____

Eventuali cognomi precedenti: _____

Cognome dei genitori: _____

Data di nascita:
(giorno/mese/anno) _____

Indirizzo nel luogo di domicilio: _____

NPA/Luogo di domicilio: _____

Indirizzo nel luogo di lavoro:
(solo dimoranti settimanali) _____

NPA/Luogo di domicilio: _____

Comune di origine:
(Cittadini stranieri: Paese di origine)

Domicilio precedente: _____

_____ fino al: _____

Foto attuale formato
passaporto

(35×45 cm)

Firma:

Campo del modulo
per la scansione della firma

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

di categoria: AM A1 A2 A B1 B BE
C1 C2 C1E C CE D1 D1E

D DE P P1 F G M

e dichiara:

2 Licenze già rilasciate

2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?

Sì No

2.2 In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?

.....

2.3 Cantone o Stato di rilascio:

.....

2.4 Data di rilascio:

.....

2.5 In caso di conversione della licenza di condurre estera: in quale Stato ha superato l'esame di conducente?

.....

3 Pratica di guida

Categorie A2, A, D1, D, P1 e P

Ha pratica nella guida di veicoli delle categorie sotto indicate? In caso affermativo, da quanto tempo?

A1	anni	mesi
A2	anni	mesi
B	anni	mesi
B1	anni	mesi
C	anni	mesi
C1	anni	mesi
F	anni	mesi
Filobus	anni	mesi

4 Provvedimenti

No Sì

Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli?

5 Malattie, disabilità e assunzione di sostanze

5.1 Soffre di una delle seguenti malattie o è sotto trattamento medico per:

No Sì
(osservazioni)

- | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| | – diabete mellito o altre malattie metaboliche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie cardiovascolari (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco, ecc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie oftalmologiche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie degli organi respiratori (esclusi i raffreddamenti)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie degli organi addominali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie renali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – eccessiva sonnolenza diurna? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – dolori cronici? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, agli arti)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, della memoria, della capacità di reazione, ecc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 | Ha o ha avuto: | | | |
| | – problemi legati all'alcol, agli stupefacenti e/o medicinali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – Se sì: segue o ha seguito un trattamento (terapia di disintossicazione/trattamento ambulatoriale)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniaca o depressiva grave ecc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – Se sì: segue o ha seguito un trattamento (ospedaliero o ambulatoriale)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – epilessia o crisi analoghe? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | – svenimenti/stati di debolezza/malattie con eccessiva sonnolenza? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.3 | Soffre di altre malattie o disabilità che potrebbero ostacolarla nella guida sicura di un veicolo? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

5.4 Osservazioni o integrazioni alle informazioni fornite:

.....
In caso di risposta affermativa a una delle domande da 5.1 a 5.3, si deve allegare alla presente un rapporto del medico curante (altrimenti la domanda va trasmessa imperativamente a un medico riconosciuto almeno di livello 3).

5.5 Esame della vista (valido 24 mesi):

5.51 Acuità visiva:

Da lontano: non corr.: corr.:
a destra: a sinistra: a destra: a sinistra:

5.52 Campo visivo orizzontale 1° gruppo medico ≥ 120 >
2° gruppo medico ≥ 140 >
Difetti campimetrici no sì a destra a sinistra
 verso l'alto verso il basso

5.53 Motilità oculare verificata verso destra in alto, al centro e in basso e verso sinistra in alto, al centro e in basso

Diplopia no sì, direzione:

5.54 Osservazioni.....

5.55 Valutazione Requisiti del:

1° gruppo medico 2° gruppo medico
 soddisfatti senza ausilio visivo soddisfatti senza ausilio visivo
 soddisfatti solo con ausilio visivo soddisfatti solo con ausilio visivo
 non soddisfatti non soddisfatti

Data: Timbro e firma:

6 Tutela e curatela

È minorenni o sotto curatela generale? Sì No

Nome e indirizzo del rappresentante legale:
.....

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo d'iscrizione in maniera veritiera:

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale:

.....

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

Il servizio autorizzato a ricevere la presente iscrizione deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre (art. 5 cpv. 1).

Identità certificata:

.....

(timbro e firma)

Documenti allegati

(contrassegnare la casella corrispondente)

- Eventualmente: certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso
 - trasmesso per via elettronica
- Apprendisti che si avvalgono di una deroga in virtù della formazione di base frequentata: copia del contratto di tirocinio approvato dall'autorità competente
- Perizia medica
- Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera

Attestato d'iscrizione

Dati personali	
Cognome:	
Nome:	
Data di nascita: (giorno/mese/anno)	
Indirizzo esatto, NPA, luogo di domicilio o di dimora:	
Numero di identificazione personale riportato nel registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre:	
<i>è candidato al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della(e) seguente(i) categoria(e):</i>	

AM	<input type="checkbox"/>	A1	<input type="checkbox"/>	A2	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B1	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	BE	<input type="checkbox"/>
C1	<input type="checkbox"/>	C2	<input type="checkbox"/>	C1E	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	CE	<input type="checkbox"/>	D1	<input type="checkbox"/>	D1E	<input type="checkbox"/>
D	<input type="checkbox"/>	DE	<input type="checkbox"/>	P	<input type="checkbox"/>	P1	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>

Condizioni:	
Limitazioni:	
Autorizzazioni:	

Luogo e data:		Timbro e firma dell'autorità cantonale:	
---------------	--	---	--

Attenzione:

L'esame teorico di base può essere sostenuto solo dopo aver frequentato il corso di teoria della circolazione. La data dell'esame può essere riservata solo online.

Login:

Password:

Allegato 3
(art. 8, 47, 48, all. 1 n. 5.5 e all. 13 n. 3.14)

Requisiti medici minimi

Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre

	1° gruppo	2° gruppo
	Licenza di condurre delle categorie: AM, A1, A2, A, B, B1, F, G e M	a. Licenza di condurre delle categorie: C1, C2, C, D1, D, P e P1 b. Esperti della circolazione
1 Vista		
1.1 Acuità visiva	occhio più sano: 0,5/occhio meno sano: 0,2 (misurati separatamente) Visione monocolare (inclusa un'acuità visiva dell'occhio meno sano < 0,2): 0,6	occhio più sano: 0,8/occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente)
1.2 Campo visivo	Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi. Visione monocolare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.	Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.
1.3 Diplopia	Nessuna limitazione legata alla diplopia.	Motilità oculare normale (nessuna diplopia)
1.4 Visione crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante della visione crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.	

	1° gruppo	2° gruppo
2 Udito		Percezione della voce di conversazione a 3 m da ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio, a 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.
3 Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.
4 Disturbi psichici	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale.	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.
5 Disturbi cerebrali di origine organica	Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.

	1° gruppo	2° gruppo
6 Malattie neurologiche	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.
7 Malattie cardiache e circolatorie	Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in un peggioramento dello stato di salute generale permanente o parossistico. Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.	Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca. Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.

	1° gruppo	2° gruppo
8 Malattie metaboliche	<p>In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussione sulla guida.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o D1.</p> <p>Per la categoria C o C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
9 Malattie degli organi respiratori e addominali	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
10 Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore	<p>Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.</p>	

Conducenti di veicoli per i quali non è necessaria una licenza di condurre

Vista	Acuità visiva di un occhio con o senza correzione di 0,2; nessuna limitazione rilevante del campo visivo
--------------	--

Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone ultrasessantenni (art. 79 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

- a. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS¹², ONC¹³, OAPC, disposizioni d'esecuzione cantonali);
- b. conoscenza delle procedure amministrative tra l'autorità cantonale e il medico preposto;
- c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura;
- d. conoscenza della procedura relativa all'esecuzione della visita;
- e. capacità di valutare l'idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (all. 3) nei singoli gruppi diagnostici e di rilevare un'assunzione di sostanze problematiche;
- f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di ultrasessantenni e capacità di valutare l'idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
- g. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l'idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
- h. conoscenza delle condizioni che l'autorità cantonale può imporre;
- i. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (all. 7).

¹² RS 741.013

¹³ RS 741.11

Allegato 5
(art. 49 e 79 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie AM, A1, A2, A, B, B1, F, G e M

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:..... Nome: Data di nascita:..... NPA/Domicilio: Indirizzo:

A. Anamnesi

Malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

- 1 *Stato generale di salute / impressione generale:*

- 2 *Vista*
 Da lontano:
 A destra: non corr.: corr.:
 A sinistra: non corr.: corr.:
 Visione monoculare:
 Diplopia:
 Reazione alla luce:
 Motilità:
 Campo visivo:

- 3 *Pelle*
 Siti di iniezione:
 Anomalie del setto nasale:

Macchie epatiche:

Altre anomalie:

4 *Psiche*

Umore:

Stato di eccitazione:

Attenzione:

Concentrazione:

Memoria:

Deficit cognitivi:

Indizi di demenza incipiente:

Altre anomalie:

5 *Sistema nervoso*

Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi):

Sensibilità (senso della vibrazione e della posizione):

Camminata lungo una linea:

Segni vegetativi / tremore:

6 *Sistema cardiovascolare*

Polso:

Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico:

Polsi periferici:

Auscultazione / area cardiaca:

Vene:

Segni di insufficienza:

7 *Organi respiratori*

Torace:

Vie respiratorie superiori:

Auscultazione:

Percussione:

8 *Organi addominali*

Dimensioni del fegato:

Altre anomalie:

9 *Apparato locomotore*

Alterazioni:

Paralisi:

Conseguenze di infortuni:

Limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare movimenti della testa):

10 *Altre anomalie*

.....

Ulteriori accertamenti (se debitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B / Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

.....

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Risultato dell'esame medico
Categorie C1, C2, C, D1, D, P e P1

Esperti della circolazione

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
NPA/Domicilio: Indirizzo:

A. Anamnesi

Malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1 *Stato di salute generale / impressione generale:*

.....

2 *Vista*

Da lontano:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

3 *Udito*

Voce di conversazione: metri (a destra / a sinistra)

Voce sussurrata: metri (a destra / a sinistra)

Malattie dell'orecchio interno o medio:

-
- 4 *Pelle*
Siti di iniezione:
Anomalie del setto nasale:
Macchie epatiche:
Altre anomalie:
- 5 *Psiche*
Umore:
Stato di eccitazione:
Attenzione:
Concentrazione:
Memoria:
Deficit cognitivi:
Indizi di demenza incipiente:
Altre anomalie:
- 6 *Sistema nervoso*
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi):
Sensibilità (senso della vibrazione e della posizione):
Camminata lungo una linea:
Segni vegetativi / tremore:
- 7 *Sistema cardiovascolare*
Polso:
Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico:
Polsi periferici:
Auscultazione / area cardiaca:
Vene:
Segni di insufficienza:
- 8 *Organi respiratori*
Torace:
Vie respiratorie superiori:
Auscultazione:
Percussione:

9 *Organi addominali*

Dimensioni del fegato:

Altre anomalie:

10 *Apparato locomotore*

Alterazioni:

Paralisi:

Conseguenze di infortuni:

Limitazioni funzionali e locomotorie:

11 *Altre anomalie*

.....

Ulteriori accertamenti (se debitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B / Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

.....

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Allegato 7
(art. 8, 49, 79 e all. 13 n. 3.14)

Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida

(notifica all'autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:.....
Nome:
Data di nascita:.....
NPA/Domicilio: Indirizzo:

1 *Risultati*

1.1 Acuità visiva:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

1.2 Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, quali ad esempio:

- limitazioni del campo visivo
- malattia progressiva degli occhi
- abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicinali
- epilessia o altre malattie neurologiche
- diabete
- disturbi dello stato di coscienza
- malattie psichiche
- sincope
- sonnolenza
- sviluppo di demenza
- deficit cognitivi

Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida:

.....

2 *Conclusioni*

2.1 I requisiti medici minimi (allegato 3)

del 1° gruppo medico

(A, A1, B, B1, F, G, M) sono:

del 2° gruppo medico

(D, D1, C, C1, P, P1, esperti della circolazione) sono:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> soddisfatti | <input type="checkbox"/> soddisfatti |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo alle condizioni sottostanti (n. 3) | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo alle condizioni sottostanti (n. 3) |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti
Breve motivazione:
.....
.....
..... | <input type="checkbox"/> non soddisfatti
Breve motivazione:
.....
.....
..... |

- 2.2 Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da un medico riconosciuto di livello 3 o 4
- Sussistono seri dubbi circa l' idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento

3 *Condizioni*

3.1 Indossare un ausilio visivo per:

- il 1° gruppo medico il 2° gruppo medico

3.2 Visita di controllo periodica presso:

- medico di livello 1 medico specialista in
.....

Comunicazione del risultato della visita di controllo all' autorità cantonale tra
..... mese/i

- 3.3 Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia):
.....

4 *Visita di controllo successiva*

- Intervalli conformi alla presente ordinanza
- Intervalli più frequenti di quelli previsti dalla presente ordinanza:

Prossima visita di controllo tra mese/i effettuata da un medico riconosciuto di livello

Data dell' esame:

.....

Global Location Number (GLN) del medico:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Allegato 8
(art. 49 cpv. 4 lett. b e 88 cpv. 1 lett. c)

Certificato oftalmologico

(notifica all'autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:.....	
Nome:	
Data di nascita:.....	
NPA/Domicilio:	Indirizzo:

A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 3 sono stati verificati per:

- il 1° gruppo medico (AM, A1, A2, A, B1, B, F, G, M)
- il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, C2, P, P1, esperti della circolazione)

B. Risultati

1 Per tutte le categorie di licenze

1.1 Acuità visiva

Da lontano:	non corr.:	corr.:	
	a destra:	a sinistra:	a destra: a sinistra:

1.2 Campo visivo: soddisfa i requisiti minimi secondo l'allegato 3 per:
 il 1° gruppo medico il 2° gruppo medico
 è limitato*:

1.3 Motilità oculare: senza limitazioni con limitazioni*

1.4 Diplopia: no sì*

* Alla voce «osservazioni» indicare lo stato oculare cui sono dovute le limitazioni.

Osservazioni:

C. Valutazione

- Requisiti visivi minimi secondo l'allegato 3 per:
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> il 1° gruppo medico: | <input type="checkbox"/> il 2° gruppo medico: |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti | <input type="checkbox"/> non soddisfatti |
| <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico secondo l'articolo 51. | <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico secondo l'articolo 51. |

Data dell'esame:

.....

Global Location Number (GLN) del medico:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Formazioni obbligatorie

1. Corso di pronto soccorso

1.1 Competenze operative

Gli allievi:

1.12 procedono in caso di incidente a una valutazione della situazione, mettono in sicurezza il luogo dell'incidente in modo tale da evitare incidenti successivi e allertano i soccorsi;

1.13 adottano le misure fondamentali atte a garantire le funzioni vitali di una persona ferita fino all'arrivo del medico.

1.2 Contenuti di apprendimento

1.21 Misure di salvataggio nel corretto ordine di successione (valutazione della situazione, messa in sicurezza del luogo dell'incidente, allertamento)

1.22 Misure salvavita immediate secondo le conoscenze attuali e le prescrizioni in materia di medicina e di salvataggio: in particolare, valutazione delle condizioni del paziente, collocamento corretto, respirazione artificiale in caso di arresto respiratorio, provvedimenti in caso di gravi emorragie e basi del massaggio cardiaco

1.3 Organizzatori

1.31 Requisiti per il riconoscimento

Un organizzatore è riconosciuto se sono soddisfatti i requisiti di cui al numero 8.1.

1.32 Domanda di riconoscimento

Chi vuole essere riconosciuto come organizzatore deve presentare una domanda conformemente al numero 8.2.

1.33 Procedura di riconoscimento

Per quanto concerne la procedura di riconoscimento fa fede il numero 8.3.

1.34 Obbligo di comunicazione

L'organizzatore sottostà all'obbligo di comunicazione giusta il numero 8.4.

1.35 Revoca del riconoscimento

Per quanto concerne il riconoscimento fa fede il numero 8.5.

1.4 Docenti, assistenti

1.41 Competenze operative

I docenti tengono il corso di pronto soccorso in base al programma di insegnamento di cui al numero 8.1113 con competenza e secondo metodi pedagogico-didattici appropriati. Essi incoraggiano i partecipanti a prestare attivamente aiuto in caso di incidente.

Gli assistenti dispensano, sotto la responsabilità del docente, singoli elementi del corso di pronto soccorso in base al programma di insegnamento di cui al numero 8.1113 con competenza e secondo metodi pedagogico-didattici appropriati. Essi incoraggiano i partecipanti a prestare attivamente aiuto in caso di incidente.

1.42 Formazione

Chi intende svolgere l'attività di docente deve soddisfare i seguenti requisiti:

1.421 aver conseguito una qualifica professionale nell'ambito sanitario o del salvataggio oppure aver seguito una formazione specifica di almeno quattro giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata, conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale;

1.422 aver seguito una formazione metodologico-didattica di almeno tre giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata, conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale o una formazione equivalente.

Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Chi intende svolgere l'attività di assistente deve soddisfare i seguenti requisiti:

1.423 aver conseguito una qualifica professionale nell'ambito sanitario o del salvataggio oppure aver seguito una formazione specifica di almeno due giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata, conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale o del servizio da essa incaricato;

1.424 aver seguito una formazione metodologico-didattica di almeno una giornata di sette ore, comprese le pause di breve durata, conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale o del servizio da essa incaricato o una formazione equivalente.

Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

1.43 Perfezionamento

Dall'inizio dell'attività di insegnamento in corsi di pronto soccorso i docenti devono seguire ogni quattro anni corsi di perfezionamento di almeno sei giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata. Di tali giornate quattro devono trattare tematiche medico-tecniche e due tematiche metodologico-didattiche.

Dall'inizio dell'attività di insegnamento in corsi di pronto soccorso gli assistenti devono seguire ogni quattro anni corsi di perfezionamento di almeno sei giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata. Due giornate di sette ore devono trattare tematiche medico-tecniche e una giornata di sette ore tematiche metodologico-didattiche.

Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Chi intende riprendere l'attività di docente o assistente dopo un'interruzione di oltre quattro anni deve prima dimostrare di aver seguito i corsi di perfezionamento prescritti. Sono computati i corsi di perfezionamento seguiti nei quattro anni precedenti.

1.44 Avanzamento degli assistenti

Chi ha concluso la formazione di assistente e intende svolgere l'attività di docente deve soddisfare i seguenti requisiti:

1.441 aver conseguito una qualifica professionale nell'ambito sanitario o del salvataggio oppure aver seguito una formazione specifica integrativa di almeno due giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata, conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale o del servizio da essa incaricato;

1.422 aver seguito una formazione metodologico-didattica di almeno due giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata, conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale o del servizio da essa incaricato oppure una formazione equivalente.

Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

1.5 Svolgimento

1.51 Il locale di insegnamento deve essere adatto allo svolgimento di esercizi pratici (ad es. dimensioni).

1.52 I contenuti di apprendimento devono essere trasmessi in modo mirato con l'ausilio di esercizi pratici (30% teoria, 70% esercizi pratici). Per garantire che tutti i partecipanti possano svolgere gli esercizi pratici si deve disporre di materiale didattico sufficiente e di buona qualità.

1.52 Una classe non può essere composta da più di 12 allievi. Se l'istruttore è assistito da una seconda persona, sono ammessi 20 allievi.

1.6 Termine di attuazione per nuove prescrizioni

Se le autorità cantonali o i servizi da esse incaricati di espletare la procedura di riconoscimento modificano le prescrizioni concernenti il corso di pronto soccorso (ad es. introduzione di un nuovo protocollo di valutazione dei pazienti) occorre fissare anche un termine adeguato per la loro attuazione.

2. Corso di teoria della circolazione

2.1 Competenze operative

Gli allievi conducenti:

- 2.11 sanno quali competenze operative devono acquisire durante la formazione di guida e come possono organizzarla. Sono motivati a studiare le norme della circolazione in maniera approfondita;
- 2.12 applicano i principi di base di visione stradale. Sono consapevoli delle conseguenze sulla guida della mancanza di attenzione e di abilità alla guida. Sono consapevoli dei propri motivi di guida e della propria responsabilità nella circolazione stradale;
- 2.13 sono in grado di valutare gli altri utenti della strada in situazioni di traffico concrete (riprodotte in immagini, film o animazioni) e desumerne il comportamento più sicuro da adottare nella situazione corrispondente;
- 2.14 sono in grado di riconoscere i pericoli in situazioni di traffico concrete (riprodotte in immagini, film o animazioni) e desumerne il comportamento più sicuro da adottare nella situazione corrispondente.

2.2 Contenuti di apprendimento

2.2.1 Modulo 1

Motivi di guida, requisiti in materia di guida sicura, disposizioni giuridiche e svolgimento della formazione di guida, utilizzo del libretto di formazione, responsabilità del conducente, norma fondamentale secondo l'articolo 26 LCStr (importanza e riconoscimento delle norme della circolazione)

2.2.3 Modulo 2

Percezione nel traffico, abilità alla guida (forma fisica e mentale, condizioni psicofisiche, effetto di sostanze psicotrope, sanzioni e altre conseguenze giuridiche in caso di guida nonostante inabilità), attenzione (tempi di reazione, distrazione), fattori che influenzano stile e comportamento di guida (motivi di guida, circostanze concomitanti)

2.2.4 Modulo 3

Osservare e valutare gli altri utenti della strada, comportamento nei confronti degli utenti più deboli, motociclisti quale categoria di utenti particolarmente a rischio (cause di incidenti frequenti autoveicolo-motoveicolo, prevenzione), percezione dei pericoli

2.2.5 Modulo 4

Fonti di pericolo frequenti: altri utenti della strada, tipi di strada particolari, condizioni meteorologiche e stradali; evitare e gestire situazioni pericolose (percezione e valutazione delle situazioni di traffico, prudenza, adattamento della velocità)

2.3 Organizzatori

- 2.3.1 Gli organizzatori devono segnalare per iscritto all'autorità cantonale la data di avvio del corso e allegare la documentazione relativa a:

- 2.311 locale di insegnamento (indirizzo, numero di posti, installazioni, ecc.);
- 2.312 organizzazione del corso e costi;
- 2.313 materiale didattico utilizzato;
- 2.314 maestri conducenti impiegati.
- 2.32 Chi intende organizzare il corso di teoria della circolazione con modulo di e-learning integrato deve inoltre dimostrare che sono soddisfatti i requisiti per il riconoscimento di cui al numero 8.121.
- 2.4 Svolgimento
- 2.41 L'ordine di successione dei moduli di formazione non può essere modificato.
- 2.42 Il locale di insegnamento deve soddisfare gli attuali requisiti in materia di sicurezza, salute e igiene ed essere dotato degli ausili tecnici solitamente usati per impartire le lezioni.
- 2.43 Il materiale didattico deve illustrare i contenuti di apprendimento da trasmettere nel modo più realistico possibile (strumenti di insegnamento e di apprendimento multimediali e interattivi). Esso deve essere approvato dall'autorità cantonale.
- 2.44 Una classe non può essere composta da più di 12 allievi.
- 2.45 Il maestro conducente deve disporre di un programma di insegnamento che precisa le competenze e i contenuti di apprendimento da trasmettere secondo i numeri 2.1 e 2.2 e documenta il piano di svolgimento prefissato nonché i metodi di insegnamento adottati.
- 2.46 Ogni partecipante deve ricevere una documentazione adeguata per uso personale.

3. Formazione tecnica di base per la guida di automobili

3.1 Competenze operative

Gli allievi conducenti:

- 3.11 sono consapevoli delle forze fisiche che agiscono sulla guida e dei limiti cui sono di conseguenza soggetti. Valutano correttamente lo spazio di frenata e la distanza di arresto ed eseguono una frenata a fondo;
- 3.12 prima di mettersi in viaggio adottano accorgimenti per risparmiare carburante durante la guida e riflettono su come impiegare il veicolo nel massimo rispetto dell'ambiente: guidano con prudenza e applicano i principi di una guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

3.2 Contenuti di apprendimento

La formazione tecnica di base comprende:

- 3.21 la corretta valutazione e la constatazione dello spazio di frenata e della distanza di arresto tenendo conto delle condizioni meteorologiche e stradali e delle forze fisiche che agiscono sulla guida nonché l'apprendimento della frenata a fondo (modulo 1);
- 3.22 la teoria e la pratica di una guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico (modulo 2).
- 3.3 Organizzatori
Gli organizzatori devono segnalare per iscritto all'autorità cantonale la data di avvio del corso e allegare la documentazione relativa a:
- 3.31 piazzale di esercitazione normalmente utilizzato per il modulo 1 (luogo, punto d'incontro, installazioni, ecc.);
- 3.32 organizzazione del corso e costi;
- 3.33 maestri conducenti impiegati.
- 3.4 Svolgimento
- 3.41 Principi fondamentali
I contenuti di apprendimento devono essere trasmessi fin dall'inizio della formazione di guida, le competenze operative vanno acquisite successivamente. I principali contenuti di apprendimento dei moduli 1 e 2 devono essere approfonditi e assimilati mediante esercitazioni pratiche.
- 3.42 Modulo 1
Il modulo 1 deve svolgersi su un piazzale che:
- 3.421 soddisfi tutti i requisiti di cui al numero 7.41; o
- 3.422 presenti una pista d'accesso all'area d'azione di lunghezza tale da consentire una velocità stabilizzata di 50 km/h e permetta di svolgere un'esercitazione senza pericoli nonché di trasmettere le competenze operative prescritte.
- 3.43 Modulo 2
Le automobili impiegate per insegnare una guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico devono disporre di strumenti per determinare il consumo di carburante. Gli strumenti devono indicare in modo ben visibile il consumo istantaneo e medio.
- 3.44 Il maestro conducente deve disporre di un programma di insegnamento che precisi le competenze e i contenuti di apprendimento da trasmettere secondo i numeri 3.1 e 3.2 e documenti il piano di svolgimento previsto nonché i metodi di insegnamento adottati.

4. Formazione pratica di base per la guida di motoveicoli

4.1 Competenze operative

Gli allievi conducenti:

- 4.11 verificano prima di partire la sicurezza funzionale del proprio motoveicolo e indossano un equipaggiamento protettivo adeguato e di buona qualità;
- 4.12 sono in grado di manovrare correttamente il proprio motoveicolo dal punto di vista tecnico;
- 4.13 sono in grado di manovrare correttamente il proprio motoveicolo dal punto di vista tecnico anche nella circolazione stradale;
- 4.14 sono in grado di viaggiare in piano, in salita e in discesa e di immettersi in maniera sicura nella circolazione stradale;
- 4.15 guidano in modo autonomo e sicuro nella circolazione stradale tenendo conto in particolare del comportamento degli altri utenti della strada;
- 4.16 adottano in curva tecnica visiva e traiettoria corrette nonché una velocità adeguata;
- 4.17 sono in grado di frenare con prontezza di riflessi e in modo sicuro anche a velocità elevate.

4.2 Contenuti di apprendimento

4.21 Modulo 1

Sicurezza funzionale del veicolo, equipaggiamento protettivo, imparare a usare il veicolo mediante esercizi pratici diversi, utilizzo della carreggiata specifico dei motociclisti e tecnica visiva, frenata, attraversamento di incroci e rischi ivi correlati, tenere in considerazione gli altri utenti della strada.

4.22 Modulo 2

Approfondimento dei temi relativi a frenata, attraversamento degli incroci e comportamento nei confronti degli altri utenti della strada mediante esercizi pratici, guida autonoma nel traffico, guida difensiva.

4.23 Modulo 3

Manovrare il veicolo a velocità elevate, guidare su tratti interurbani, impostazione della velocità, guidare in curva, pericoli specifici della guida di motoveicoli, guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico, motivi di guida e loro influsso sullo stile di guida, autovalutazione.

4.3 Organizzatori

Gli organizzatori devono segnalare per iscritto all'autorità cantonale l'avvio del corso e allegare la documentazione relativa a:

- 4.31 piazzale di esercitazione di norma utilizzato (luogo, punto d'incontro, installazioni, ecc.);
- 4.32 organizzazione del corso e costi;
- 4.33 maestri conducenti impiegati.
- 4.4 Svolgimento
- 4.41 Il primo, il secondo e il terzo modulo devono svolgersi in giornate diverse.
- 4.42 L'ordine di successione dei moduli non può essere modificato.
- 4.43 Gli esercizi di guida devono essere strutturati in maniera progressiva (dai più facili ai più difficili passando per quelli di media difficoltà). A seconda dell'obiettivo di apprendimento e di quanto previsto dal programma di insegnamento modello, vanno effettuati su un piazzale di esercitazione chiuso al traffico o nella circolazione stradale.
- 4.44 I moduli da tenersi, in base al programma di insegnamento modello, su un piazzale di esercitazione devono svolgersi in un luogo adatto a trasmettere le competenze operative di cui al numero 4.1 e i contenuti di apprendimento di cui al numero 4.2.
- 4.45 All'inizio di ogni modulo vanno controllati la licenza per allievo conducente e la licenza di circolazione nonché, all'inizio del secondo e terzo modulo, gli attestati di partecipazione ai moduli precedenti.
- 4.46 Un modulo può essere svolto solo se vi partecipano da due a cinque allievi conducenti.
- 4.47 Il maestro conducente deve disporre di un programma di insegnamento che precisi le competenze e i contenuti di apprendimento da trasmettere secondo i numeri 4.1 e 4.2 e documenti il piano di svolgimento previsto nonché i metodi di insegnamento adottati.
- 4.48 Per partecipare alla formazione pratica di base è richiesto un veicolo della categoria corrispondente.
- 4.49 Possono partecipare alla formazione pratica di base i titolari di una licenza per allievo conducente valida che sono in grado di raggiungere il luogo del corso guidando un motoveicolo della categoria corrispondente in modo autonomo e sicuro.
- 4.50 Il maestro conducente può escludere dalla partecipazione al corso le persone che non indossano l'equipaggiamento protettivo specifico.

5. Corso di guida di trattori

5.1 Competenze operative

I partecipanti:

- 5.11 verificano prima di partire la sicurezza funzionale dei propri veicoli (trattore e rimorchio) e procedono alle regolazioni necessarie;
- 5.12 hanno dimestichezza con i veicoli e li manovrano in modo sicuro, tenendo conto dello spazio disponibile e utilizzando la corretta tecnica visiva;
- 5.13 guidano i veicoli in modo sicuro, previdente, cooperativo e tenendo conto della dinamica di guida nella circolazione stradale;
- 5.14 conoscono le cause di incidenti più frequenti;
- 5.15 sanno affinare autonomamente la propria sensibilità alla circolazione stradale, riconoscere tempestivamente i possibili pericoli e reagirvi in maniera adeguata.

5.2 Contenuti di apprendimento

Controlli generali (verifica sicurezza funzionale), regolazioni sul veicolo, manovre, guida nel traffico, tecnica di guida, tattiche di guida, basi della dinamica di guida, tecnica visiva, impostazione della velocità, tecnica di frenata, distanza di sicurezza, guida previdente, difensiva e cooperativa, applicazione delle norme della circolazione, valutazione degli altri utenti della strada, riconoscimento dei pericoli, conoscenza delle cause di incidenti più frequenti.

5.3 Organizzatori

5.31 Requisiti per il riconoscimento

Un organizzatore è riconosciuto se sono soddisfatti i requisiti di cui al numero 8.1.

5.32 Domanda di riconoscimento

Chi vuole essere riconosciuto come organizzatore deve presentare una domanda conformemente al numero 8.2.

5.33 Procedura di riconoscimento

Per quanto concerne la procedura di riconoscimento fa fede il numero 8.3.

5.34 L'organizzatore sottostà all'obbligo di comunicazione giusta il numero 8.4.

5.35 Revoca del riconoscimento

Per quanto concerne la revoca del riconoscimento fa fede il numero 8.5.

5.4 Svolgimento

5.41 Organizzatori

5.411 Forniscono per la durata del corso giubbotti protettivi e apparecchi radio ai partecipanti.

- 5.412 Strutturano il corso in maniera progressiva. Vanno previsti da semplici esercizi di guida con veicoli singoli a esercizi nel traffico, per finire con esercizi di manovra con i rimorchi.
- 5.42 Istruttori
Non possono istruire più di cinque partecipanti contemporaneamente.
- 5.43 Veicoli
- 5.431 I trattori devono essere dotati di due specchi retrovisori esterni.
- 5.432 I rimorchi devono avere un peso garantito di almeno 3,5 t.
- 5.433 Per la durata del corso, sia i trattori che i rimorchi trainati devono essere dotati sul retro di un contrassegno ben visibile per veicoli a motore adibiti a corse di esercitazione secondo l'allegato 4 numero 5 OETV.
- 5.44 Partecipanti
- 5.441 Devono portare con sé la licenza di circolazione, la licenza per allievo conducente e l'attestato d'iscrizione secondo l'allegato 2.
- 5.442 Devono verificare prima del corso la sicurezza funzionale e l'equipaggiamento dei propri veicoli.
- 5.443 Seguono il corso con trattori agricoli (velocità massima 40 km/h) e rimorchi sicuri dal punto di vista funzionale. Questi ultimi non devono essere messi a disposizione dall'organizzatore.
- 5.444 Chi non è capace di svolgere i compiti assegnati dall'istruttore o non segue le sue indicazioni mettendo in pericolo la sicurezza dei partecipanti o di altri utenti della strada deve essere immediatamente allontanato dal corso. Non può essergli rilasciato alcun certificato attestante la conclusione del corso.
- 5.445 Se il comportamento di un partecipante fa dubitare della sua idoneità alla guida di trattori agricoli, l'istruttore lo comunica all'autorità cantonale. Questa accerta il fatto e, se del caso, prende i provvedimenti necessari.

6. Formazione minima per la guida di autobus

6.1 Competenze operative

Gli allievi conducenti:

- 6.11 dopo il corso preliminare sono in grado di manovrare il veicolo e di eseguire le singole sequenze di movimenti;
- 6.12 dopo il corso di base sanno manovrare il veicolo con padronanza e hanno sviluppato gli automatismi necessari per eseguire le singole sequenze di movimenti. Sono in grado di partire in piano, in salita e in discesa e di immettersi nel traffico in maniera sicura;
- 6.13 dopo il corso principale guidano il proprio veicolo nel traffico con la corretta tecnica visiva, rispettando le norme della circolazione e tenendo simultaneamente conto del comportamento degli altri utenti della strada;
- 6.14 dopo il corso di perfezionamento guidano il proprio veicolo nel traffico in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile.

6.2 Contenuti di apprendimento

Contenuti di apprendimento del corso preliminare, di base, principale e di perfezionamento secondo il programma di insegnamento dell'organizzazione del mondo del lavoro competente. I contenuti di apprendimento vanno adeguati alle conoscenze anteriori degli allievi conducenti come segue. I titolari di una licenza di condurre:

- 6.21 di categoria B, C1 o D1 devono seguire una formazione pratica di guida completa;
- 6.22 di categoria C che non possono provare di avere acquisito la pratica di guida di cui all'articolo 31 capoverso 2 devono seguire una formazione pratica di guida integrativa.

6.3 Organizzatori

Gli organizzatori devono segnalare per iscritto all'autorità cantonale l'avvio dei corsi e allegare la documentazione relativa a:

- 6.31 punto di partenza di norma utilizzato (luogo, punto d'incontro);
- 6.32 maestri conducenti impiegati nonché formatori di cui all'articolo 23j capoverso 1 lettera a OFoG.

6.4 Svolgimento

- 6.41 La formazione minima deve essere strutturata secondo il programma di insegnamento dell'organizzazione del mondo del lavoro competente (corso preliminare, di base, principale e di perfezionamento).
- 6.42 Corse di scuola guida supplementari non contemplate nel programma di insegnamento sono ammesse nel quadro dell'articolo 15 capoverso 1 della legge sulla circolazione stradale.
- 6.43 Se le lezioni sono impartite tramite simulatori di guida autorizzati dall'USTRA, l'autorità cantonale può computarne la durata.

7. Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova

7.1 Competenze operative

I titolari della licenza:

- 7.11 discutono le cause di incidenti tipiche dei giovani conducenti, identificano il proprio profilo di rischio e prendono coscienza delle conseguenze di un incidente su tutte le parti coinvolte;
- 7.12 riflettono sul proprio stile di guida e traggono da esperienze pratiche di guida seguite da un giro di prova gli insegnamenti necessari a sviluppare una guida sicura, cooperativa, ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

7.2 Contenuti di apprendimento

- 7.21 Analisi degli incidenti tipici dei giovani conducenti (tenendo in particolare conto delle forze fisiche che influiscono sulla guida);
- 7.22 approfondimento delle conoscenze dei principali fattori di incidenti (mancanza di comprensione tra gli utenti della strada, errori di valutazione della distanza di arresto e della distanza di sicurezza tra i veicoli, velocità eccessiva in curva considerando l'incidenza di sistemi di assistenza alla guida);
- 7.23 discussione di motivi e stile di guida, in particolare in base ai riscontri forniti dai partecipanti circa lo stile da loro adottato in tema di guida sicura, ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico;
- 7.24 insegnamenti tratti dalla formazione complementare nell'ottica di una loro attuazione nella circolazione stradale.

7.3 Organizzatori

7.31 Requisiti per il riconoscimento

Un organizzatore è riconosciuto se sono soddisfatti i requisiti di cui al numero 8.1.

- 7.32 Domanda di riconoscimento
Chi vuole essere riconosciuto come organizzatore deve presentare una domanda conformemente al numero 8.2.
- 7.33 Procedura di riconoscimento
Per quanto concerne la procedura di riconoscimento fa fede il numero 8.3.
- 7.34 Revoca del riconoscimento
Per quanto concerne la revoca del riconoscimento fa fede il numero 8.5.
- 7.35 Obbligo di comunicazione
L'organizzatore sottostà all'obbligo di comunicazione giusta il numero 8.4.
- 7.36 Obbligo nei confronti dei moderatori
Ogni organizzatore deve rilasciare ai moderatori impiegati presso di lui un certificato attestante che hanno impartito corsi di formazione complementare (all. 1a n. 2.1711 OFoG).
- 7.4 Svolgimento
- 7.41 La formazione complementare può essere svolta solo su piazzali che ne garantiscono uno svolgimento senza pericoli e il raggiungimento degli obiettivi prefissi e che soddisfano i requisiti minimi seguenti:
- 7.411 la lunghezza della pista di accesso all'area d'azione deve consentire una velocità stabilizzata di 50 km/h; sono inoltre richiesti:
 - 7.412 un impianto di irrigazione;
 - 7.413 un impianto di misurazione della velocità ben visibile;
 - 7.414 mezzi di comunicazione opportuni;
 - 7.415 un rivestimento liscio per le zone in curva;
 - 7.416 piloni e metri a nastro in numero sufficiente;
 - 7.417 un riparo dalle intemperie per i partecipanti (pensilina);
 - 7.418 estintori e cassetta di pronto soccorso a distanza opportuna.
- 7.42 I contenuti di apprendimento vanno trasmessi attraverso discussioni di gruppo (n. 7.21 e 7.24), la sperimentazione di situazioni di guida standardizzate in condizioni realistiche (n. 7.22) e un'esperienza di guida nella circolazione stradale (n. 7.23). Gli insegnamenti tratti dalle situazioni di guida standardizzate e dall'esperienza di guida vanno in seguito rielaborate e approfondite in discussioni di gruppo.
- 7.43 La formazione complementare deve essere svolta in gruppi di dodici persone al massimo. Un gruppo è costituito da titolari di una licenza di condurre in prova di categoria A o A2 oppure da titolari di una licenza di condurre in prova di categoria B. Il gruppo dei titolari di licenza delle categorie A e A2 deve essere formato da almeno tre partecipanti. Il gruppo

dei titolari di licenze di categoria B deve essere formato da almeno sei partecipanti. Chi possiede la licenza di condurre in prova di categoria A o A2 e B può scegliere se seguire la formazione complementare con un motoveicolo di categoria A o con un autoveicolo di categoria B.

7.44 Ogni gruppo è assistito da un numero di moderatori tale da permettere uno svolgimento senza pericoli della giornata di formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

7.45 Generalmente la formazione complementare va seguita con il proprio veicolo. Gli organizzatori possono mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che ne sono sprovvisti.

7.46 Se durante la formazione complementare sorgono dubbi circa l'idoneità alla guida del titolare di una licenza di condurre, gli organizzatori sono tenuti ad informarne l'autorità cantonale.

7.5 Moderatori

7.51 Abilitazione

I moderatori della formazione complementare necessitano di un'abilitazione giusta l'articolo 23a OFoG.

7.52 Centri di formazione

I centri di formazione per moderatori devono essere riconosciuti dall'autorità cantonale. Il riconoscimento per il modulo principale è rilasciato se sono soddisfatti i requisiti di cui al numero 8.1.

8. Riconoscimento

8.1 Requisiti

8.11 *Organizzatori di corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori*

Le organizzazioni che necessitano di un'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale sono riconosciute se sono soddisfatti i requisiti generali di cui al numero 8.111 e gli eventuali requisiti specifici prescritti dal numero 8.112.

8.111 In generale

8.1111 La direzione garantisce una gestione irreprensibile dell'organizzazione e una sorveglianza competente dell'insegnamento;

8.1112 vi è un numero sufficiente di docenti aventi le capacità tecniche e pedagogico-didattiche richieste;

8.1113 si dispone di un programma di insegnamento che precisa gli obiettivi e i contenuti di apprendimento necessari al raggiungimento delle competenze operative e che documenta il piano di svolgimento previsto nonché i metodi di insegnamento adottati;

8.1114 si dispone di un locale di insegnamento che soddisfa gli attuali requisiti in materia di sicurezza, salute e igiene ed è attrezzato con gli strumenti tecnici di insegnamento comunemente usati;

8.1115 è disponibile materiale didattico idoneo. Se si offrono corsi di formazione e perfezionamento pratici si deve disporre anche di veicoli, piazzali e percorsi di guida idonei;

8.1116 è utilizzato un sistema interno di garanzia della qualità che favorisce il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissi e contribuisce alla qualità della trasmissione dei contenuti di apprendimento prescritti per la formazione o il perfezionamento.

8.112 Nello specifico

8.1121 Gli organizzatori del corso di pronto soccorso devono produrre contratti di lavoro validi con gli istruttori impiegati e dimostrare che:

- a. gli istruttori impiegati possiedono le competenze operative di cui al numero 1.41 e hanno seguito la formazione e il perfezionamento di cui ai numeri 1.42 e 1.43; e
- b. dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente e con una durata di validità coincidente con il periodo di riconoscimento.

- 8.1122 Gli organizzatori del corso di guida di trattori devono produrre un permesso del proprietario o dell'autorità di polizia locale per l'utilizzo dei piazzali e delle piste d'esercitazione e dimostrare che:
- dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente e di un'assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi; e
 - gli istruttori titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria C impiegati hanno dimestichezza con l'uso di trattori agricoli, sanno manovrare combinazioni di veicoli agricoli e sono in grado di impartire lezioni di gruppo e corsi di scuola guida collettivi.
- 8.1123 Gli organizzatori della formazione complementare per titolari della licenza di condurre in prova devono offrire i corsi pubblicamente (sono esclusi i corsi di formazione complementare dell'esercito) e dimostrare che:
- dispongono di locali di formazione, piazzali di esercitazione e materiale didattico nonché di automobili dotate di un dispositivo per determinare il consumo di carburante o simulatori di guida in numero sufficiente a garantire uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi prefissi;
 - possono impiegare almeno quattro moderatori; i moderatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova di categoria A o A2 devono inoltre disporre di un'abilitazione a maestro conducente di categoria A.
 - dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente e di un'assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi;
 - dispongono di un'autorizzazione dell'USTRA nel caso in cui intendano impiegare simulatori di guida. L'autorizzazione è concessa se l'organizzatore che richiede il riconoscimento dimostra l'idoneità dei simulatori a trasmettere i contenuti di apprendimento della formazione complementare e a raggiungerne gli obiettivi.
- 8.1124 Le organizzazioni che offrono la formazione periodica di cui all'articolo 16 OAut possono impiegare solo docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento giusta l'articolo 23 OAut.
- 8.1125 I centri di formazione per moderatori che organizzano il modulo principale (all. 1a n. 2.123 OFoG) devono essere in grado di procurare posti di tirocinio e fornire un'assistenza adeguata durante lo stesso ai propri moderatori in formazione.
- 8.12 *Organizzatori di corsi di formazione o perfezionamento con modulo di e-learning integrato*
- 8.121 Per svolgere corsi di formazione o perfezionamento con modulo di e-learning integrato devono essere soddisfatti, oltre ai requisiti di cui al numero 8.111 ed eventualmente al numero 8.112, anche i seguenti requisiti:
- 8.1211 i contenuti di apprendimento inclusi nel modulo di e-learning integrato devono essere idonei a tale tecnica di insegnamento;

- 8.1212 il modulo di e-learning deve contenere testi, immagini, grafici, animazioni/film, esercizi interattivi e simili. Ognuno di questi elementi deve essere compatibile con i media impiegati;
- 8.1213 l'organizzatore deve dimostrare che l'insegnamento in aula e il materiale didattico distribuito durante la lezione coincidono con il modulo di e-learning;
- 8.1214 il modulo di e-learning deve essere concluso con un test online;
- 8.1215 è ammesso all'insegnamento in aula solo chi ha superato il test online;
- 8.1216 all'inizio dell'insegnamento in aula occorre superare un test d'entrata. Chi non supera il test può ripeterlo ancora una volta.

8.2 Domanda di riconoscimento

Chi vuole essere riconosciuto come organizzatore di corsi di formazione o perfezionamento obbligatori deve presentare una domanda all'autorità cantonale o al servizio da essa incaricato e dimostrare mediante documentazione scritta il rispetto dei requisiti per il riconoscimento di cui al numero 8.1.

8.3 Procedura

8.31 *Corsi di formazione e di perfezionamento*

8.311 Occorre utilizzare uno strumento di amministrazione in cui registrare in formato elettronico tutti i dati e la documentazione rilevanti ai fini del riconoscimento.

8.312 Occorre verificare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento in base alla documentazione allegata alla domanda e recandosi sul posto.

8.313 Se i requisiti per il riconoscimento sono soddisfatti, l'autorità riconosce l'organizzatore.

8.314 Il rifiuto del riconoscimento va comunicato al richiedente tramite decisione formale.

8.32 *Corsi di formazione e perfezionamento con modulo di e-learning integrato*

Oltre ai numeri 8.311 - 8.314 si applica quanto segue:

8.321 Riconoscimento provvisorio

Il riconoscimento è inizialmente rilasciato per un anno a titolo provvisorio. Gli organizzatori che vogliono essere riconosciuti devono presentare una domanda all'autorità cantonale. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

8.3211 impianto generale del corso (corrispondenza tra insegnamento in aula e modulo di e-learning, test d'entrata, svolgimento dell'insegnamento in aula);

8.3212 ammissione al modulo di e-learning;

8.3213 materiale didattico per l'insegnamento in aula;

8.3214 approccio di valutazione.

L'autorità cantonale verifica se i requisiti per il riconoscimento (n. 8.121) sono soddisfatti e, se del caso, rilascia il riconoscimento provvisorio.

8.322 Valutazione e audit dei corsi di formazione e perfezionamento obbligatori con modulo di e-learning integrato

Durante il periodo di validità del riconoscimento provvisorio occorre valutare il corso con modulo di e-learning integrato e sottoporre ad audit l'insegnamento in aula. La valutazione deve comprendere:

- 8.3221 un'inchiesta presso i partecipanti e i docenti circa l'impianto del corso, il suo funzionamento, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la soddisfazione dei partecipanti, il grado di accettazione generale ecc.;
- 8.3222 la prova che la durata del modulo di e-learning non è sensibilmente inferiore a quella prescritta per l'insegnamento in aula (ad es. mediante tracciamento delle attività dei partecipanti);
- 8.3223 indicazioni su modalità e termini entro i quali eliminare eventuali carenze evidenziate in sede di valutazione.
- 8.323 Rapporto di valutazione
Il rapporto di valutazione deve essere inoltrato all'autorità cantonale al massimo dieci mesi dopo il rilascio del riconoscimento.
- 8.324 Riconoscimento definitivo
L'autorità cantonale decide in merito al riconoscimento definitivo in base ai risultati dell'audit e della valutazione.
- 8.325 Procedura semplificata
Un organizzatore può integrare nel proprio corso un modulo di e-learning già riconosciuto di un altro organizzatore se ottiene il consenso del titolare. In tal caso occorre presentare all'autorità cantonale una domanda corredata della documentazione di cui ai numeri 8.3211, 8.3213 e 8.3214, comprendente l'indicazione del modulo di e-learning utilizzato e la dichiarazione di consenso dell'organizzatore titolare del modulo già riconosciuto.
- 8.33 Validità
- 8.331 Organizzatori del corso di pronto soccorso
Il riconoscimento è valido cinque anni. Chi vuole prorogarlo deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza, un'apposita domanda all'autorità cantonale o al servizio da essa incaricato. Questi verificano secondo la procedura di cui al numero 8.3 se i requisiti sono ancora soddisfatti e, se del caso, prorogano il riconoscimento di altri cinque anni.
- 8.332 Altri organizzatori
Il riconoscimento ha validità illimitata.
- 8.4 Obbligo di comunicazione
L'organizzatore deve comunicare immediatamente all'autorità cantonale o al servizio da essa incaricato modifiche delle circostanze che costituiscono un requisito per il riconoscimento giusta il numero 8.1, oppure renderle accessibili attraverso lo strumento di amministrazione di cui al numero 8.311.
- 8.5 Revoca del riconoscimento
- 8.51 L'autorità cantonale dispone la revoca del riconoscimento se:
- 8.511 i requisiti di cui al numero 8.1 non sono più soddisfatti;
- 8.512 le carenze evidenziate da un audit non sono eliminate entro il termine stabilito;
- 8.513 non sono stati organizzati corsi di formazione o di perfezionamento da più di due anni; o
- 8.514 l'organizzatore impedisce lo svolgimento dell'audit di cui all'articolo 137.
- 8.52 Il servizio incaricato della procedura di riconoscimento è autorizzato a chiedere all'autorità del Cantone in cui ha sede l'organizzatore la revoca del riconoscimento.

9. Requisiti generali per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento obbligatori

9.1 Insegnamento orientato all'azione

I corsi di formazione, perfezionamento e formazione periodica obbligatori ai sensi della presente ordinanza, dell'OAut nonché dell'OFoG devono essere impartiti conformemente ai programmi di insegnamento di volta in volta pertinenti e secondo il principio pedagogico-didattico dell'insegnamento orientato all'azione; ciò significa che il docente:

- 9.11 trasmette i contenuti di apprendimento in lezioni strutturate secondo una determinata logica;
- 9.12 adegua l'insegnamento agli obiettivi, utilizzando a tale scopo un ampio repertorio metodologico (forme di insegnamento e apprendimento allargate) in funzione dei diversi tipi di apprendimento e, in caso di lezioni di gruppo, delle caratteristiche di quest'ultimo. L'insegnamento è improntato il più possibile alla multisensorialità;
- 9.13 coinvolge attivamente i partecipanti nell'insegnamento consentendo loro di integrarvi le proprie esperienze;
- 9.14 prende spunto dagli interessi dei partecipanti per stabilire una relazione con l'attualità;
- 9.15 stimola i partecipanti all'autoriflessione;
- 9.16 si sforza di creare insieme ai partecipanti un clima di apprendimento sereno.

9.2 Programma di insegnamento modello dell'USTRA

Il programma di insegnamento modello dell'USTRA è determinante per i dettagli relativi agli obiettivi, ai contenuti di apprendimento e ai metodi di svolgimento (n. 9.1) dei seguenti corsi di formazione e perfezionamento obbligatori:

- 9.21 corso di teoria della circolazione;
 - 9.22 formazione tecnica di base per la guida di automobili;
 - 9.23 formazione pratica di base per la guida di motoveicoli;
 - 9.24 corso di guida di trattori;
 - 9.25 formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova.
- 9.3 Attestato di partecipazione al corso
- 9.31 Nessun attestato di partecipazione
Se il corso di pronto soccorso o il corso di teoria della circolazione sono svolti mediante modulo di e-learning integrato e dal test d'entrata all'insegnamento in aula risulta che al partecipante mancano le conoscenze teoriche, non può essere rilasciato alcun attestato di partecipazione al corso. Il test d'entrata non superato può essere ripetuto ancora una volta.
 - 9.32 Forma dell'attestato di partecipazione al corso
 - 9.321 L'attestato per l'autorità cantonale può essere trasmesso per via elettronica.
 - 9.322 Il maestro conducente deve attestare nel libretto di formazione:

- 9.3221 la conclusione del corso di teoria della circolazione;
 - 9.3222 la conclusione dei moduli della formazione tecnica di base per la guida di automobili;
 - 9.3223 la conclusione dei moduli della formazione pratica di base per la guida di motoveicoli;
 - 9.3224 le competenze constatate durante le lezioni pratiche di guida.
- 9.323 Gli accompagnatori privati di allievi conducenti che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente prima di aver compiuto 18 anni (eccettuate le persone di cui agli art. 39 cpv. 1, 40 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. a) devono attestare nel libretto di formazione le competenze acquisite durante le corse di scuola guida.
- 9.323 Variante: stralciare
- 9.324 Gli istruttori riconosciuti devono attestare nel libretto di formazione le competenze acquisite dagli allievi conducenti durante le corse di scuola guida.

Allegato 10
(art. 68 e 70)

Esami teorici

I Esame teorico di base

Competenze operative, obiettivi e contenuti di apprendimento

Per quanto riguarda la definizione del livello tassonomico da raggiungere per ogni obiettivo di apprendimento e dei contenuti di apprendimento concreti si fa riferimento al catalogo delle competenze operative dei conducenti (cat. A/A2/A1 e B) e al programma quadro di insegnamento dell'USTRA.

Nell'esame vengono verificati le competenze operative e gli obiettivi di apprendimento seguenti:

1. Prescrizioni della circolazione stradale

I candidati applicano le prescrizioni della circolazione stradale. Osservano la segnaletica, le demarcazioni, i segnali luminosi, le norme di precedenza e i limiti di velocità. Conoscono:

- 1.1 il significato di segnali, demarcazioni e prescrizioni in relazione a diversi tipi di strade, situazioni di traffico e manovre di guida, desumendone a seconda del caso il comportamento di guida corretto;
- 1.2 le norme di precedenza, in particolare i segnali, le demarcazioni e i segnali luminosi pertinenti;
- 1.3 i segnali e le prescrizioni della circolazione stradale relativi ai pericoli del traffico.

2. Responsabilità

I candidati si assumono le proprie responsabilità e si mettono al volante solo se sono nelle condizioni di farlo. Prestano la massima attenzione agli altri utenti della strada e alla valutazione delle situazioni di traffico. Guidano in modo tale da non mettere in pericolo se stessi né gli altri utenti della strada. Conoscono:

- 2.1 la norma fondamentale di comportamento nella circolazione stradale (art. 26 LCStr);
- 2.2 le fonti di pericolo più frequenti del traffico stradale e i modi per riconoscerle, evitarle o gestirle;
- 2.3 le funzioni degli organi sensoriali, i principi d'osservazione specifici della circolazione nonché le relazioni tra percezione e reazione;
- 2.4 i fattori che pregiudicano l'abilità alla guida e relativi effetti sui tempi di reazione e sul comportamento dei conducenti;

- 2.5 le leggi e le sanzioni relative alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope;
- 2.6 i fattori che pregiudicano l'attenzione e relativi effetti sui tempi di reazione e sul comportamento dei conducenti.

3. Strada / ambiente stradale

I candidati adattano il proprio stile di guida alle condizioni meteorologiche e stradali e si comportano sui diversi tipi di strade conformemente alle normative pertinenti. Conoscono:

- 3.1 i diversi tipi di strade, le loro particolarità e i possibili pericoli ivi connessi;
- 3.2 le prescrizioni relative alle modalità di percorrenza dei diversi tipi di strade e le misure di comportamento e di precauzione ivi connesse;
- 3.3 gli effetti delle condizioni meteorologiche, delle stagioni nonché del giorno e della notte sullo stato delle strade come pure sul comportamento degli utenti della strada, e i modi per gestirli;
- 3.4 i principali fattori che determinano la scelta della velocità e le conseguenze di una velocità non adeguata;
- 3.5 le regole di comportamento da osservare in galleria (anche in caso di code e incendio).

4. Altri utenti della strada

I candidati hanno riguardo per gli altri utenti della strada. Tengono conto del loro comportamento (in particolare dei più deboli) e adeguano il proprio stile di guida in funzione dei pericoli che potrebbero insorgere alla luce delle caratteristiche delle diverse categorie di utenza. Essi:

- 4.1 sanno a quali aspetti occorre prestare particolare attenzione nell'osservare e valutare il comportamento degli altri utenti;
- 4.2 conoscono i possibili pericoli derivanti dalla compresenza di diversi tipi di veicoli con caratteristiche di guida e visuale del conducente differenti;
- 4.3 conoscono i pericoli legati a categorie di utenti particolarmente esposte al rischio di incidenti quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con capacità percettive o motorie ridotte;
- 4.4 conoscono le particolarità dei motociclisti e desumono i pericoli che potrebbero risultare da una loro mancata considerazione.

5. Prescrizioni generali

I candidati osservano le prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli nonché le regole generali di comportamento in caso di incidenti e guasti. Conoscono:

- 5.1 le prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli;
- 5.2 la procedura da seguire in seguito a un incidente;
- 5.3 le misure di comportamento da adottare in caso di guasti;
- 5.4 il comportamento corretto in caso di traino del veicolo.

II Esame teorico di base per l'ottenimento di una licenza di condurre di categoria M, AM, F o G

Competenze operative

Per quanto concerne la definizione del livello tassonomico da raggiungere per ogni obiettivo di apprendimento e dei contenuti di apprendimento concreti si fa riferimento al catalogo delle competenze operative dei conducenti di veicoli a motore (cat. M/AM/F e G) pubblicato dalle autorità cantonali.

Nell'esame vengono verificati le competenze operative e gli obiettivi di apprendimento seguenti:

1. Prescrizioni della circolazione stradale

I candidati associano alle diverse manovre di guida e situazioni di traffico le corrispondenti prescrizioni della circolazione stradale. Descrivono il proprio comportamento in base alla segnaletica, alle demarcazioni, ai segnali luminosi, alle norme di precedenza e ai limiti di velocità.

2. Veicolo

I candidati conoscono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza del veicolo sia dal punto di vista funzionale sia in relazione all'equipaggiamento.

3. Responsabilità

I candidati descrivono il comportamento adottato nella circolazione stradale per non mettere in pericolo se stessi né gli altri.

4. Tecnica di guida

I candidati conoscono gli elementi base per l'utilizzo del veicolo, la relazione fra velocità, spazio di frenata e spazio di arresto e desumono dalle diverse condizioni della circolazione (ad es. passaggi pedonali, fermate di autobus e tram, rotatorie, cambiamento di direzione, guida in curva, parcheggio) il comportamento corretto da adottare.

5. Strada / ambiente stradale

I candidati conoscono il tipo di guida adeguato all'ambiente stradale e al variare delle condizioni stradali e meteorologiche.

6. Altri utenti della strada

I candidati conoscono le caratteristiche e i comportamenti degli altri utenti della strada. Descrivono il proprio comportamento, in particolare nei confronti degli utenti più deboli.

7. Ambiente

I candidati sanno come condurre il veicolo in modo ecocompatibile ed evitano di produrre rumore e altre forme di disturbo.

8. Prescrizioni generali

I candidati conoscono le prescrizioni generali concernenti l'impiego del veicolo, in particolare quelle su documenti amministrativi, targhe e assicurazioni, e il comportamento corretto in caso di guasti e incidenti.

III Esame teorico complementare

Competenze operative, obiettivi e contenuti di apprendimento

Per quanto concerne la definizione del livello tassonomico da raggiungere per ogni obiettivo di apprendimento e dei contenuti di apprendimento concreti si fa riferimento al catalogo delle competenze operative dei conducenti di autoveicoli pesanti e al catalogo degli obiettivi di apprendimento per il rilascio del certificato di capacità per i conducenti delle categorie C/C1 e D/D1 pubblicati dalle autorità cantonali.

Nell'esame vengono verificati le competenze operative e gli obiettivi di apprendimento seguenti:

1. Prescrizioni della circolazione stradale

I candidati applicano le prescrizioni della circolazione stradale, in particolare quelle concernenti la guida di autoveicoli pesanti. Conoscono:

- 1.1 i segnali e le demarcazioni rilevanti per la guida di veicoli di categoria C1, C, D1 e D;
- 1.2 i limiti di velocità prescritti per ciascuna categoria di veicolo;
- 1.3 le norme della circolazione e altre prescrizioni della circolazione stradale importanti per la guida di veicoli di categoria C1, C, D1 e D;
- 1.4 i diversi tipi di strade e di infrastrutture stradali;
- 1.5 le prescrizioni concernenti la circolazione sui diversi tipi di strade e di infrastrutture stradali;
- 1.6 il comportamento corretto da adottare in galleria;
- 1.7 le prescrizioni generali per la guida di veicoli di categoria C1, C, D1 e D;
- 1.8 le prescrizioni generali per il trasporto di merci e di persone con veicoli di categoria C1, C, D1 e D;
- 1.9 il campo d'applicazione dell'OAut e le relative deroghe.

2. Tecnica dei veicoli / sicurezza funzionale

I candidati hanno dimestichezza con i veicoli utilizzati. Li impiegano in modo corretto ed efficiente sul piano energetico ed effettuano i controlli di sicurezza e i lavori di manutenzione necessari. Ne riconoscono le anomalie e le correggono nei limiti delle loro possibilità. Conoscono:

- 2.1 i diversi sistemi di frenatura e dispositivi di sicurezza e il loro utilizzo in diverse condizioni;

- 2.2 le segnalazioni degli indicatori sul cruscotto e adottano, se necessario, i provvedimenti richiesti;
- 2.3 le caratteristiche e l'utilizzo di ruote e pneumatici nonché le normative pertinenti;
- 2.4 i diversi tipi di motore e di trasmissione dei veicoli di categoria C1, C, D1 e D e ne illustrano la funzione e il funzionamento;
- 2.5 i diversi elementi dell'impianto elettrico e ne illustrano la funzione e il funzionamento;
- 2.6 i diversi tipi di rimorchi e ne illustrano la funzione e il funzionamento.

3. Comportamento di guida

I candidati guidano autoveicoli pesanti in diverse condizioni esterne e con carichi differenti senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada, in modo ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico. Essi

- 3.1 conoscono i diversi fattori che contribuiscono a ottimizzare il consumo di carburante;
- 3.2 conoscono gli effetti delle emissioni di gas di scarico sull'ambiente;
- 3.3 conoscono i fattori che incidono in misura rilevante sulla scelta della velocità;
- 3.4 conoscono le conseguenze di una velocità non adeguata;
- 3.5 sanno riconoscere le condizioni esterne in cui è particolarmente importante adottare una guida difensiva e i tipi di strade da evitare in caso di veicoli con carichi pesanti.

4. Trasporto di merci

I candidati trasportano le merci loro affidate fissandole in modo corretto e osservano le disposizioni pertinenti. Essi

- 4.1 determinano il carico utile dei veicoli sulla base dei relativi documenti;
- 4.2 conoscono le diverse tecniche per assicurare il carico e i dispositivi di ancoraggio più comunemente usati;
- 4.3 conoscono le diverse forze fisiche che agiscono sul veicolo e sul carico;
- 4.4 conoscono il rapporto tra carico e baricentro nonché l'importanza di ripartire il carico ai fini di una guida sicura.

5. Trasporto di persone

I conducenti trasportano i passeggeri nei luoghi di destinazione desiderati nel modo più sicuro e confortevole possibile, secondo gli orari o il programma di viaggio. Essi

- 5.1 determinano il carico utile e il numero di passeggeri autorizzato sulla base dei documenti del veicolo;

5.2 conoscono gli accessori opzionali di cui dispone il veicolo per garantire sicurezza e comfort ai passeggeri.

6. Responsabilità

I candidati si assumono la responsabilità della propria persona, dei passeggeri, della merce trasportata, del veicolo, del committente nonché degli altri utenti della strada e adottano le misure opportune. Conoscono il campo d'applicazione delle OLR e le relative deroghe.

7. Gestione di situazioni straordinarie

I candidati si comportano in modo adeguato alla situazione in caso di guasti, incidenti e conflitti. Analizzano le loro possibili cause in modo da contribuire per quanto possibile a evitare che tali situazioni si verifichino o a contenerne i danni. Essi

- 7.1 conoscono le circostanze e le conseguenze degli incidenti stradali in cui sono coinvolti veicoli di categoria C1, C, D1 o D;
- 7.2 sanno come comportarsi quando sono coinvolti in un incidente stradale o arrivano per primi sul luogo di un incidente;
- 7.3 conoscono i particolari compiti da svolgere per garantire la sicurezza dei passeggeri e del carico;
- 7.4 conoscono il comportamento corretto da adottare in caso di incendio del veicolo, in particolare all'interno di una galleria;
- 7.5 riconoscono, in base alle segnalazioni degli indicatori sul cruscotto o di altri indicatori, eventuali anomalie tecniche e decidono se proseguire la marcia;
- 7.6 sanno dove informarsi in caso di avaria del veicolo;
- 7.7 valutano l'effetto di un malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza e descrivono il comportamento adeguato da tenere;
- 7.8 conoscono le disposizioni relative al traino di veicoli.

Esame pratico di conducente

I. Competenze operative, obiettivi e contenuti di apprendimento per le categorie F, AM, A1, A2, A, B1, B, BE, P1 e P

Per quanto concerne la definizione del livello tassonomico da raggiungere per ogni obiettivo di apprendimento e i contenuti di apprendimento concreti si fa riferimento al catalogo delle competenze operative dei conducenti di veicoli a motore (cat. A/A2/A1 e B) e al programma quadro di insegnamento dell'USTRÀ.

Nell'esame vengono verificati le competenze operative e gli obiettivi di apprendimento seguenti:

1. Prescrizioni della circolazione stradale

I candidati applicano le prescrizioni della circolazione stradale. Osservano la segnaletica, le demarcazioni, i segnali luminosi, le norme di precedenza e i limiti di velocità. Essi:

- 1.1 osservano in ogni situazione di traffico i segnali e le demarcazioni che li riguardano, rispettano le prescrizioni della circolazione stradale e adattano la propria guida in funzione delle diverse situazioni di pericolo;
- 1.2 sanno che gli altri utenti della strada si aspettano il rispetto delle prescrizioni della circolazione stradale, in particolare il diritto di precedenza, e si comportano di conseguenza;
- 1.3 sanno che non tutti gli utenti della strada percepiscono i pericoli e vi reagiscono in uguale misura. Guidano pertanto in modo previdente e con sufficienti margini di sicurezza;
- 1.4 sanno che non tutti gli utenti della strada osservano in uguale misura la segnaletica, comprese le demarcazioni, e rispettano le prescrizioni della circolazione stradale. Si mostrano comprensivi nei confronti degli errori altrui evitando critiche o rimproveri.

2. Veicolo

I candidati hanno dimestichezza con il veicolo d'esame. Ne verificano prima di partire la sicurezza funzionale, effettuano le regolazioni necessarie e utilizzano correttamente i dispositivi di sicurezza. Riconoscono le anomalie di pezzi e componenti rilevanti ai fini della sicurezza e prendono le decisioni giuste in base alle segnalazioni elettroniche. Essi:

- 2.1 sanno con quali elementi di comando e dispositivi devono prendere dimestichezza quando si mettono alla guida di un veicolo che non conoscono;

- 2.2 sanno quali parti devono essere verificate durante i controlli della sicurezza funzionale del veicolo e per quale motivo; verificano, prima della partenza, lo stato del veicolo dal punto di vista tecnico; sanno che lo stato e la manutenzione del veicolo hanno una grande incidenza sulla probabilità che si verifichino dei guasti; conoscono in particolare l'importanza dello spessore dei battistrada e della pressione degli pneumatici ai fini di una guida sicura ed efficiente sul piano energetico e sanno quali rischi possono derivare da un battistrada troppo sottile o una pressione degli pneumatici non adeguata;
- 2.3 riconoscono le anomalie più frequenti e sanno prendere una decisione sul da farsi;
- 2.4 sanno quali regolazioni effettuare per assumere una posizione di guida corretta e garantire la propria sicurezza e quella dei passeggeri, e dirne il motivo; regolano in modo corretto sedili, specchietti retrovisori, cinture di sicurezza e poggiatesta propri e dei passeggeri; sanno di essere responsabili della sicurezza dei passeggeri e conoscono l'importanza di un impiego corretto dei dispositivi di sicurezza per la sicurezza propria e dei passeggeri;
- 2.5 conoscono gli aspetti relativi alla sicurezza del carico e lo fissano in modo che non possa scivolare; sanno in quale modo il carico si ripercuote sul comportamento di guida e quali conseguenze ne derivano per il fissaggio; sanno che il carico deve essere fissato correttamente e che ne sono responsabili;
- 2.6 conoscono le prescrizioni concernenti le luci; regolano le luci conformemente alle prescrizioni e alle condizioni di luce; conoscono i pericoli derivanti da un uso delle luci non conforme alle prescrizioni;
- 2.7 conoscono le prescrizioni concernenti l'utilizzo di rimorchi;
- 2.8 sanno quando e come utilizzare le catene da neve e altri equipaggiamenti invernali.
- 2.9 I candidati a una licenza di condurre per motoveicoli devono inoltre indossare durante la guida un equipaggiamento protettivo adeguato e di buona qualità.

3. Responsabilità

I candidati si assumono le proprie responsabilità e si mettono al volante solo se sono nelle condizioni di farlo. Prestano la massima attenzione agli altri utenti della strada e alla valutazione delle situazioni di traffico. Guidano in modo tale da non mettere in pericolo se stessi né gli altri utenti della strada. Essi:

- 3.1 guidano solo se sono nelle condizioni di farlo, in modo attento, previdente, difensivo, efficiente sul piano energetico, ecocompatibile e secondo la tecnica visiva e di orientamento richieste. Valutano correttamente le situazioni di traffico e adeguano il loro comportamento di guida di conseguenza. Conoscono i pericoli della circolazione stradale, riescono a valutarne l'entità e vi adeguano il proprio stile di guida;
- 3.2 interpretano anche situazioni di traffico difficili e ne desumono il comportamento corretto da tenere;
- 3.3 sanno che hanno bisogno di un certo tempo per reagire e si adeguano pertanto al flusso di traffico adottando una guida previdente e rispettando le distanze di sicurezza richieste, lateralmente e rispetto ai veicoli che li precedono.

4. Tecnica di guida

I candidati sanno manovrare con padronanza il veicolo d'esame e sono in grado di guidarlo con sicurezza nella circolazione stradale. Essi:

- 4.1 sono in grado di partire in piano, in salita e in discesa e di immettersi nel traffico in maniera sicura;
- 4.2 conoscono i principi essenziali concernenti l'impostazione della velocità e della traiettoria;
- 4.3 eseguono le operazioni di trasporto e le manovre di guida senza intralciare o mettere in pericolo gli altri utenti della strada e in modo corretto;
- 4.4 conducono il veicolo tenendo conto delle prescrizioni della circolazione stradale e delle leggi fisiche con tecnica visiva e impostazione della traiettoria corrette nonché velocità adeguata su rettilinei, in curva, agli imbocchi, agli incroci e attraverso strettoie, osservando simultaneamente il comportamento degli altri utenti della strada;
- 4.5 mostrano prontezza di frenata nelle situazioni che lo richiedono;
- 4.6 valutano correttamente lo spazio d'arresto e ne desumono la distanza di sicurezza da tenere rispetto agli altri veicoli; conducono il veicolo mantenendo una distanza di sicurezza sufficiente e sono in grado di arrestarlo tempestivamente; riescono a frenare in maniera reattiva e sicura anche a velocità elevate;
- 4.7 sanno che i conducenti dei veicoli che seguono potrebbero non essere attenti ed evitano frenate inutili;

- 4.8 prendono le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie nel lasciare il veicolo.
- 4.9 I candidati a una licenza di condurre per motoveicoli devono inoltre:
- 4.91 manovrare il motoveicolo con padronanza sia quando viaggiano da soli sia a due;
- 4.92 applicare i principi della tecnica visiva specifica dei motoveicoli, dell'impostazione della traiettoria e dello scatto, dell'utilizzo della carreggiata e dell'impostazione della velocità;
- 4.93 identificare la propria corsia e restarvi utilizzando correttamente la carreggiata;
- 4.94 affrontare le curve con la tecnica visiva e la traiettoria corrette nonché alla velocità adeguata.
- 4.10 I candidati a una licenza di condurre di categoria BE devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti. Essi:
- 4.101 collegano correttamente, se disponibili, i raccordi dei freni nonché gli altri dispositivi di collegamento ed eseguono un controllo funzionale;
- 4.102 eseguono manovre specifiche (retromarcia, inversione di marcia, parcheggio) con rimorchio in modo sicuro e corretto;
- 4.103 adeguano il proprio stile di guida alle particolarità del rimorchio.

5. Strada / ambiente stradale

I candidati adattano il proprio stile di guida alle condizioni meteorologiche e stradali e si comportano sui diversi tipi di strade conformemente alle disposizioni pertinenti. Essi:

- 5.1 adattano il proprio stile di guida in funzione dei tipi di strade e delle diverse condizioni esterne, adeguando la velocità alla situazione;
- 5.2 sanno che altri utenti della strada si comportano diversamente a seconda del tipo di strada, spesso senza adattarsi alla situazione, e adeguano di conseguenza la propria velocità;
- 5.3 si comportano correttamente in galleria. Reagiscono nel modo corretto in caso di code o situazioni di emergenza;
- 5.4 sanno che nelle gallerie alcuni utenti della strada si sentono a disagio o assumono inavvertitamente un comportamento sbagliato (ad es. rallentando). Si mantengono pertanto a sufficiente distanza di sicurezza.

6. Altri utenti della strada

I candidati hanno riguardo per gli altri utenti della strada. Tengono conto del loro comportamento (in particolare dei più deboli) e adeguano il proprio stile di guida in funzione dei pericoli che potrebbero insorgere alla luce delle caratteristiche delle diverse categorie di utenza. Essi:

- 6.1 prestano attenzione al comportamento degli altri utenti, lo valutano correttamente e adeguano di conseguenza il proprio stile di guida;
- 6.2 comunicano, laddove necessario, con gli altri utenti (contatto visivo);

- 6.3 conducono il veicolo in modo da far capire chiaramente e tempestivamente le proprie intenzioni;
- 6.4 si comportano con particolare attenzione e riguardo nei confronti di categorie di utenti particolarmente esposte al rischio di incidenti quali bambini, pedoni, ciclisti, motociclisti e persone con capacità percettive o motorie ridotte;
- 6.5 contribuiscono con una guida previdente e difensiva a ridurre il rischio d'incidenti;
- 6.6 guidano in modo difensivo e corretto senza farsi influenzare dal comportamento scorretto di altri utenti della strada.

7. Ambiente

I candidati conducono il veicolo d'esame tenendo conto delle prescrizioni della circolazione stradale in modo ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e sicuro ed evitano di produrre rumore inutile. Essi:

- 7.1 conducono il veicolo in modo previdente e applicano i principi di una guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico;
- 7.2 conoscono gli accorgimenti che si possono adottare per consumare meno carburante e ne discutono con l'esperto della circolazione;
- 7.3 portano il veicolo in uno stato di marcia che ottimizza la sicurezza e il consumo di carburante.

8. Prescrizioni generali

I candidati osservano le prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli nonché le regole generali di comportamento in caso di incidenti e guasti. Spiegano le rubriche della licenza di condurre per allievo conducente e della licenza di circolazione.

II. Competenze operative, obiettivi e contenuti di apprendimento per le categorie C1, C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE

Per quanto concerne la definizione del livello tassonomico da raggiungere per ogni obiettivo di apprendimento e dei contenuti di apprendimento concreti si fa riferimento al catalogo delle competenze operative dei conducenti di autoveicoli pesanti e al catalogo degli obiettivi di apprendimento relativi al certificato di capacità per conducenti delle categorie C/C1 e D/D1 pubblicati dall'associazione delle autorità cantonali.

1. Prescrizioni della circolazione stradale

I candidati applicano le prescrizioni della circolazione stradale, in particolare quelle concernenti la guida degli autoveicoli pesanti. Conoscono le norme di precedenza e le prescrizioni della circolazione stradale importanti per la guida degli autoveicoli

pesanti e conducono il veicolo in modo sicuro nel traffico, scegliendo la corsia adeguata e alle velocità corrette.

2. Tecnica dei veicoli / sicurezza funzionale

I candidati hanno dimestichezza con i veicoli utilizzati. Li impiegano in modo corretto ed efficiente sul piano energetico ed eseguono i controlli di sicurezza e i lavori di manutenzione necessari. Ne riconoscono le anomalie e le correggono nei limiti delle loro possibilità. Essi:

- 2.1 sanno come prendere dimestichezza con le caratteristiche e le funzioni di un veicolo;
- 2.2 effettuano le regolazioni necessarie per guidare il veicolo in modo sicuro e senza affaticarsi;
- 2.3 capiscono le segnalazioni degli indicatori sul cruscotto e adottano, se necessario, i provvedimenti richiesti;
- 2.4 conoscono i controlli di sicurezza necessari per guidare i veicoli di categoria C1, C, D1 o D ed effettuano, prima di iniziare la prova di guida, un controllo generale completo.

3. Comportamento di guida

I candidati guidano gli autoveicoli pesanti in condizioni esterne diverse e con carichi differenti senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada, in modo ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico. Essi:

- 3.1 avviano il motore in base al manuale d'uso;
- 3.2 partono correttamente, a seconda del terreno (piano, salite, discese) e del carico, si immettono nel traffico in maniera sicura e cambiano marcia in modo adeguato alla situazione;
- 3.3 sorvegliano il funzionamento del motore e del cambio e ne riconoscono eventuali malfunzionamenti;
- 3.4 conducono il veicolo con la corretta tecnica visiva sui rettilinei, in curva, agli incroci e attraverso strettoie osservando simultaneamente il comportamento degli altri utenti della strada; eseguono in ogni situazione le manovre di guida più sicure e più facili nel rispetto delle norme vigenti;
- 3.5 nelle discese dosano la frenata dei freni di servizio e di stazionamento in modo da evitare sia un'inutile usura dei freni sia il surriscaldamento del motore;
- 3.6 sanno trovare il percorso migliore per raggiungere il luogo di destinazione e riconoscere restrizioni e divieti;
- 3.7 adeguano la velocità alle condizioni della strada e del traffico nonché alle caratteristiche e al carico del veicolo;
- 3.8 conducono il veicolo sfruttandone in modo ottimale la spinta;
- 3.9 sanno come impiegare in modo adeguato i diversi sistemi di frenatura in base al veicolo, al numero di passeggeri, al carico nonché alle condizioni stradali, del traffico e ambientali;

- 3.10 impiegano in modo adeguato i diversi sistemi di frenatura in base alle condizioni stradali, del traffico e ambientali;
- 3.11 posteggiano il veicolo di lato o a marcia indietro a seconda delle modalità di carico, dell'equipaggiamento del veicolo o del tipo di rampa di carico mantenendo la distanza adeguata da quest'ultima;
- 3.12 adattano la propria guida alle condizioni esterne;
- 3.13 conoscono gli elementi specifici del veicolo;
- 3.14 utilizzano gli elementi specifici del veicolo in base ai documenti del veicolo e alle istruzioni per l'uso;
- 3.15 adoperano l'odocronografo (analogico o digitale) conformemente all'ONC.
- 3.16 I candidati una licenza di condurre per rimorchi devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti. Essi:
 - 3.161 collegano correttamente i raccordi dei freni nonché gli altri dispositivi di collegamento ed eseguono un controllo funzionale;
 - 3.162 eseguono manovre specifiche (retromarcia, inversione di marcia, parcheggio) con rimorchio in modo sicuro e corretto;
 - 3.163 adeguano il proprio stile di guida alle caratteristiche del rimorchio.

4. Responsabilità

I candidati si assumono la responsabilità della propria persona, dei passeggeri, della merce trasportata, del veicolo, del committente e degli altri utenti della strada e adottano le misure opportune. Essi:

- 4.1 compiono tutte le manovre di guida senza mettere in pericolo gli altri utenti;
- 4.2 guidano a velocità adeguata e rispettano le distanze di sicurezza;
- 4.3 sanno come verificare, mediante gli appositi ausili e tecniche visive, la presenza di altri utenti nell'angolo morto;
- 4.4 guidano con riguardo per l'ambiente e minimizzando l'usura in modo previdente ed efficiente sul piano energetico.

5. Gestione di situazioni straordinarie

I candidati si comportano in modo adeguato alla situazione in caso di guasti, incidenti e conflitti. Analizzano le loro possibili cause in modo da contribuire per quanto possibile a evitare che tali situazioni si verifichino o a contenerne i danni. Si preparano in base alle condizioni esterne ad affrontare situazioni straordinarie.

III. Competenza operativa (categorie P e P1)

È richiesto uno stile di guida regolare e fluido con una spiccata sensibilità alla circolazione stradale. I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.

IV. Veicoli per gli esami

- Categoria AM: veicolo a motore di categoria AM;
- Categoria A1: motoveicolo monotraccia avente una velocità massima di oltre 45 km/h;
- Categoria A2: motoveicolo monotraccia avente una potenza del motore di almeno 20 kW e due posti a sedere;
- Categoria A: motoveicolo monotraccia avente una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere;
- Categoria B1: quadriciclo a motore che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h;
- Categoria B: autoveicolo di categoria B che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h;
- Categoria BE: combinazione di veicoli consistente in un veicolo per gli esami di categoria B e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B. Il rimorchio deve avere una sovrastruttura chiusa di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
- Categoria C1: autoveicolo di categoria C1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. Il rimorchio deve avere una sovrastruttura chiusa di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; può essere utilizzato anche un veicolo per gli esami di categoria D1;
- Categoria C1E: combinazione di veicoli consistente in un veicolo per gli esami di categoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg e una lunghezza di almeno 8 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. Il rimorchio deve avere una sovrastruttura chiusa di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
- Categoria C2: veicolo a motore di categoria C2 con un peso effettivo di oltre 7500 kg o un autocarro per la scuola guida della categoria C;

- Categoria C: autoveicolo di categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Categoria CE: autoarticolato o combinazione di veicoli consistente in un veicolo per gli esami di categoria C e un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia l'autoarticolato sia la combinazione di veicoli devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Categoria D1: autobus di categoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; può essere utilizzato anche un veicolo per gli esami di categoria C1;
- Categoria D1E: combinazione di veicoli consistente in un veicolo per gli esami di categoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. Il rimorchio deve avere una sovrastruttura chiusa alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche un veicolo per gli esami di categoria C1E;
- Categoria D: autobus con una lunghezza di almeno 10 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;
- Categoria DE: combinazione di veicoli consistente in un veicolo per gli esami di categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. Il rimorchio deve avere una sovrastruttura chiusa alta e larga almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
- Categoria P o P1: veicolo a motore della categoria di licenza con la quale sono effettuati i trasporti professionali di persone;
- Categoria F: veicolo a motore di categoria F che raggiunge una velocità di almeno 30 km/h.

V. Durata e percorso d'esame

La durata e il percorso dell'esame devono essere tali da consentire all'esperto della circolazione di valutare se le competenze operative di cui alle cifre II e III sussistono e sono di livello pari a quello prescritto per la categoria desiderata.

1. La durata minima dell'esame pratico di conducente è pari a:
 - 1.1 60 minuti per le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, e F, di cui almeno 45 minuti nella circolazione stradale;
 - 1.2 60 minuti per le categorie BE, C1E, D1E, DE, P e P1;
 - 1.3 90 minuti per le categorie C1, C2, C, CE e D1;
 - 1.4 120 minuti per la categoria D.
2. Al fine di valutare le competenze operative nella circolazione stradale, la prova di guida deve svolgersi, se possibile, all'interno e fuori delle località, su autostrade e semiautostrade e in diverse condizioni di traffico.

VI. Metodi d'esame

1. L'esperto della circolazione deve:
 - a. prima della prova di guida, accertare, tramite domande orali o dimostrazioni pratiche, la capacità del candidato di valutare correttamente la sicurezza stradale e funzionale del veicolo e di effettuare le regolazioni del veicolo rilevanti per la sicurezza;
 - b. osservare la guida del candidato e valutarla durante la prova di guida (art. 75);
 - c. durante la prova di guida, impartire istruzioni che gli permettano di constatare se il candidato è in grado di prendere autonomamente decisioni sul comportamento adeguato alla circolazione stradale;
 - d. durante la prova di guida nella circolazione stradale per l'ottenimento di una licenza di condurre per motoveicoli di categoria A2 o A, accompagnare il candidato sul sellino posteriore per almeno 30 minuti.
2. Durante gli esami per motoveicoli, prima della prova di guida si deve completare un percorso in un'area chiusa al traffico comprendente i seguenti esercizi:
 - a. dopo aver tolto il cavalletto, far avanzare il motoveicolo senza l'ausilio del motore spingendolo lateralmente;
 - b. appoggiare il motoveicolo sul cavalletto;
 - c. almeno due manovre a velocità ridotta, una delle quali deve essere uno slalom lento;
 - d. almeno due esercizi a velocità più sostenuta, uno dei quali deve essere una manovra eseguita in seconda o terza marcia a una velocità di almeno 30 km/h;

- e. almeno due manovre di frenata, una delle quali deve essere una frenata a fondo da una velocità di almeno 50 km/h.

VII. Valutazione

Gli esperti della circolazione devono valutare durante l'intera prova di guida la dimestichezza dei candidati con i dispositivi dei veicoli e il modo di inserirsi nella circolazione stradale. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono in immediato pericolo il veicolo, i suoi occupanti o gli altri utenti della strada determinano il fallimento della prova, a prescindere dal fatto che l'esperto della circolazione o altri accompagnatori abbiano dovuto intervenire o meno. L'esperto della circolazione decide se l'esame pratico di conducente debba essere portato a termine o meno.

Ai fini della valutazione generale gli esperti della circolazione devono in particolare considerare se il candidato pratica uno stile di guida difensivo, rispettoso, previdente, efficiente sul piano energetico ed ecocompatibile. I criteri importanti cui far riferimento in quest'ottica sono l'adeguamento alle condizioni meteorologiche e stradali e il rispetto verso gli altri utenti della strada, in particolare i più deboli.

Gli esperti devono inoltre valutare le prestazioni dei candidati come segue:

Insufficiente	Competenze assenti o solo elementari; mancanza di conoscenza delle specificità delle diverse situazioni di traffico; comportamento pericoloso per la circolazione.
---------------	--

Sufficiente	<p>Competenze presenti; comportamento nella circolazione generalmente corretto; conoscenza delle specificità delle diverse situazioni di traffico; singoli errori o incertezze, tuttavia non tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.</p>
Buono	<p>Competenze dimostrate in modo esemplare; comportamento ineccepibile in qualsiasi situazione di traffico; nessun errore oppure riconoscimento e autocorrezione di eventuali piccoli errori non tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale; spiccata conoscenza delle specificità delle diverse situazioni di traffico.</p>

Indicazioni supplementari codificate

1. Codici armonizzati negli Stati membri dell'Unione europea

1.1 Conducente (motivi medici)

- 01 *Correzione della vista e/o protezione degli occhi*¹⁴
 - 01.01 Occhiali
 - 01.02 Lenti a contatto
 - 01.05 Occlusore oculare
 - 01.06 Occhiali o lenti a contatto
 - 01.07 Ausilio ottico specifico
- 02 *Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione*
 - 02 Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
- 03 *Protesi/ortosi per gli arti*
 - 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
 - 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
- 10 *Cambio di velocità modificato*
 - 10.02 Cambio automatico
 - 10.04 Leva del cambio adattata
- 15 *Frizione modificata*
 - 15.01 Pedale della frizione adattato
 - 15.02 Frizione manuale
 - 15.03 Frizione automatica
 - 15.04 Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

¹⁴ In licenze di condurre svizzere anteriori anche codice 02

- 20 *Dispositivi di frenatura modificati*
- 20.01 Pedale del freno adattato
 - 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
 - 20.04 Pedale del freno a scorrimento
 - 20.05 Pedale del freno basculante
 - 20.06 Freno manuale
 - 20.07 Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*)
[ad esempio: «20.07 (300N)»]
 - 20.09 Freno di stazionamento adattato
 - 20.12 Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
 - 20.13 Freno a ginocchio
 - 20.14 Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
- 25 *Dispositivo di accelerazione modificato*
- 25.01 Pedale dell'acceleratore adattato
 - 25.02 Acceleratore ad asola
 - 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
 - 25.04 Acceleratore manuale
 - 25.05 Acceleratore a ginocchio
 - 25.06 Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
 - 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
 - 25.09 Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
- 31 *Adattamenti e protezioni dei pedali*
- 31.01 Set supplementare di pedali paralleli
 - 31.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 31.03 Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
 - 31.04 Fondo rialzato
- 32 *Sistemi combinati di freno di servizio e acceleratore*
- 32.01 Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
 - 32.02 Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

- 33 *Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo*
- 33.01 Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
 - 33.02 Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
- 35 *Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergi-cristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)*
- 35.02 Comandi azionabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella ecc.)
 - 35.03 Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella ecc.)
 - 35.04 Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella ecc.)
 - 35.05 Comandi azionabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella ecc.) e senza rilasciare i sistemi di accelerazione e frenatura
- 40 *Sterzo modificato*
- 40.01 Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad es.: «40.01 (140N)»]
 - 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
 - 40.06 Volante regolabile in altezza
 - 40.09 Sterzo controllato tramite piede
 - 40.11 Dispositivo di assistenza al volante
 - 40.14 Sterzo alternativo adattato controllato tramite una mano e/o un braccio
 - 40.15 Sterzo alternativo adattato controllato tramite due mani e/o due braccia
- 42 *Retrovisore/i modificato/i*
- 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro necessario
 - 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
 - 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
 - 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

- 43 *Sedile conducente modificato*
- 43.01 Sedile ad altezza adeguata e a distanza normale dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile adattato alla forma o alle dimensioni del corpo
 - 43.03 Sedile con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile dotato di braccioli
 - 43.06 Cinture di sicurezza adattate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44 *Modifiche ai motoveicoli (utilizzo obbligatorio di sottocodici)*

- 44.01 Impianto frenante su una sola leva
- 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
- 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
- 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
- 44.08 Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 44.09 Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad es.: «44.09 (140N)»]
- 44.10 Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad es.: «44.10 (240N)»]
- 44.11 Poggiapiedi adattato
- 44.12 Manubrio adattato

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

- a a sinistra
- b a destra
- c mano
- d piede
- e nel mezzo
- f braccio
- g pollice

- 45 Solo per motoveicoli con carrozino laterale
- 46 Solo per tricicli a motore

- 47 Limitata a veicoli con più di due ruote che per l'avviamento, l'arresto e la fermata non devono essere mantenuti in equilibrio dal conducente
- 50 (...) Limitata a un veicolo specifico indicando il codice identificativo del veicolo o il numero di matricola¹⁵
- 1.3 Codici relativi a limitazioni dell'uso
- 61 Guida in orario diurno (ad es.: da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto)
- 62 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo all'interno della località/regione ...
- 63 Guida senza passeggeri consentita
- 64 Guida limitata a veicoli con velocità massima per costruzione non superiore a ... km/h
- 65 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una licenza di condurre di categoria almeno equivalente
- 66 Guida senza rimorchio
- 67 Guida non autorizzata in autostrada
- 68 Niente alcol
- 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa [ad es. «69» o «69» (1.1.2016)]
- 1.4 Indicazioni a scopo amministrativo
- 70 (...) Sostituzione della licenza di condurre estera (fra parentesi: numero della licenza e sigla del Paese; ad es. 98765321.D)
- 71 (...) Duplicato della licenza di condurre (fra parentesi: numero della licenza e, nel caso di uno Stato non membro UE, sigla del Paese)
- 73 Limitata a veicoli a motore a quattro ruote di categoria B (B1)
- 78 Limitata a veicoli con cambio automatico¹⁶
- 79 (...) In caso di conversione di licenze di condurre rilasciate prima del [data dell'entrata in vigore completa della presente revisione d'ordinanza]: Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi

¹⁵ In licenze di condurre svizzere anteriori anche codice 03

¹⁶ In licenze di condurre svizzere anteriori anche codice 04

- 79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza carrozino laterale
- 79.02 Limitata a tricicli a motore o quadricicli leggeri a motore di categoria AM
- 79.03 Limitata ai tricicli a motore
- 79.04 Limitata ai tricicli a motore con rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg
- 79.05 Motoveicoli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
- 79.06 Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con peso totale superiore a 3 500 kg
- 80 Limitata a titolari di licenza di condurre di categoria A per tricicli a motore di età inferiore a 24 anni
- 81 Limitata a titolari di licenza di condurre di categoria A per veicoli a motore a due ruote di età inferiore a 21 anni
- 95 Conducente titolare di un certificato di capacità conformemente all'ordinanza sull'ammissione degli autisti (RS 741.521) in regola con l'obbligo della formazione periodica fino al ... [ad es. 1° gennaio 2012: «95 (01.01.2012)»]
- 96 Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, se il peso totale complessivo supera 3500 kg ma non 4250 kg
- 97 Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

2. Codici nazionali¹⁷

101	Condizione speciale (la decisione relativa alla limitazione è conservata dall'autorità cantonale che rilascia la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre) ¹⁸
25 kW	Motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg
35 kW	Motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg
45 km/h	Motoveicoli di categoria A1 con una velocità massima pari a 45 km/h
121	Trasporto professionale di persone con veicoli di categoria F, B1, B, C1 o C
122	Trasporto professionale di scolari, operai o disabili con veicoli di categoria F, B1, B, C1 o C Trasporto professionale di malati o feriti in veicoli di categoria C1 o C attrezzati a tale scopo e dotati degli appositi dispositivi di avvertimento Trasporto professionale di persone con veicoli la cui velocità massima per costruzione è pari a 30 km/h
3,5t 106	Guida di autoveicoli per il trasporto di persone con peso totale non superiore a 3500 kg e più di 17 posti a sedere (incluso quello del conducente)
106	Guida di autoveicoli per il trasporto di persone con peso totale non superiore a 3500 kg e più di 17 posti a sedere (incluso quello del conducente) Guida di autobus con non più di 17 posti a sedere (incluso quello del conducente)
107	Traffico di linea regionale ¹⁹
108	Segno distintivo «medico/urgente» autorizzato ²⁰ (registrazione solo in FA_AUFLA)
109 (incl. motorhome >	Guida di autoveicoli dei pompieri (indicazione nella licenza di circolazione [campo: «Uso speciale»]) e di

¹⁷ Validi solo nel traffico interno, eccettuata indicazione fra parentesi alla rubrica C1 109

¹⁸ In licenze di condurre anteriori anche codice 01

¹⁹ In licenze di condurre anteriori anche codice 07

²⁰ In licenze di condurre anteriori anche codice 08

- 7,5t) autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 7,5 t
- 110 Guida di filobus²¹
(registrazione solo in FA_AUFLA)
- 111 (...) Guida a titolo professionale di veicoli di categoria F, B1, B, C1, C, D1 o D con targhe svizzere ad opera di titolari di una licenza di condurre estera (fra parentesi: «only valid together with»: numero della licenza o sigla del Paese)
Un'eventuale limitazione temporale della(e) autorizzazione(i) può essere inserita al punto 11.
- 118 Guida di autoveicoli dei pompieri (indicazione nella licenza di condurre [campo: «Uso speciale»]) indipendentemente dal numero di posti e dal peso totale
- (incl. motorhome > 3,5t) Guida di autoveicoli adibiti ad abitazione con un peso totale superiore a 3,5 t
- G40 Guida di veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima pari a 40 km/h nonché di trattori industriali immatricolati e impiegati a scopo agricolo con velocità massima pari a 40 km/h
- 201 Maestro conducente di categoria B
- 202 Maestro conducente di categoria C
- 204 Maestro conducente di categoria A
- 210 Formatori riconosciuti dall'autorità cantonale di apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»
- 210a Formatori riconosciuti dall'autorità cantonale di apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP»
- Solo licenza per allievo conducente:
- 112 Corse di scuola guida solo in presenza di un maestro conducente o di un formatore riconosciuto
- 113 Corse di scuola guida autorizzate senza accompagnatore prescritto
- 118 Corse di scuola guida autorizzate con autoveicoli a motore del servizio antincendio aventi un peso totale superiore a 7,5 t e con autocarri per la scuola guida

²¹ In licenze di condurre anteriori anche codice 10

Allegato 13
(art. 64 cpv. 1)

Formazione, esame e perfezionamento degli esperti della circolazione

1. Competenze operative

Gli esperti della circolazione sono in grado di:

- 1.1 valutare durante una prova di guida se il candidato dispone delle competenze operative per condurre un veicolo della categoria di licenza di condurre desiderata in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile;
- 1.2 valutare dopo il controllo ufficiale se il veicolo soddisfa i requisiti concernenti la costruzione e l'equipaggiamento ed è sicuro ai fini della circolazione.

2. Requisiti generali

- 2.1 Gli esperti della circolazione che svolgono autonomamente esami ufficiali di conducente e/o controlli ufficiali dei veicoli devono a seconda del loro settore di attività:
 - 2.11 disporre delle competenze operative di cui al numero 1;
 - 2.12 soddisfare i requisiti di cui ai numeri 3, 4 o 5;
 - 2.13 aver concluso la formazione di cui al numero 6 e superato l'esame di cui al numero 8; nonché
 - 2.14 aver adempiuto all'obbligo di perfezionamento di cui al numero 9.
- 2.2 L'esame negli ambiti tematici di cui ai numeri 7.12, 7.22 e 7.32 può essere suddiviso in diversi esami parziali. Tali esami possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un'autorità cantonale.
- 2.3 Gli esperti della circolazione possono svolgere esami di conducente o controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui al numero 6 e aver superato l'esame di cui al numero 8. Qualora abbiano superato un esame parziale di cui al numero 2.2, possono svolgere autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione se:
 - 2.31 l'esame parziale attesta l'acquisizione delle competenze necessarie; e
 - 2.32 sono opportunamente assistiti da un formatore.

3. Esperti della circolazione di categoria B

- 3.1 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di conducente per il rilascio della licenza di condurre di categoria B1, B, F, P o P1 deve:
- 3.11 aver compiuto 24 anni; e
 - 3.12 dimostrare di aver concluso una formazione di livello secondario II o una formazione equivalente e aver esercitato la professione per almeno un anno dalla conclusione della formazione (equivalente); e
 - 3.13 possedere da almeno tre anni una licenza di condurre di durata illimitata di categoria B senza aver commesso durante questo periodo un'infrazione alle norme della circolazione pericolosa per la circolazione alla guida di un veicolo a motore;
 - 3.14 dimostrare, tramite rapporto di un medico riconosciuto, di soddisfare i requisiti minimi del 2° gruppo medico giusta l'allegato 3. A tale scopo deve presentare una notifica giusta l'allegato 7 rilasciata da un medico titolare del riconoscimento di livello 2 nonché
 - 3.15 dimostrare, nel quadro di una valutazione, di essere idoneo all'esercizio della professione di esperto della circolazione.
- 3.2 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione controlli ufficiali di veicoli di categoria B1, B, F, P o P1 deve:
- 3.21 soddisfare i requisiti di cui ai numeri 3.11, 3.13 e 3.14; e
 - 3.22 dimostrare di aver concluso una formazione professionale di base come «meccanico per automobili AFC» o in una professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione per almeno un anno dalla conclusione della suddetta formazione.
- 3.3 I maestri conducenti che intendono diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente almeno per un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di maestro conducente.

4. Esperti della circolazione di categoria A

- 4.1 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di conducente per il rilascio della licenza di condurre per motoveicoli o controlli ufficiali di motoveicoli deve:
- 4.11 possedere il diploma di «esperto della circolazione di categoria B»;
 - 4.12 possedere da almeno tre anni la licenza di condurre di categoria A senza aver commesso durante questo periodo un'infrazione alle norme della circolazione pericolosa per la circolazione alla guida di un motoveicolo.
- 4.2 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di conducente per il rilascio della licenza di condurre per motoveicoli deve inoltre dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come esperto della

circolazione di categoria B o possedere da almeno cinque anni una licenza di condurre svizzera di categoria A o A2.

5. Esperti della circolazione di categoria C

- 5.1 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di conducente per il rilascio della licenza di condurre di categoria E, C1, C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE o controlli ufficiali di tali veicoli deve:
 - 5.11 possedere il diploma di «esperto della circolazione di categoria B»;
 - 5.12 possedere da almeno tre anni la licenza di condurre di categoria C senza aver commesso durante questo periodo un'infrazione alle norme della circolazione pericolosa per la circolazione alla guida di un veicolo a motore;
 - 5.13 possedere una licenza di condurre di durata illimitata di categoria CE.
- 5.2 Chi intende svolgere in qualità di esperto della circolazione esami di conducente per il rilascio della licenza di condurre di categoria BE, C1, C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE deve inoltre dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come esperto della circolazione di categoria B o possedere da almeno cinque anni la licenza di condurre di categoria C, CE, D o DE.

6. Formazione

- 6.1 La formazione come esperto della circolazione addetto agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli deve trasmettere al candidato la competenza operativa necessaria per poter svolgere autonomamente gli esami di conducente e/o i controlli dei veicoli (n. 1). Per raggiungere tale scopo la formazione deve trattare gli ambiti tematici di cui al numero 7.
- 6.2 L'esperto della circolazione di categoria B che intende svolgere esami di conducente e/o controlli di veicoli anche delle altre categorie deve concludere la formazione pertinente alla categoria desiderata negli ambiti tematici di cui al numero 7.
- 6.3 L'esperto della circolazione addetto agli esami di conducente o ai controlli dei veicoli che intende svolgere entrambi deve completare la sua formazione negli ambiti tematici nei quali non è stato formato.
- 6.4 I contenuti di insegnamento degli ambiti tematici di carattere teorico devono essere orientati all'attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica l'aspirante esperto della circolazione viene istruito sulle procedure tecniche e amministrative dell'autorità cantonale e messo in grado di svolgere autonomamente gli esami di conducente e/o i controlli dei veicoli.
- 6.5 Le conoscenze teoriche devono essere trasmesse in corsi tenuti da docenti specializzati e pedagogicamente qualificati.

- 6.6 La formazione pratica comprende istruzioni e attività pratiche. Nel caso degli esperti della circolazione formati per svolgere i controlli dei veicoli è dispensata dalle autorità cantonali che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.

7. Ambiti tematici di formazione ed esame

7.1 Esperti della circolazione addetti agli esami di conducente e ai controlli dei veicoli

7.11 Conoscenze teoriche

7.111 *Diritto*

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; misure amministrative; principi fondamentali e fattispecie del diritto penale stradale.

7.112 *Psicologia/Didattica esaminativa*

Conoscenza generale della natura umana; requisiti d'esame; valutazione delle competenze operative, della prestazione e del comportamento; idoneità e abilità alla guida; principi di conduzione di un colloquio; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

7.113 *Matematica e tecnica dei veicoli*

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; principio della leva; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; impianti elettrici e sistemi di assistenza; motori; freni; carburatore; iniezione; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza dei banchi di prova.

7.114 *Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli*

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

7.115 *Sensibilizzazione stradale*

Visione stradale; ambiente stradale; dinamica della circolazione; tattica della circolazione; riconoscere i pericoli ed evitare gli incidenti; rischi e conseguenze dell'assunzione di alcol, stupefacenti e medicinali.

7.116 *Veicolo/Guida del veicolo*

Conoscenze di tecnica dei veicoli; fisica della guida; stile di guida difensivo, efficiente sul piano energetico ed ecocompatibile; guida superiore alla media e stile di guida personale esemplare.

7.12 Attività pratiche

Svolgimento di un esame pratico di conducente con un autoveicolo della corrispondente categoria di licenza di condurre e valutazione dell'allievo conducente.

Controllo tecnico di un autoveicolo della corrispondente categoria di licenza di condurre e redazione dei relativi documenti.

7.2 Esperti della circolazione addetti all'esame di conducente

7.21 Conoscenze teoriche

7.211 *Diritto*

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; misure amministrative; principi fondamentali e fattispecie del diritto penale stradale.

7.212 *Psicologia/Didattica esaminativa*

Conoscenza generale della natura umana; requisiti concernenti l'esame; valutazione delle competenze operative, della prestazione e del comportamento; idoneità e abilità alla guida; principi di conduzione di un colloquio; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

7.213 *Sensibilizzazione stradale*

Visione stradale; ambiente stradale; dinamica della circolazione; tattica della circolazione; riconoscere i pericoli ed evitare gli incidenti; rischi e conseguenze dell'assunzione di alcol, stupefacenti e medicinali.

7.214 *Veicolo/Guida del veicolo*

Conoscenze di tecnica dei veicoli; fisica della guida; stile di guida difensivo, efficiente sul piano energetico ed ecocompatibile; guida superiore alla media e stile di guida personale esemplare.

7.22 Attività pratiche

Svolgimento di un esame pratico di conducente con un autoveicolo della corrispondente categoria di licenza di condurre e valutazione dell'allievo conducente.

7.3 Esperti della circolazione addetti ai controlli dei veicoli

7.31 Conoscenze teoriche

7.311 *Diritto*

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione.

7.312 *Psicologia*

Principi di conduzione di un colloquio; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

7.313 *Matematica e tecnica dei veicoli*

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; principio della leva; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; impianti elettrici e sistemi di assistenza; motori; freni; carburatore; iniezione; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza dei banchi di prova.

7314 *Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli*

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

7.32 Attività pratiche

Controllo tecnico di un autoveicolo della corrispondente categoria di licenza di condurre e redazione dei relativi documenti.

8. Esame

8.1 Dopo aver concluso un corso e dopo almeno sei mesi di attività presso un'autorità cantonale, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame sugli ambiti tematici di cui al numero 7. L'esperto della circolazione addetto agli esami di conducente o ai controlli dei veicoli che intende svolgere entrambi deve sostenere un esame sugli ambiti tematici in cui non è stato esaminato.

8.2 L'esperto della circolazione di categoria B che intende svolgere esami di conducente e/o controlli di veicoli anche delle altre categorie deve sostenere un esame pertinente alla categoria desiderata sugli ambiti tematici di cui al numero 7.

8.3 Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.

8.4 Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'autorità cantonale presso cui è impiegato, con indicazione delle note assegnate per ogni ambito tematico e della nota di valutazione complessiva. Il superamento dell'esame va attestato mediante certificato. Il mancato superamento dell'esame va motivato, su richiesta per iscritto.

8.5 Ripetizione dell'esame

8.51 L'esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

8.52 Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.

8.53 Il secondo esame verte solo sugli ambiti tematici nei quali il risultato è stato insufficiente, il terzo esame, invece, su tutte le materie del secondo.

9. Obbligo di perfezionamento

9.1 A partire dal conseguimento del certificato d'esame, gli esperti della circolazione addetti agli esami ufficiali di conducente della categoria B devono seguire ogni cinque anni corsi di perfezionamento per un totale di

almeno quindici giornate di sette ore. Nell'ambito del perfezionamento devono essere raggiunti i seguenti obiettivi:

- 9.11 aggiornare e approfondire le conoscenze e capacità necessarie per svolgere gli esami di conducente;
 - 9.12 acquisire nuove conoscenze e capacità necessarie per l'esercizio della professione;
 - 9.13 garantire uno svolgimento equo e uniforme degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli;
 - 9.14 mantenere e sviluppare le capacità pratiche di guida necessarie per l'esercizio della professione (almeno cinque giornate).
- 9.2 Chi opera anche come esperto della circolazione di categoria A o C deve seguire nel quadro del perfezionamento di cui al numero 9 anche corsi specifici per queste categorie.
- 9.3 Gli obiettivi del perfezionamento possono essere conseguiti nel corso di colloqui, sotto forma di lezioni in aula, attraverso strumenti informatici, singolarmente o in gruppo.
- 9.4 Il perfezionamento comprende corsi definiti congiuntamente dalle autorità cantonali in base al piano di formazione e corsi interni.

10. Competenze dei Cantoni

- 10.1 I Cantoni emanano un regolamento di formazione e d'esame.
- 10.2 La formazione degli esperti della circolazione è di competenza dei Cantoni. L'esame è tenuto da commissioni cantonali e intercantonali formate da funzionari dirigenti delle autorità cantonali e altri specialisti.
- 10.3 I Cantoni organizzano e provvedono al perfezionamento dei propri esperti della circolazione. Vegliano affinché gli esperti cantonali della circolazione adempiano all'obbligo di perfezionamento. Questi compiti, in particolare lo svolgimento di corsi esterni, possono essere delegati ad altri servizi.

Post-qualificazione e perfezionamento secondo il diritto transitorio

I Post-qualificazione

1. Maestri conducenti di categoria B

1.1 Competenza operativa

Gli allievi impartiscono lezioni sia teoriche che pratiche di guida conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

1.2 Obiettivi di apprendimento

Gli allievi sanno spiegare i nuovi principi per lo svolgimento della formazione di guida e dell'esame di conducente ai sensi della presente ordinanza. Sono in grado di applicarli nella pratica e di impostare di conseguenza le proprie sequenze di lezioni nella formazione teorica e pratica di guida. Sono pronti a recepire i nuovi contenuti e metodi di insegnamento e ad adeguare il proprio insegnamento di conseguenza.

1.3 Durata

La post-qualificazione deve durare almeno sei giornate di sette ore e comprendere una giornata dedicata al tema della guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

2. Esperti della circolazione

2.1 Competenza operativa

Gli allievi svolgono gli esami di conducente conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

2.2 Obiettivi di apprendimento

Gli allievi sanno spiegare i nuovi principi per lo svolgimento della formazione di guida e dell'esame di conducente ai sensi della presente ordinanza. Sono in grado di applicarli nella pratica, di impostare di conseguenza lo svolgimento dell'esame e di valutare i candidati secondo i criteri in esso definiti. Sono pronti a recepire il nuovo sistema d'esame e gli altri nuovi principi e ad applicarli nel proprio lavoro.

2.3 Durata

La post-qualificazione deve durare almeno tre giornate di sette ore e comprendere una giornata dedicata al tema della guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

3. Moderatori

3.1 Competenza operativa

Gli allievi impartiscono la formazione complementare per titolari di una licenza di condurre in prova conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

3.2 Obiettivi di apprendimento

Gli allievi sanno spiegare il programma di insegnamento del corso di formazione complementare. Sono in grado di applicarlo nella pratica e di impostare le proprie sequenze di lezioni di conseguenza. Sono pronti a recepire i nuovi contenuti e metodi e ad adeguare il proprio insegnamento di conseguenza.

3.3 Durata

La post-qualificazione deve durare almeno due giornate di sette ore.

II Perfezionamento

Maestri conducenti di categoria A

1. Competenza operativa

Gli allievi impartiscono la formazione pratica di base per la guida di motoveicoli conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

2. Obiettivi di apprendimento

Gli allievi sanno spiegare il programma di insegnamento della formazione pratica di base e delimitarne i contenuti rispetto a quelli delle altre fasi di apprendimento (non obbligatorie) della formazione per la guida di motoveicoli. Sono in grado di applicare il programma di insegnamento nella pratica e di impostare le proprie sequenze di lezioni di conseguenza. Sono pronti a recepire le modifiche intervenute nella formazione pratica di base per la guida di motoveicoli e a integrare le novità nel proprio insegnamento.

3. Durata

Il perfezionamento deve durare almeno due giornate di sette ore.

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 13 novembre 1962²² sulle norme della circolazione stradale

Art. 27

Abrogato

2. Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli

Art. 33 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'autorità cantonale può, se concede il permesso di cui al capoverso 1, autorizzare deroghe in relazione alla categoria di licenza di condurre necessaria.

3. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Art. 7 cpv. 5 e 7

⁵ Il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto.

⁷ *Abrogato*

Art. 136 cpv. 1^{er} lett. c

^{1^{er}} Sono considerati pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi:

- c. il peso delle batterie di trazione di veicoli a propulsione ibrida o esclusivamente elettrica.

4. Ordinanza del 27 ottobre 1976²³ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Titolo

Ordinanza sull'immatricolazione di veicoli (OIV)

²² RS 741.11

²³ RS 741.51

Ingresso

visti gli articoli 12 capoversi 1, 3 e 4, 13 capoversi 2 e 4, 22 capoverso 1, 25 capoverso 1, capoverso 2 lettere a, b e d-i nonché capoverso 3 lettere b e d, 57 capoverso 3 lettere b e c, 103 capoversi 1 e 3, 104*d*, 105, 106 capoversi 5, 8 e 10 nonché 106*a* capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr),

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'immatricolazione dei veicoli.

Art. 2

¹ Per le autorità vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- b. USTRA: Ufficio federale delle strade;

² Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- c. OAV: ordinanza del 20 novembre 1959²⁴ sull'assicurazione dei veicoli;
- d. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995²⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. LIAut: legge federale del 21 giugno 1996²⁶ sull'imposizione dei veicoli;
- f. *Abrogata*
- g. OLR2: ordinanza del 6 maggio 1981²⁷ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

³ Per le raccolte automatizzate di dati vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. ADMAS.
- b. *Abrogata*

*Art. 3–69**Abrogati*

Tutti i titoli tra gli art. 3 e 69

Abrogati

²⁴ RS **741.31**

²⁵ RS **741.41**

²⁶ RS **641.51**

²⁷ RS **822.222**

Titolo prima dell'art. 81a

Noleggianti di veicoli a motore

Art. 81a Noleggianti di veicoli a motore

¹ Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terzi, per uso proprio, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve consentire agli organi di controllo di prenderne visione.

² Gli elenchi devono essere conservati per due anni.

Titolo prima dell'art. 88

Abrogato

Art. 88

Abrogato

Art. 88a

Abrogato

Titolo prima dell'art. 119

Abrogato

Titolo prima dell'art. 123

Abrogato

Art. 123

Abrogato

Art. 143 Conducenti di veicoli a motore; targhe

¹ È punito con la multa fino a 100 franchi chi:

- a. essendo titolare di una licenza di circolazione o di un permesso, non comunica entro il termine prescritto i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non comunica entro il termine prescritto il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero;
- b. dopo aver ritrovato una licenza, non restituisce il duplicato all'autorità entro il termine prescritto;
- c. sul proprio veicolo, appone una sigla «CD» o «AT» separata o fa uso di una sigla «CC» separata senza esserne autorizzato.

² I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente ai detentori di veicoli sono puniti con la multa²⁸.

Art. 144

Abrogato

Art. 145 Conducenti di ciclomotori

È punito con la multa:

- a. chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie;
- b. chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione;
- c. chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione;
- d. chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile;
- e. chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile;
- f. il detentore di un ciclomotore che non comunica entro il termine prescritto il cambiamento di detentore o la sostituzione del veicolo.

Art. 146

Abrogato

Art. 147 Conducenti provenienti dall'estero

È punito con la multa:

- a. chi conduce un veicolo provvisto di licenza di circolazione e targhe estere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere;
- b. chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm³ di cilindrata o un rimorchio esteri, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere;
- c. chi conduce un veicolo estero non provvisto del segno distintivo del Paese d'immatricolazione.

Art. 148

[Abrogato dall'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008]

²⁸ Espressione giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). La modifica è stata effettuata nell'intero testo.

4 Disposizioni finali

Art. 150

¹ Abrogato

² L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana decisioni d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia. L'USTRA emana istruzioni sui requisiti relativi a forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa di:

Lettere a, b, d ed e

Abrogate

- c. licenze di circolazione;
- f. permessi speciali.

³ Le annotazioni nelle licenze e nei permessi possono essere effettuate solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le annotazioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti od obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata al titolare, devono essere munite del bollo e della firma dell'autorità competente.

⁴ Un duplicato della licenza di circolazione che l'autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell'originale è stata confermata per iscritto. Il titolare deve restituire il duplicato all'autorità entro 14 giorni dal ritrovamento dell'originale²⁹.

⁵ Abrogato

⁶ Le autorità cantonali possono, per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe a singole disposizioni.

⁷ Abrogato

⁸ In casi motivati e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione delle tasse dovute³⁰.

Art. 151

Capoversi 1-4

Abrogati

⁵ Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori³¹.

Capoverso 6, secondo e terzo periodo

Abrogati

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

³⁰ Introdotto dall'art. 59 n. 3 dell'ordinanza del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1170).

³¹ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU **1987** 628).

⁶ I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1 gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo il diritto previgente in virtù di un certificato di controllo, quest'ultimo deve sempre essere portato con sé³².

⁷ Per ragioni impellenti il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e, se necessario, emanare norme transitorie per altri casi.

⁸ Se le disposizioni transitorie prevedono l'applicazione delle norme previgenti, lo stesso vale anche per i provvedimenti e le pene.

*Art. 151a*³³

Capoversi 1 e 2

Abrogati

³ Le prescrizioni previgenti possono continuare a essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

*Art. 151b*³⁴

Abrogato

*Art. 151c*³⁵

Abrogato

*Art. 151d*³⁶

Abrogato

*Art. 151e*³⁷, *151f*³⁸, *151g*³⁹ e *151h*⁴⁰

Abrogati

³² Ultima frase introdotta dal n. I dell'O del 7 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1753).

³³ Introdotta dall'all. 1 n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15. giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2001** 1821).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 sett. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

³⁹ Introdotta dall'all. n. II 4 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RU **2005** 1167).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2007 (RU **2007** 2183). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 sett. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

Art. 151i⁴¹

Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previgente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attualmente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato.

Art. 151j

Abrogato

Art. 151k

Abrogato

Art. 152

...⁴²

Art. 153

Sono abrogati, in particolare:

- a. decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957⁴³ concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
- b. decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960⁴⁴ concernente i controlli della circolazione stradale;
- c. decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965⁴⁵ concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
- d. decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966⁴⁶ concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero;
- e. decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967⁴⁷ concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
- f. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967⁴⁸ concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
- g. decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968⁴⁹ concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada;

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7149).

⁴² Le modifiche possono essere consultate alla RU **1976** 2423.

⁴³ RU **1957** 415

⁴⁴ RU **1960** 1182

⁴⁵ RU **1965** 1041

⁴⁶ RU **1966** 343

⁴⁷ RU **1967** 42 68, **1973** 948 n. II

⁴⁸ RU **1967** 1671

⁴⁹ RU **1968** 245

- h. decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969⁵⁰ concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
- i. decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969⁵¹ concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
- k. decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969⁵² concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
- l. decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971⁵³ concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico;
- m. articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951⁵⁴ sulle filovie.

Art. 154

¹ *Abrogato*

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 1987⁵⁵

Abrogate

Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991⁵⁶

Abrogate

Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991⁵⁷

Abrogate

Disposizioni finali della modifica del 7 marzo 1994⁵⁸

Abrogate

Gli allegati 1, 1^{bis}, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 7, 11 e 12 sono abrogati.

⁵⁰ RU **1968** 245

⁵¹ RU **1969** 469 524

⁵² RU **1969** 793, **1971** 479 art. 10 cpv. 2 715, **1972** 603 738 art. 7 cpv. 2, **1973** 2155 cifra II, **1974** 57 art. 25

⁵³ RU **1971** 479

⁵⁴ RS **744.211**

⁵⁵ RU **1987** 628

⁵⁶ RU **1991** 982

⁵⁷ RU **1991** 2536

⁵⁸ RU **1994** 726

5. Ordinanza del 15 giugno 2007⁵⁹ sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada

Sostituzione di un termine

Negli articoli 2 capoversi 1 e 2, 6 capoversi 1 e 2 lettera b, capoversi 3 e 4, 11 capoverso 1, 12 capoversi 2-5, 14 capoversi 2 e 3, 23 capoverso 5, 27 capoverso 3, 27a, nell'allegato numero 1 rubrica prima del numero 1.1, rubrica prima del numero 1.4, rubrica prima del numero 1.5, rubrica prima del numero 2.1, rubrica prima del numero 2.2, rubrica prima del numero 2.3, rubrica prima del numero 3.1, rubrica prima del numero 3.7 e rubrica prima del numero 3.8 «sottocategoria» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «categoria».

Art. 2 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Chi esegue trasporti di merci con combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio per cui è prescritta la categoria C1E o CE necessita per viaggi all'estero del certificato di capacità di cui al capoverso 2.

³ I conducenti domiciliati al di fuori di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio necessitano di un certificato di capacità svizzero se sono impiegati da un'impresa stabilita in Svizzera.

Art. 3 lett. i

Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore:

- i. utilizzati per il trasporto di persone con un peso totale di non oltre 3500 kg e non più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente, a condizione che le corse non siano considerate professionali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

Art. 4 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 3

¹ Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per al massimo un anno se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce, nel quadro di una formazione professionale, le competenze operative, le conoscenze e le capacità previste dall'allegato. Chi segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» può effettuare trasporti di merci durante l'intero periodo di formazione senza essere titolare del certificato di capacità.

³ Durante la guida occorre portare con sé:

- a. una copia del contratto di tirocinio nel quale l'azienda responsabile attesta che il conducente segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»; o
- b. un documento nel quale il centro di formazione attesta che il conducente segue un programma di formazione di cui al capoverso 2.

⁵⁹ RS 741.521

Art. 5

Necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva 2003/59/CE⁶⁰:

- a. i conducenti domiciliati in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio;
- b. i conducenti impiegati da un'impresa stabilita nell'Unione europea o nell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 6 cpv. 2 lett. a

² Il certificato di capacità per il trasporto di merci è rilasciato alle persone che:

- a. possiedono il certificato federale di capacità di «conducente di autocarri» o l'attestato federale di capacità di «autista di veicoli pesanti»; o

Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

¹ Ai conducenti di veicoli provenienti dall'estero che prendono domicilio in Svizzera è rilasciato senza esame il pertinente certificato di capacità se:

- a. un'autorizzazione corrispondente figura nella licenza di condurre estera o è attestata dalla carta di qualificazione del conducente giusta l'allegato II della direttiva 2003/59/CE⁶¹; oppure
- b. sono titolari di un attestato nazionale che l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha riconosciuto come equivalente.

² Ai conducenti domiciliati al di fuori di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio che sono impiegati da un'impresa stabilita in Svizzera è rilasciato senza esame il pertinente certificato di capacità se soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

Art. 9 cpv. 2, cpv. 3 lett. a e cpv. 4^{bis}

² È rinnovato ogni volta di cinque anni se il titolare dimostra di aver seguito la formazione periodica di cui agli articoli 16–21.

³ Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di:

⁶⁰ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/22/CE (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356)

⁶¹ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/22/CE (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356)

- a. indicazione supplementare nella licenza di condurre (art. 82 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del ... sull'ammissione di persone, OAPC); oppure

^{4bis} Ai titolari del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci che ottengono l'altra categoria sostenendo un esame giusta l'articolo 13 capoverso 1 o 2 è rilasciato un nuovo certificato per entrambe le categorie. Quest'ultimo è valido cinque anni dalla data dell'esame per l'ottenimento della seconda categoria. I corsi di formazione periodica frequentati prima di tale data non possono essere computati in questo periodo di formazione periodica.

Art. 10

All'esame teorico e all'esame pratico i candidati devono dimostrare di possedere le competenze operative, le conoscenze e le capacità previste dall'allegato.

Art. 14 Esame pratico

¹ *Abrogato*

² L'esame pratico deve essere svolto da tutti i candidati a un certificato di capacità. Deve estendersi almeno ai numeri 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 e 3.5 dell'allegato e durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo della categoria con cui vanno effettuati i trasporti di persone o di merci.

³ *Abrogato*

Art. 15 Ripetizione

Chi non supera l'esame teorico o pratico può ripetere due volte la parte non superata. Ai candidati che non hanno superato un esame per tre volte l'autorità cantonale può concedere di ripeterlo una quarta volta solo dopo un periodo di attesa di sei mesi. Quest'ultimo si applica per analogia a ogni ulteriore esame non superato.

² *Abrogato*

Art. 17 Obiettivi di apprendimento

La frequenza della formazione periodica ha lo scopo di tenere aggiornate le conoscenze e le capacità necessarie per effettuare il trasporto di persone o di merci giusta il numero 2 dell'allegato e di ottimizzare in tal modo le competenze operative di cui al numero 1 dell'allegato.

² *Abrogato*

Art. 18 Durata e struttura

¹ Chi possiede il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci oppure entrambi deve, per ottenerne la proroga, dimostrare di aver frequentato 35 ore di formazione periodica.

² La formazione periodica può essere seguita come corso settimanale oppure in corsi di una giornata. Una giornata di corso deve durare almeno sette ore, comprese le pause di breve durata.

³ Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Art. 19 Attestato di partecipazione al corso

I centri di formazione periodica devono rilasciare ai partecipanti un attestato di partecipazione al corso.

Art. 21 Organizzatori

La formazione periodica deve essere seguita presso un centro di formazione periodica riconosciuto dall'autorità cantonale.

Art. 22 Revoca del riconoscimento

Abrogato

Art. 23 cpv. 1 e 5

¹ *Abrogato*

⁵ Chi vuole impartire corsi di formazione periodica pratica deve inoltre essere titolare di un'abilitazione a maestro conducente di categoria C o di un'abilitazione alla formazione giusta l'articolo 23k dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sui formatori alla guida oppure dimostrare di aver seguito una formazione equivalente.

Art. 24 Impiego di simulatori di guida

Abrogato

Art. 24a Garanzia della qualità

Per quanto concerne la garanzia della qualità fanno fede gli articoli 136-140 OAPC.

Art. 26 cpv. 3 secondo periodo

³ (...) Per evitare casi di rigore può autorizzare deroghe di carattere generale e astratto a singole disposizioni.

Art. 27 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 27a cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e b, cpv. 2, cpv. 3 frase introduttiva e lett. a e b nonché cpv. 5

¹ Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre di categoria C o C1 prima del 1° settembre 2009 e dimostrano di aver seguito la formazione periodica giusta gli articoli 16–21, il certificato di capacità per il trasporto di merci viene rilasciato su domanda e senza ulteriore esame con una validità di cinque anni.

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*

² *Abrogato*

³ Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre di categoria D o D1 prima del 1° settembre 2008 e dimostrano di aver seguito la formazione periodica giusta gli articoli 16–21, il certificato di capacità per il trasporto di persone viene rilasciato su domanda e senza ulteriore esame con una validità di cinque anni.

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*

⁵ *Abrogato*

Art. 27b Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

L'obbligo della formazione periodica di cui all'articolo 16 capoverso 1 non si applica alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza sono già titolari di un certificato di capacità per il trasporto di persone e vogliono effettuare trasporti di persone a titolo non professionale con furgoncini né con autobus con più di 8 ma non più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente. Scaduta la validità del certificato di capacità, lo stesso deve essere rinnovato solo se il titolare vuole effettuare trasporti di persone con autobus con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente.

Allegato

(art. 4 cpv. 1, 10, 16, 17 e 21)

Ottenimento e proroga dei certificati di capacità

1. Competenze operative

I conducenti:

- 1.1 applicano le prescrizioni della circolazione stradale, in particolare quelle concernenti la guida di autoveicoli pesanti;
- 1.2 hanno dimestichezza con i veicoli messi a loro disposizione. Li impiegano in modo tecnicamente corretto e limitando il consumo di risorse. Eseguono i controlli di sicurezza e i lavori di manutenzione necessari. Ne riconoscono le anomalie e le correggono nei limiti delle loro possibilità;
- 1.3 guidano autoveicoli pesanti in condizioni esterne diverse e con carichi differenti senza mettere in pericolo altri utenti della strada, in modo ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico;
- 1.4 si assumono la responsabilità della propria persona, dei passeggeri, della merce trasportata, del veicolo, del committente e degli altri utenti della strada;
- 1.5 si comportano in modo adeguato alla situazione in caso di guasti, incidenti, emergenze e conflitti. Ne analizzano le possibili cause in modo da contribuire per quanto possibile a evitare che tali situazioni si verifichino o a contenerne i danni.
- 1.6 Solo per il trasporto di persone:
I conducenti trasportano i passeggeri nei luoghi di destinazione nel modo più sicuro e confortevole possibile, secondo gli orari o il programma di viaggio.
- 1.7 Solo per il trasporto di merci:
I conducenti trasportano le merci loro affidate nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza del carico.

2. Contenuti di apprendimento

- 2.1 Miglioramento del comportamento di guida razionale sulla base delle norme di sicurezza
- 2.11 Tutte le categorie:
 - 2.111 Conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in modo ottimale
 - 2.1111 curve di coppia
 - 2.1112 curve di potenza

- 2.1113 curve di consumo specifico del motore
- 2.1114 zona di uso ottimale del contagiri
- 2.1115 diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione
- 2.112 Conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per mantenere il controllo del veicolo, minimizzare l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento
 - 2.1121 impianto frenante idraulico a circuito sdoppiato
 - 2.1122 limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori
 - 2.1123 uso combinato di freni e rallentatore
 - 2.1124 ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio
 - 2.1125 ricorso all'inerzia del veicolo
 - 2.1126 utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa
 - 2.1127 comportamento in caso di avaria
- 2.113 Capacità di ottimizzare il consumo di carburante
 - 2.1131 applicazione delle conoscenze di cui ai numeri 2.111 e 2.112
- 2.12 Categorie C, CE, C1 e C1E
 - 2.121 Capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo
 - 2.1211 forze agenti sui veicoli in movimento
 - 2.1212 uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali
 - 2.1213 calcolo del carico utile di un veicolo o di una combinazione di veicoli
 - 2.1214 calcolo del volume totale
 - 2.1215 ripartizione del carico
 - 2.1216 conseguenze del sovraccarico assiale
 - 2.1217 stabilità del veicolo e baricentro
 - 2.1218 tipi di imballaggio e supporto del carico
 - 2.1219 principali categorie di merci che richiedono un fissaggio del carico
 - 2.1220 tecniche di bloccaggio e ancoraggio
 - 2.1221 uso delle cinghie di ancoraggio
 - 2.1222 verifica dei dispositivi di fissaggio
 - 2.1223 uso delle attrezzature di movimentazione
 - 2.1224 montaggio e smontaggio delle coperture telate

- 2.14 Categorie D, DE, D1 e D1E
 - 2.141 Capacità di garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri
 - 2.1411 calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali del veicolo
 - 2.1412 giusto comportamento nel traffico
 - 2.1413 posizionamento sulla corsia di marcia
 - 2.1414 fluidità della frenata
 - 2.1415 dinamica dello sbalzo
 - 2.1416 uso di infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate a determinati utenti)
 - 2.1417 gestione adeguata delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente
 - 2.1418 interazione con i passeggeri
 - 2.1419 specificità del trasporto di determinati gruppi di passeggeri (persone disabili, bambini)
 - 2.142 Capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo
 - 2.1421 forze agenti sui veicoli in movimento
 - 2.1422 uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali
 - 2.1423 calcolo del carico utile di un veicolo o di una combinazione di veicoli
 - 2.1424 ripartizione del carico
 - 2.1425 conseguenze del sovraccarico assiale
 - 2.1426 stabilità del veicolo e baricentro
- 2.2 Applicazione della normativa
 - 2.21 Tutte le categorie
 - 2.211 Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione
 - 2.2111 prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l'uso dell'odocronografo
 - 2.2112 prescrizioni di base e specifiche della categoria in materia di circolazione
 - 2.2113 nuove prescrizioni entrate in vigore in materia di circolazione
 - 2.2114 diritti e doveri del conducente in materia di formazione periodica

- 2.22 Categorie C, CE, C1 e C1E
 - 2.221 Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci
 - 2.2211 autorizzazioni al trasporto
 - 2.2212 obblighi previsti dai contratti standard
 - 2.2213 redazione dei documenti di trasporto
 - 2.2214 autorizzazioni al trasporto internazionale
 - 2.2215 obblighi previsti nel quadro della Convenzione del 19 maggio 1956⁶² relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
 - 2.2216 redazione della lettera di vettura internazionale
 - 2.2217 trasporto internazionale di merci
 - 2.2218 documenti particolari di accompagnamento
- 2.23 Categorie D, DE, D1 e D1E
 - 2.231 Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone
 - 2.2311 trasporto di gruppi specifici di persone
 - 2.2312 dotazione di sicurezza a bordo di autobus
 - 2.2313 cinture di sicurezza
 - 2.2314 carico del veicolo
- 2.3 Salute, sicurezza stradale, lotta contro la criminalità, promovimento dell'immagine, contesto economico, servizi, logistica
- 2.31 Tutte le categorie
 - 2.311 Sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro
 - 2.3111 tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti
 - 2.3112 statistiche sugli incidenti stradali
 - 2.3113 incidenti stradali implicanti autocarri, autobus e furgoncini
 - 2.3114 perdite in termini umani e danni materiali ed economici
 - 2.3115 prevenzione degli incidenti
 - 2.312 Capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini
 - 2.3121 informazioni generali
 - 2.3122 implicazioni per i conducenti
 - 2.3123 misure preventive
 - 2.3124 promemoria verifiche

⁶² RS 0.741.611

- 2.3125 normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori
- 2.313 Capacità di prevenire i rischi fisici
 - 2.3131 principi di ergonomia
 - 2.3132 movimenti e posture a rischio
 - 2.3133 condizione fisica
 - 2.3134 esercizi di mantenimento
 - 2.3135 protezione individuale
- 2.314 Consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale
 - 2.3141 principi di un'alimentazione sana ed equilibrata
 - 2.3142 effetti dell'alcol, dei farmaci e degli stupefacenti
 - 2.3143 effetti della stanchezza e dello stress
 - 2.3144 ciclo di base attività lavorativa/riposo
- 2.315 Comportamento corretto nelle situazioni di emergenza
 - 2.3151 valutare la situazione
 - 2.3152 evitare incidenti successivi
 - 2.3153 chiamare i soccorsi
 - 2.3154 prestare assistenza e primo soccorso ai feriti
 - 2.3155 comportamento in caso d'incendio (evacuazione di passeggeri e altre persone a bordo)
 - 2.3156 garantire la sicurezza dei passeggeri
 - 2.3157 comportamento in caso di aggressione
 - 2.3158 compilazione del verbale di incidente
- 2.316 Capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'impresa
 - 2.3161 importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa
 - 2.3162 pluralità dei ruoli del conducente
 - 2.3163 pluralità degli interlocutori del conducente
 - 2.3164 manutenzione del veicolo
 - 2.3165 organizzazione del lavoro
 - 2.3166 conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
- 2.32 Categorie C, CE, C1 e C1E
 - 2.321 Conoscenza del contesto economico

- 2.3211 il trasporto di merci su strada rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri)
 - 2.3212 diverse attività connesse al trasporto di merci
 - 2.3213 organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti
 - 2.3214 diversi trasporti specializzati (autocisterne, ecc.)
 - 2.3215 evoluzione del settore
- 2.33 Categorie D, DE, D1 e D1E
- 2.331 Conoscenza del contesto economico
 - 2.3311 il trasporto di persone su strada rispetto agli altri modi di trasporto (ad es. ferrovia)
 - 2.3312 attività connesse al trasporto di persone
 - 2.3313 trasporto internazionale di persone
 - 2.3314 organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporto di persone
3. Organizzatori dei corsi di formazione periodica
- 3.1 Requisiti per il riconoscimento
- Un organizzatore è riconosciuto se sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 9 numero 8.1 OAPC.
- 3.2 Domanda di riconoscimento
- Chi vuole essere riconosciuto come organizzatore deve presentare una domanda conformemente all'allegato 9 numero 8.2 OAPC.
- 3.3 Procedura di riconoscimento
- Per quanto concerne la procedura di riconoscimento fa fede l'allegato 9 numero 8.3 OAPC.
- 3.4 Revoca del riconoscimento
- Per quanto concerne la revoca del riconoscimento fa fede l'allegato 9 numero 8.5 OAPC.
- 3.5 Obbligo di comunicazione
- L'organizzatore sottostà all'obbligo di comunicazione conformemente all'allegato 9 numero 8.4 OAPC.
4. Svolgimento della formazione periodica
- 4.1 La formazione periodica deve svolgersi secondo i principi dell'insegnamento orientato all'azione conformemente all'allegato 9 numero 9.1 OAPC.
- 4.2 Una classe non può avere più di 16 allievi per docente.
- 4.3 La formazione periodica deve contemplare i contenuti teorici e pratici di cui al numero 2. I temi trattati devono:

-
- 4.31 interessare tutti gli autisti, dando la priorità ad aspetti rilevanti per la sicurezza stradale e strategie per un utilizzo del veicolo nel rispetto dell'ambiente ed efficiente sul piano energetico; e
 - 4.32 essere adeguati al profilo del settore di attività dell'autista in questione.
- 4.4 Una parte della formazione periodica può essere dispensata tramite simulatori di guida a condizione che questi soddisfino i requisiti dell'ordinanza sui formatori alla guida.
- 4.5 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all'acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti dei corsi fa fede il catalogo delle competenze operative dell'autorità cantonale competente.

6. Ordinanza del 28 settembre 2007⁶³ che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente

Titolo

Ordinanza sui maestri conducenti, sui moderatori nonché sui formatori alla guida di imprese di trasporto su strada

Ordinanza sui formatori alla guida, OFoG

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 4 e 10 capoverso 2 «sottocategoria» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «categoria».

² Negli articoli 3 capoverso 2 lettera b e 4 lettera b «categoria speciale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «categoria».

³ Nell'allegato 1 «competenze» è sostituito con «competenze operative» e nel numero 1 modulo B8, numero 2 modulo A8 e numero 3 modulo C8 «nel rispetto delle norme della circolazione e degli altri utenti stradali, in maniera sicura, responsabile e cosciente dell'impatto sull'ambiente» è sostituito con «in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile».

Titolo prima dell'articolo 1

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto*

La presente ordinanza disciplina l'ammissione, l'esercizio della professione e il perfezionamento dei maestri conducenti e dei formatori alla guida di imprese di trasporto su strada nonché l'ammissione e il perfezionamento dei moderatori.

Art. 2 cpv. 1 lett. e, g e h nonché cpv. 2 e 3

¹ Nella presente ordinanza sono utilizzati i termini seguenti:

- e. *lezioni di guida*: formazione teorica e pratica di allievi conducenti finalizzata all'ottenimento della licenza di condurre, comprendente anche l'insegnamento tramite simulatori di guida;
- g. *moderatori*: titolari di un'abilitazione a tenere la formazione complementare rivolta ai titolari di una licenza di condurre in prova;
- h. *formatori alla guida*: titolari di un'abilitazione alla formazione B o C/D;

² Per i titoli di formazione sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. CFP: certificato federale di formazione pratica;

⁶³ RS 741.522

b. AFC: attestato federale di capacità.

³ Vengono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a. USTRA: Ufficio federale delle strade;

b. OAPC: ordinanza del ... sull'ammissione di persone.

Art. 2a Norme di dettaglio

Le competenze operative, i contenuti di apprendimento e lo svolgimento dei corsi di formazione e di perfezionamento sono disciplinati nell'allegato 1a, cui si fa riferimento anche per:

a. l'abilitazione degli organizzatori di corsi di perfezionamento per maestri conducenti, di formazione e perfezionamento per moderatori nonché del corso di istruzione e dei corsi di perfezionamento per formatori alla guida;

b. l'attestato di competenza per moderatore;

c. la durata di validità dell'abilitazione per moderatori.

Art. 2b Attestato di partecipazione al corso

¹ L'organizzatore deve attestare ai partecipanti e all'autorità cantonale competente la conclusione della formazione per moderatori e del corso di istruzione o di perfezionamento per formatori alla guida. Ai partecipanti a un corso di istruzione o di perfezionamento deve inoltre attestare il raggiungimento dei relativi obiettivi.

² L'organizzatore dei corsi di perfezionamento per maestri conducenti o moderatori deve attestare ai partecipanti ogni giornata intera frequentata e all'autorità cantonale la conclusione del corso.

³ L'attestato per l'autorità cantonale può essere trasmesso per via elettronica.

⁴ L'organizzatore deve controllare le presenze e conservare il relativo documento fino al rilascio dell'attestato.

Titolo prima dell'art. 3

Parte seconda: Maestri conducenti

Titolo 1: Abilitazione a maestro conducente

Art. 3 cpv. 2 lett. b

² L'abilitazione a maestro conducente non è necessaria per:

b. impartire lezioni di guida per le categorie G e M;

Art. 4

Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie:

a. categoria A: veicoli a motore di categoria AM, A1, A2 e A;

- b. categoria B: veicoli a motore e combinazioni di veicoli di categoria F, B1, B e BE nonché P e P1 per il trasporto professionale di persone con questi veicoli;
- c. categoria C: veicoli a motore e combinazioni di veicoli di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché P e P1 per il trasporto professionale di persone con veicoli di categoria C1 e C.

Art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 5

¹ L'abilitazione a maestro conducente di categoria B è rilasciata a chi:

- c. è in possesso della licenza di condurre di categoria P o P1; e

⁵ I maestri conducenti provenienti dall'estero che vogliono esercitare la propria professione in Svizzera non necessitano di un attestato professionale federale. Ricevono l'abilitazione a maestro conducente se provano che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione riconosce il loro diploma professionale come equivalente.

Art. 7

¹ ... A questo scopo può emanare direttive per l'organizzazione della pratica di formazione e deve accertarsi che l'organizzatore del modulo adegui la sorveglianza al livello di formazione del maestro conducente che segue la pratica di formazione.

^{1bis} Gli organizzatori dei moduli devono notificare i maestri conducenti che seguono la pratica di formazione all'autorità del Cantone in cui essa si svolge prima del suo inizio.

² L'identificazione del modulo e degli organizzatori delle formazioni professionali per il conseguimento degli attestati professionali federali devono essere approvati dall'USTRA.

Titolo prima dell'art. 8

Titolo 2: Esercizio della professione

Art. 8 Requisito

Chi svolge l'attività di maestro conducente deve sempre essere in possesso della licenza di condurre di categoria P o P1 e, in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LCStr⁶⁴, non deve possedere la licenza di condurre corrispondente da almeno tre anni.

Art. 10

¹ Sono veicoli per la scuola guida i veicoli messi a disposizione dai maestri conducenti nelle lezioni pratiche di guida. Essi devono soddisfare i requisiti relativi ai veicoli per gli esami (allegato 11 cifra IV OAPC⁶⁵).

⁶⁴ RS 741.01

⁶⁵ RS ...

^{1bis} Le lezioni pratiche di guida devono essere effettuate in linea di principio con veicoli per la scuola guida. È fatta eccezione per:

- a. le esercitazioni con combinazioni di veicoli, a condizione che il conducente sia in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- b. le esercitazioni con un veicolo messo a disposizione dall'allievo conducente.

^{1ter} Le esercitazioni di cui al capoverso 1^{bis} lettere a non sottostanno all'articolo 63 capoverso 2 OAPC.

² Nei veicoli per la scuola guida di categoria B il maestro conducente seduto accanto al conducente deve disporre degli stessi dispositivi con comando a pedale dell'allievo conducente. Fanno eccezione i veicoli di riserva.

^{2bis} I veicoli per la scuola guida di categoria C1, C, D1 e D devono disporre di un doppio pedale del freno e della frizione, quelli di categoria D1 e D, in alternativa, di un doppio comando ad azionamento manuale ad uso dell'istruttore. Il doppio comando ad azionamento manuale o a pedale dei veicoli di categoria D1 e D deve essere disposto in modo da essere facilmente raggiungibile dalla posizione dell'accompagnatore. Fanno eccezione i veicoli di riserva.

³ Il capoverso 2 non si applica alle lezioni di guida su veicoli adattati agli allievi conducenti con disabilità fisiche e ammessi alla circolazione dall'autorità cantonale. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento ad azione progressiva facilmente raggiungibile dal maestro conducente.

⁴ I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell'allievo conducente. Fanno eccezione:

- a. gli specchi d'accostamento e quelli anteriori;
- b. i veicoli di categoria D o D1, i cui specchi retrovisori offrono dalla posizione del maestro conducente una visuale simile a quella dell'allievo conducente.

⁵ Sui veicoli per la scuola guida i tachimetri e gli indicatori rilevanti ai fini della sicurezza funzionale devono essere visibili dal posto del passeggero.

Art. 15 cpv. 2

² I mezzi di controllo possono essere utilizzati in forma elettronica e insieme al libretto di formazione secondo l'OAPC. Vanno compilati regolarmente e tenuti aggiornati.

Titolo prima dell'art. 17-21

Abrogato

Titolo prima dell'art. 22

Titolo 3: Perfezionamento

Art. 22 Obiettivi di apprendimento

Nei corsi di perfezionamento i maestri conducenti devono aggiornare e sviluppare le conoscenze e le capacità negli ambiti tematici di cui all'allegato 1a numero 1.2 per mantenere e ottimizzare le competenze operative di cui all'allegato 1.

Art. 22a Durata e struttura

¹ Una volta ottenuta l'abilitazione a maestro conducente di categoria B, i titolari devono seguire ogni cinque anni corsi di perfezionamento di almeno cinque giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata.

² I titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento specifici di almeno due giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata.

³ Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Art. 22b Organizzatori

I corsi di perfezionamento devono essere seguiti presso un'organizzazione riconosciuta dall'autorità cantonale.

Art. 23

Abrogato

Titolo prima dell'art. 23a

Parte terza: Moderatori

Titolo 1: Abilitazione

Art. 23a Rilascio

¹ L'abilitazione di cui all'allegato 9 numero 7.51 OAPC è rilasciata dall'autorità competente del Cantone di domicilio. È valida in tutta la Svizzera.

² Per ottenere l'abilitazione è necessario seguire una formazione di moderatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'autorità cantonale e aver ottenuto l'attestato di competenza (all. 1a n. 2.16).

Art. 23b Ammissione alla formazione di moderatore

¹ Chi vuole essere ammesso alla formazione deve presentare all'autorità cantonale una domanda corredata di curriculum vitae, indicazioni concernenti la formazione anteriore e certificati professionali. È ammesso alla formazione chi:

- a. ha compiuto 25 anni;
- b. ha frequentato un corso preliminare (due giornate) volto ad accertare l'idoneità a diventare moderatore e comprendente pertanto i seguenti elementi:
 1. partecipazione alla giornata di formazione complementare, ad eccezione di chi ha frequentato la formazione complementare come nuovo conducente,
 2. discussione dei contenuti e degli obiettivi di apprendimento della formazione complementare e dei compiti del moderatore,
 3. autoriflessione (ad es. sullo stile di guida personale),
 4. superamento del test d'idoneità sociopedagogica (art. 23i lett. a);
- c. prova di possedere un titolo di maestro conducente, esperto della circolazione o di un'altra formazione equivalente e di avere tre anni di esperienza professionale;
- d. prova di possedere un titolo di istruttore della circolazione o specialista in un settore di attività legato alla pedagogia, oppure dimostra di aver lavorato come istruttore nel perfezionamento facoltativo di conducenti e avere un'esperienza professionale di tre anni nonché di aver partecipato a un modulo di formazione di cui al capoverso 2;
- e. ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione.

² Gli istruttori della circolazione, gli specialisti in un settore di attività legato alla pedagogia e gli istruttori del perfezionamento facoltativo per conducenti devono, in un modulo di formazione di sei giorni, acquisire conoscenze sulla prima fase della formazione, le basi della fisica e della dinamica di guida nonché la capacità di valutare i nuovi conducenti in diverse situazioni di traffico. Le persone che dimostrano di aver già acquisito una o più di queste competenze operative in un'altra formazione sono esonerate dalle parti di corso corrispondenti.

Titolo 2: Formazione e perfezionamento**Capitolo 1: Formazione***Art. 23c* Obiettivi di apprendimento

La formazione deve permettere al candidato di:

- a. trasmettere in maniera appropriata i contenuti della formazione complementare di cui all'allegato 9 numero 7.2 OAPC;

- b. riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso nonché le varie dinamiche di gruppo e scegliere il metodo didattico più idoneo;
- c. conoscere le principali cause di incidenti stradali tenendo in particolare considerazione che i nuovi conducenti ne sono spesso all'origine;
- d. conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e la loro influenza sul comportamento nella circolazione stradale;
- e. influenzare l'atteggiamento interiore dei partecipanti motivandoli ad adottare una guida preventiva dei pericoli, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e cooperativa.

Art. 23d Durata e struttura

¹ La formazione comprende due moduli preliminari e un modulo principale. Chi vuole frequentare il modulo principale deve dimostrare di possedere le conoscenze trasmesse nei moduli preliminari.

² I moduli preliminari 1 e 2 si svolgono sull'arco di tre giornate di sette ore ciascuno, comprese le pause di breve durata; il modulo principale si svolge sull'arco di dieci giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata.

³ Nei moduli vanno trasmessi i contenuti di apprendimento di cui all'allegato 1a numero 2.12.

⁴ Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Art. 23e Organizzatori

Il corso preliminare (art. 23b cpv. 2), i moduli preliminari e il modulo principale devono essere frequentati presso un centro di formazione riconosciuto dall'autorità cantonale.

Capitolo 2: Perfezionamento

Art. 23f Obiettivi d'apprendimento

Nei corsi di perfezionamento i moderatori devono sviluppare le competenze operative di cui all'allegato 1a numero 2.21.

Art. 23g Durata e struttura

¹ I corsi di perfezionamento si svolgono sull'arco di almeno due giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata.

² Su una giornata di sette ore, al massimo due ore possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.

Art. 23h Organizzatori

I corsi di perfezionamento devono essere seguiti presso un'organizzazione riconosciuta dall'autorità cantonale.

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni

Art. 23i

I Cantoni:

- a. effettuano il test d'idoneità sociopedagogica per l'ammissione alla formazione di moderatore;
- b. decidono, dopo aver sentito i centri di formazione, se accreditare le conoscenze già acquisite in ambiti trattati nella formazione di moderatore;
- c. organizzano gli esami per ottenere l'attestato di competenza di moderatore;
- d. fissano, d'intesa con l'USTRA, i requisiti degli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per moderatori.

Titolo prima dell'art. 23j

Parte quarta: Formatori alla guida di imprese di trasporto su strada

Titolo 1: Abilitazione alla formazione

Art. 23j Requisito

¹ Necessitano di un'abilitazione alla formazione:

- a. le persone che formano candidati alla licenza di condurre di categoria D in corsi aziendali interni di imprese di trasporto concessionarie del traffico di linea regionale;
- b. i formatori professionali nonché i dipendenti di aziende che formano apprendisti nel quadro delle formazioni professionali di base di «autista di veicoli leggeri CFP» e «autista di veicoli pesanti AFC».

² Non necessitano di un'abilitazione alla formazione:

- a. i formatori di cui al capoverso 1 lettera a che sono titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria C e della licenza di condurre di categoria D;
- b. i formatori di cui al capoverso 1 lettera b che sono titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria C;
- c. i formatori di cui al capoverso 1 lettera b di apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» che sono titolari dell'abilitazione a maestro conducente di categoria B.

Art. 23k Abilitazione alla formazione C/D

L'abilitazione alla formazione C/D autorizza il titolare a:

- a. impartire la formazione minima di cui all'articolo 132 OAPC in collaborazione con il titolare di un'abilitazione a maestro conducente di categoria C e della licenza di condurre di categoria D. Il titolare dell'abilitazione a maestro conducente deve stabilire il programma di

formazione secondo le prescrizioni delle organizzazioni del mondo del lavoro responsabili, controllare a intervalli regolari i progressi di apprendimento dei candidati e sostenere il formatore alla guida in ambito metodologico-didattico;

- b. accompagnare e istruire gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base di «autista di veicoli leggeri CFP» e «autista di veicoli pesanti AFC» in corse di scuola guida;
- c. impartire corsi di formazione periodica pratica conformemente all'articolo 23 capoverso 5 OAut⁶⁶.

Art. 23l Abilitazione alla formazione B

¹ L'abilitazione alla formazione B autorizza il titolare ad accompagnare e istruire gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» in corse di scuola guida.

Art. 23m Requisiti per l'ottenimento

Chi vuole ottenere l'abilitazione alla formazione deve seguire un corso di istruzione giusta l'articolo 23p capoverso 1 e aver avuto una condotta tale da poter essere incaricato dell'istruzione di giovani adulti. Deve inoltre avere:

- a. per ottenere un'abilitazione alla formazione C/D:
 1. un'esperienza professionale e almeno tre anni di pratica di guida come conducente di autobus, autobus di linea o filobus senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, o
 2. un'esperienza professionale e almeno tre anni di pratica di guida come conducente di autocarri o autoarticolati senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico;
- b. per ottenere un'abilitazione alla formazione B: un'esperienza professionale e almeno tre anni di pratica di guida come conducente di automobili (eccettuata la categoria B1) senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico.

Art. 23n Rilascio

¹ L'autorità cantonale rilascia l'abilitazione alla formazione se i requisiti di cui all'articolo 23m sono soddisfatti e il richiedente inoltra l'attestato di frequenza del corso di istruzione di cui all'articolo 23p capoverso 1.

² L'abilitazione alla formazione è riportata in un documento separato o come indicazione supplementare nella licenza di condurre.

Art. 23o Durata di validità

¹ L'abilitazione alla formazione è valida cinque anni. È rinnovata per altri cinque anni se sono soddisfatte le condizioni del presente articolo.

⁶⁶ RS 741.521

² Chi vuole prorogare la validità dell'abilitazione alla formazione deve, entro cinque anni prima della sua scadenza, seguire un corso di perfezionamento giusta l'articolo 23p capoverso 2.

³ Qualora il corso di perfezionamento non possa essere seguito entro il termine previsto, l'autorità cantonale può prorogare su richiesta la validità dell'abilitazione alla formazione al massimo di un mese mediante autorizzazione scritta.

⁴ Chi vuole rinnovare un'abilitazione alla formazione scaduta deve seguire un corso di perfezionamento giusta l'articolo 23p capoverso 2.

Titolo 2: Corsi di istruzione e di perfezionamento

Art. 23p Obiettivi di apprendimento

¹ Nel corso di istruzione e nei corsi di perfezionamento i partecipanti devono acquisire e sviluppare le competenze operative di cui all'allegato 1a numero 3.1.

² Nei corsi di perfezionamento vanno riveduti e approfonditi i temi di cui all'allegato 1a numero 3.2, tenendo adeguatamente conto, oltre che dei contenuti tecnici, in particolare di quelli metodologico-didattici. I partecipanti devono inoltre ampliare il loro repertorio metodologico e comportamentale, segnatamente attraverso lo scambio di esperienze e la rielaborazione di questioni tratte dalla pratica.

Art. 23q Durata e struttura

¹ Il corso di istruzione si svolge sull'arco di cinque giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata. Almeno quattro giornate vanno dispensate sotto forma di insegnamento in aula. Al massimo una giornata può essere dispensata sotto forma di compito a casa o mediante modulo e-learning integrato.

² I corsi di perfezionamento si svolgono sull'arco di una giornata di sette ore, comprese le pause di breve durata.

³ Il corso integrativo si svolge sull'arco di tre giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata. Almeno due giornate di corso vanno dispensate sotto forma di insegnamento in aula.

Art. 23r Organizzatori

Il corso di istruzione e i corsi di perfezionamento devono essere seguiti presso un'organizzazione riconosciuta dall'autorità cantonale.

Titolo 3: Attività formativa e scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio

Art. 23s Attività

I formatori alla guida:

- a. vegliano affinché le corse di scuola guida si svolgano senza pericoli e nel rispetto delle norme della circolazione; e
- b. istruiscono gli allievi conducenti in modo tale che essi siano in grado di guidare in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile.

Art. 23t Condizioni quadro

¹ Per controllare i progressi di apprendimento, i formatori alla guida tengono per ogni allievo conducente un libretto di formazione (art. 111 OAPC) in cui sono documentati le ore di lezioni pratiche e il livello di formazione.

² Per quanto concerne le altre condizioni quadro relative all'attività formativa fanno fede i materiali per l'insegnamento elaborati dalle organizzazioni del mondo del lavoro responsabili.

Art. 23u Scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio

Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista che segue una formazione professionale di base prima del raggiungimento dell'età minima fissata dall'OAPC, il titolare dell'abilitazione alla formazione deve comunicare immediatamente lo scioglimento anticipato del contratto di tirocinio all'autorità cantonale che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

Titolo prima dell'art. 24

Parte quinta: Sorveglianza, provvedimenti e disposizioni penali

Titolo 1: Maestri conducenti

Art. 24

¹ I Cantoni sorvegliano con ispezioni periodiche l'attività dei maestri conducenti loro notificati, in particolare per quanto concerne l'adempimento dei criteri per il rilascio dell'abilitazione a maestro conducente e il rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio della professione.

² I Cantoni controllano l'adempimento dell'obbligo di seguire corsi di perfezionamento da parte dei maestri conducenti loro notificati nonché gli organizzatori dei corsi e il loro svolgimento.

³ I Cantoni cui sono notificati i maestri conducenti trasmettono eventualmente una notifica ai Cantoni di domicilio.

⁴ I Cantoni possono delegare a terzi le attività di cui al capoverso 2, in particolare all'organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».

Art. 25

Abrogato

Art. 27 lett. a, c e d

L'abilitazione a maestro conducente è revocata per un periodo indeterminato se:

- a. il maestro conducente non è più in possesso della licenza di condurre di categoria P o P1 o non è più garantito, per altri motivi, uno svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, l'abilitazione a maestro conducente può essere limitata a singole categorie o alle lezioni teoriche;
- c. da un audit emergono gravi carenze nelle lezioni di guida impartite;
- d. il maestro conducente non ha superato l'esame di verifica giusta l'articolo 139 capoverso 3 OAPC;

*Titolo prima dell'art. 29a***Titolo 2: Formatori alla guida di imprese di trasporto su strada**

Art. 29a Mancata comunicazione dello scioglimento di un rapporto di tirocinio

Il formatore alla guida che omette di comunicare lo scioglimento di un rapporto di tirocinio giusta l'articolo 23u è punito con la multa.

Art. 29b Ammonimento

L'autorità cantonale dispone un ammonimento se durante l'attività il formatore alla guida:

- a. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore allo 0,05 mg/l ma inferiore allo 0,25 mg/l;
- b. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

Art. 29c Revoca a tempo determinato dell'abilitazione alla formazione

L'autorità cantonale revoca l'abilitazione alla formazione per un periodo determinato se durante l'attività il formatore alla guida:

- a. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore allo 0,25 mg/l;
- b. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

Art. 29d Revoca a tempo indeterminato dell'abilitazione alla formazione

L'autorità cantonale revoca l'abilitazione alla formazione per un periodo indeterminato se:

- a. il formatore alla guida non è più in possesso della licenza di condurre prescritta per l'ottenimento dell'abilitazione (art. 23*m*) o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida;
- b. il formatore alla guida ha abusato in maniera grave della sua posizione o se per motivi caratteriali non può più svolgere l'attività di insegnamento.

Art. 29e Consequenze della revoca dell'abilitazione alla formazione

Il formatore alla guida cui è stata revocata l'abilitazione alla formazione non può, per il periodo della revoca, accompagnare corse di scuola guida secondo gli articoli 23*k* o 23*l*.

Titolo prima dell'art. 30

Parte sesta: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

L'USTRA:

- a. può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza;
- b. può, per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe di carattere generale e astratto a singole disposizioni;
- c. emana istruzioni riguardo ai requisiti di forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa dell'abilitazione a maestro conducente e dei permessi di formazione.

Art. 31 cpv. 1 e 3-5

Abrogati

Art. 31a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ I titolari di un'abilitazione alla formazione rilasciata ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione nel tenore del 1° luglio 2016 possono accompagnare e istruire gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» e «autista di veicoli pesanti AFC» in corse di scuola guida.

² Il titolare di un'abilitazione alla formazione rilasciata ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione nel tenore del 1° luglio 2016 deve, per prorogarne la validità, dimostrare di aver seguito un corso di perfezionamento giusta l'articolo 23*p* capoverso 2. La nuova abilitazione rilasciata è valida cinque anni.

Allegato 1a

(art. 2a, 22, 23a cpv. 2, 23d cpv. 3, 23f e 23p)

Formazione e perfezionamento

1. Perfezionamento dei maestri conducenti

1.1 Competenze operative

Fanno fede le competenze operative di cui all'allegato 1.

1.2 Contenuti di apprendimento

1.21 Aspetti psicopedagogici delle lezioni di guida;

1.22 metodologia didattica;

1.23 conoscenze giuridiche e tecniche;

1.24 tecnica di guida;

1.25 sensibilizzazione stradale e riconoscimento dei pericoli;

1.26 guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico;

1.27 per i titolari di abilitazioni a maestro conducente di categoria A e C: contenuti specifici supplementari.

1.3 Organizzatori

1.31 Requisiti per il riconoscimento

Un organizzatore di corsi è riconosciuto se sono soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 9 numero 8.1 OAPC.

1.32 Domanda di riconoscimento

Chi intende essere riconosciuto come organizzatore di corsi di perfezionamento deve presentare una domanda conformemente all'allegato 9 numero 8.2 OAPC.

1.33 Procedura di riconoscimento

Per quanto concerne la procedura di riconoscimento fa fede l'allegato 9 numero 8.3 OAPC.

1.34 Validità e proroga del riconoscimento

Il riconoscimento è valido cinque anni.

Chi vuole prorogare il riconoscimento deve, almeno sei mesi prima della sua scadenza, presentare un'apposita domanda all'autorità cantonale competente o al servizio da essa incaricato. Questi verificano secondo la procedura di cui all'allegato 9 numero 8.3 OAPC se i requisiti sono ancora soddisfatti e, se del caso, prorogano il riconoscimento di altri cinque anni.

- 1.35 **Obbligo di comunicazione**
L'organizzatore sottostà all'obbligo di comunicazione conformemente all'allegato 9 numero 8.4 OAPC.
- 1.36 **Revoca del riconoscimento**
Per quanto concerne la revoca del riconoscimento fa fede l'allegato 9 numero 8.5 OAPC.
- 1.4 **Svolgimento**
- 1.41 Il perfezionamento deve svolgersi secondo i principi dell'insegnamento orientato all'azione conformemente all'allegato 9 numero 9.1 OAPC.
- 1.42 Una classe non può avere più di 16 allievi per docente.
- 1.43 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all'acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti nonché ai metodi di svolgimento dei corsi (all. 9 n. 9.1 OAPC) fanno fede le prescrizioni emanate dall'autorità cantonale d'intesa con l'organizzazione del mondo del lavoro competente.

2. Formazione e perfezionamento dei moderatori

- 2.1 **Formazione**
- 2.11 **Competenze operative**
I moderatori:
- 1.111 sono in grado di trasmettere secondo un metodo appropriato i contenuti di apprendimento di cui all'allegato 9 numero 7.2 OAPC;
- 1.112 sono in grado di influenzare l'atteggiamento interiore dei partecipanti motivandoli ad adottare una guida preventiva dei pericoli, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e cooperativa.
- 2.12 **Contenuti di apprendimento**
- 2.121 Modulo preliminare 1: conoscenze in materia di guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.
- 2.122 Modulo preliminare 2: conoscenza delle istruzioni tecniche di guida utilizzate nelle lezioni di gruppo.
- 2.123 Modulo principale:
- 2.1231 obiettivo, contenuti di apprendimento e svolgimento della giornata di formazione complementare;
- 2.1232 metodologia/didattica, in particolare tecnica di conduzione;
- 2.1233 comunicazione;
- 2.1234 dinamica di gruppo;
- 2.1235 fasi di sviluppo dei giovani adulti e loro influenza sul comportamento nella circolazione stradale;

- 2.1236 interazione con i giovani adulti e possibilità di influenzare i loro atteggiamenti.
- 2.13 Organizzatori
Fa fede il numero 1.3.
- 2.14 Svolgimento
- 2.141 Il piazzale di esercitazione deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 9 numero 7.41 OAPC.
- 2.142 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all'acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti di apprendimento nonché ai metodi di svolgimento dei corsi (all. 9 n. 9.1 OAPC) fa fede il programma quadro di insegnamento dell'organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di «maestro conducente».
- 2.15 Esonero da parti della formazione
L'autorità cantonale può, dopo aver sentito i centri di formazione, esonerare dal seguire i moduli preliminari 1 e 2 chi ha acquisito altrimenti le competenze richieste.
- 2.16 Attestato di competenza
- 2.161 Per ottenere l'attestato di competenza il candidato deve:
- 2.1611 dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire lezioni di teoria e di pratica a gruppi di persone di diversa composizione. All'esame possono essere ammesse solo le persone che hanno maturato esperienze come praticanti in almeno dieci corsi di formazione complementare in vista della loro futura attività di moderatore;
- 2.1612 condurre a titolo di prova un corso di formazione complementare.
- 2.162 L'esame è svolto dai centri di formazione sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale.
- 2.163 L'esito dell'esame di cui ai numeri 2.1611 e 2.1612 deve essere comunicato al candidato per iscritto indicando la nota complessiva. In caso di fallimento, occorre indicare i rimedi giuridici. L'esito dell'esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.
- 2.164 Il candidato che non ha superato l'esame può ripetere in un esame successivo la parte nella quale non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche quest'esame, il candidato deve ripetere il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.
- 2.17 Limitazione e proroga della validità dell'abilitazione
- 2.171 L'autorità cantonale limita la validità dell'abilitazione a tre anni. Quest'ultima è prorogata ogni volta di altri tre anni se il titolare prova che nell'ultimo triennio:

- 2.1711 ha impartito almeno 30 giorni di corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e
- 2.1712 ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per moderatori, di cui almeno una dedicata all'ambito tematico «metodologia, didattica e formazione di adulti».
- 2.172 L'autorità cantonale può accordare un termine supplementare di sei mesi per l'adempimento delle condizioni di cui ai numeri 2.1711 e 2.1712.
- 2.173 Se l'abilitazione è scaduta da meno di tre anni, ne viene rilasciata una nuova a condizione che il titolare abbia superato l'esame scritto e il corso di prova di cui ai numeri 2.1611 e 2.1612. La procedura successiva al mancato superamento di un esame è retta dal numero 2.164.
- 2.174 Se l'abilitazione è scaduta da più di tre anni, ne viene rilasciata una nuova a condizione di aver nuovamente frequentato la formazione di moderatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'USTRA e ottenuto il relativo attestato di competenza.

2.2 Perfezionamento

2.21 Competenze operative

I moderatori:

- 2.211 sono in grado di trasmettere secondo un metodo appropriato i contenuti di apprendimento di cui all'allegato 9 numero 7.2 OAPC;
- 2.212 sono in grado di influenzare l'atteggiamento interiore dei partecipanti motivandoli ad adottare una guida preventiva dei pericoli, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e cooperativa.

2.22 Contenuti di apprendimento

- 2.221 Approfondimento e aggiornamento dei contenuti di apprendimento di cui al numero 2.12.
- 2.222 Almeno una giornata di perfezionamento deve essere dedicata all'ambito tematico «metodologia, didattica e formazione di adulti».

2.23 Organizzatori

Fa fede il numero 1.3.

2.24 Svolgimento

- 2.241 Se si effettuano esercitazioni pratiche, il piazzale di esercitazione deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 9 numero 7.41 OAPC.
- 2.242 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all'acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti di apprendimento nonché ai metodi di svolgimento dei corsi (all. 9 n. 9.1 OAPC) fanno fede le prescrizioni emanate dall'autorità cantonale d'intesa con l'organizzazione del mondo del lavoro competente.

3. Corsi di istruzione e di perfezionamento per formatori alla guida di imprese di trasporto su strada

3.1 Competenze operative

Gli allievi:

- 3.11 si comportano in maniera esemplare sia nel traffico sia nella vita professionale, motivando così le persone da loro istruite a comportarsi di conseguenza;
- 3.12 sono in grado di esercitare l'attività di formazione di cui all'articolo 23s dal punto di vista tecnico e metodologico;
- 3.13 si interessano alla personalità delle persone da loro istruite e ne sostengono in modo ottimale il processo di apprendimento.

3.2 Contenuti di apprendimento

- 3.21 norme della circolazione;
- 3.22 basi di tecnica dei veicoli;
- 3.23 teoria della circolazione;
- 3.24 formazione pratica di guida secondo le istruzioni delle organizzazioni del mondo del lavoro responsabili;
- 3.25 requisiti minimi dell'esame pratico di conducente per il rilascio della licenza di condurre di categoria B, BE, C, CE, D o DE (all. 11 OAPC);
- 3.26 basi di metodologia/didattica, psicologia dell'apprendimento e comunicazione;
- 3.27 autoriflessione.
- 3.28 Il titolare dell'abilitazione alla formazione B che vuole ottenere l'abilitazione C/D deve acquisire le conoscenze mancanti in un corso integrativo.

3.3 Organizzatori

Fa fede il numero 1.3.

3.4 Svolgimento

- 3.41 I corsi di istruzione e di perfezionamento devono svolgersi secondo i principi dell'insegnamento orientato all'azione conformemente all'allegato 9 numero 9.1 OAPC e concludersi con un controllo delle conoscenze e capacità acquisite.
- 3.42 Un corso di istruzione o di perfezionamento può essere seguito da 16 partecipanti al massimo.
- 3.43 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all'acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti di apprendimento nonché ai metodi di svolgimento dei corsi (all. 9 n. 9.1 OAPC) fanno fede le prescrizioni emanate dall'organizzazione del mondo del lavoro competente.

7. Ordinanza del 23 agosto 2000⁶⁷ concernente il registro delle autorizzazioni a condurre

Art. 5a cpv. 3 lett. a e c-f

³ Le autorità competenti possono copiare dati da FABER, confrontarli oppure farvi riferire purché ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali per:

- a. il rilascio della licenza di condurre giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del ... sull'ammissione di persone;
- c. il rilascio del certificato per le merci pericolose giusta l'ordinanza del 29 novembre 2002 sul trasporto di merci pericolose su strada
- d. il rilascio dell'abilitazione a maestro conducente giusta l'ordinanza del 28 settembre 2007 sui formatori alla guida;
- d^{bis}. la verifica della formazione periodica obbligatoria giusta l'articolo 16 dell'ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione degli autisti;
- e. la verifica della formazione complementare obbligatoria giusta gli articoli 133-135 e l'allegato 9 numero 7 dell'ordinanza del ... sull'ammissione di persone;
- f. la verifica della formazione e del perfezionamento obbligatorio dei maestri conducenti giusta l'articolo 22 dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sui formatori alla guida.

8. Ordinanza del 18 ottobre 2000⁶⁸ concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Art. 7 lett. a n. 3 e 4

Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative:

- a. rifiuto e revoca di:
 3. permessi per formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri con certificato federale di formazione pratica (CFP)» e di «autista di veicoli pesanti con attestato federale di capacità (AFC)» (art. 23j cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sui formatori alla guida);
 4. permessi per formare candidati alla licenza di condurre di categoria D in corsi aziendali interni di imprese di trasporto concessionarie del traffico di linea regionale (art. 23j cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sui formatori alla guida).

⁶⁷ RS 741.53

⁶⁸ RS 741.55